



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO



OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Rivista di Studi e Ricerche
sulla
Criminalità Organizzata



INDICE

Editoriale

QUESTO NUMERO (N.d.C).....	3
----------------------------	---

Dibattito

IL TRATTAMENTO A FINI DI RICERCA DEI DATI PERSONALI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI. A PROPOSITO DEL GDPR di Giulia Barrera.....	5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

LE FONTI GIUDIZIARIE NELLO STUDIO DELLE MAFIE. RIFLESSIONI PER UN DIBATTITO di <i>Ombretta Ingrascì</i>	28
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Discipline

INTERNAZIONALIZZARE GLI STUDI SUL GIORNALISMO DI MAFIA di <i>Sergio Splendore</i>	41
---------------------------------------------------------------------------------------------------	----

LA GOOGLE GENERATION CRIMINALE: I GIOVANI DELLA CAMORRA SU FACEBOOK di <i>Marcello Ravveduto</i>	57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Note teoriche

UN'INCHIESTA DIMENTICATA: IL RAPPORTO SANGIORGI RILETTO DA UMBERTO SANTINO di <i>Carolina Castellano</i>	79
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

LA VIOLENZA DELLE MAFIE. PRATICHE, SIGNIFICATI E CONSEGUENZE di <i>Ombretta Ingrascì</i>	90
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Storia e memoria

THE ENEMY WITHIN. BOBBY KENNEDY E L'AMERICA DEI TARDI ANNI '50, TRA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E CORRUZIONE di <i>Mariele Merlati</i>	99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

GLI AUTORI DI QUESTO NUMERO	112
------------------------------------------	-----

Comitato scientifico

*Fabio Basile, Stefan Bielanski, Nando dalla Chiesa, Giovanni De Luna,
Donatella Della Porta, Alessandra Dino, Ombretta Ingrassi, Monica Massari,
Mariele Merlati, Stefania Pellegrini, Christian Ponti, Virginio Rognoni,
Rocco Sciarrone, Renate Siebert, Carlo Smuraglia, Alberto Vannucci,
Federico Varese, Ugi Zvekić*

Redazione

Nando dalla Chiesa (direttore), Filomena De Matteis, Ombretta Ingrassi,
Michela Ledi, Sarah Mazzenzana, Mariele Merlati, Roberto Nicolini, Christian Ponti

Avvertenza: Le note bibliografiche sono redatte in conformità con gli usi delle discipline
di appartenenza degli autori

QUESTO NUMERO

Questo numero si apre con due interventi su un tema nevralgico per la “Rivista”: la possibilità di usare a fini di ricerca i dati personali di natura penale, e sui limiti a cui tale possibilità dovrebbe essere sottoposta. Si tratta infatti di una questione dalle ricadute importanti per lo studio della criminalità organizzata. La protezione dei dati personali rischia oggi di diventare un nobile pretesto per alzare cortine di oblio intorno a vicende e protagonisti pubblici, mutilando la stessa qualità e completezza della ricerca storica e sociale. Soggetti che malvolentieri intendono passare alla storia per le loro (magari poco commendevoli) gesta mobilitano avvocati e legislatori per cancellare le tracce del loro passato, mentre la comunità scientifica sembra non cogliere il senso profondo delle dinamiche che vanno opponendo diritto all’oblio e diritto alla memoria. Questa stessa rivista si è trovata recentemente di fronte a pressioni volte a censurare retroattivamente un passo (del tutto corretto e pertinente) di un articolo sul fenomeno mafioso in un comune del Nord. Sulla questione si è tenuto a Roma a fine gennaio un importante convegno, di cui, proprio per il suo rilievo, abbiamo atteso lo svolgimento per chiudere l’ultimo numero del 2018. Il lettore troverà la relazione di Giulia Barrera, storica, archivista di Stato presso il Ministero per i beni e le attività culturali, autrice di una delle due relazioni che hanno aperto l’evento. Subito dopo, il contributo che, a nome della “Rivista”, ha portato nell’occasione Ombretta Ingrascì. In entrambi gli interventi vengono segnalati i problemi aperti da una legislazione e una giurisprudenza sbilanciate, che si spera vengano superati in una futura, prossima normazione. Problemi che anche recentemente sono stati sollevati in un convegno all’Università di Perugia circa l’uso crescente del principio della privacy per menomare il diritto pubblico alla trasparenza.

Seguono, nella sezione “Discipline”, due contributi sul rapporto tra mafia e informazione, che hanno radice nell’ultima Summer School (“Mafia e giornalismo”,

settembre 2018) organizzata da CROSS. Il primo è di Sergio Splendore, che da studioso di giornalismo più che di criminalità organizzata pone il problema di dare finalmente cittadinanza al giornalismo sulla mafia nel più grande universo dei *journalism studies*. Il secondo è invece di Marcello Ravveduto, che consegna un affresco delle modalità di rappresentarsi della *google generation* criminale, con specifico riferimento ai giovani di camorra o dei mondi che alla camorra fanno da contorno. L'autore indica come lo sviluppo della società virtuale tenda a cambiare modi, linguaggio e segni di questo variegato universo giovanile.

Le note teoriche successive partono da testi importanti per gli studi sulla criminalità mafiosa, muovendosi però oltre i confini della recensione per prospettare temi di riflessione generali. La prima nota, proposta da Carolina Castellano, prende a pretesto il voluminoso libro di Umberto Santino, *La mafia dimenticata* (imperniato sul celebre rapporto Sangiorgi), per svolgere alcune questioni metodologicamente rilevanti, anzitutto quelle delle fonti documentali e delle relazioni tra inchieste di polizia e risultanze giudiziarie. La seconda nota, proposta da Ombretta Ingrassi, affronta invece il tema della violenza mafiosa nel tempo partendo dal recentissimo testo curato da Monica Massari e Vittorio Martone, *Mafia Violence*, in cui uno spazio privilegiato viene riservato specificamente alle forme di violenza esercitate dai clan di camorra.

Chiude infine il numero la tradizionale sezione "Storia e Memoria", riservata stavolta alla figura di Robert Kennedy, di cui nel 2018, a cinquant'anni dallo sconvolgente assassinio di Los Angeles, è stato ricordato il ruolo giocato in un decennio tumultuoso della democrazia americana. Si tratta di una figura di particolare valore simbolico per chi si occupi di giustizia, diritti e criminalità, e di cui Mariele Merlati restituisce l'energia innovatrice negli Stati Uniti degli anni cinquanta e sessanta, in particolare nella lotta alla mafia e alla corruzione. Il brano proposto, quello sul "nemico interno", costituisce oggi una eredità politica e morale non solo per gli Stati Uniti ma per ogni democrazia.

N.d.C

IL TRATTAMENTO A FINI DI RICERCA DEI DATI PERSONALI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI. A PROPOSITO DEL GDPR¹

Giulia Barrera

Title: GDPR and the processing of personal data relating to criminal convictions and offences for research purposes

Abstract

Under the General Data Protection Regulation (UE) 2016/679, the processing of personal data relating to criminal convictions and offences is lawful only if authorised by Member State law. In Italy, a ministerial decree will dictate which kinds of processing are allowed, apart from those already authorised by the law. This article argues that such a decree should authorise the processing of court-case files' copies for the purpose of documentation, study and research.

Keywords: General Data Protection Regulation, GDPR, personal data relating to criminal convictions and offences, freedom of expression

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali (GDPR), il trattamento dei dati personali inerenti a condanne penali e reati è lecito solo se previsto dal diritto degli stati membri. L'articolo richiama l'attenzione sulla necessità che il decreto ministeriale che dovrà indicare i trattamenti leciti – oltre a quelli già previsti dalla legge – includa i trattamenti a fini di documentazione, studio e ricerca, delle riproduzioni dei fascicoli processuali.

Parole chiave: Regolamento (UE) 2016/679, Protezione dati personali, “dati personali relativi a condanne penali e reati”, libertà di espressione

¹ Versione riveduta e ampliata della relazione “Dati penali negli archivi: cosa cambia con il GDPR?” presentata alla giornata di studi: “La conservazione archivistica nell’era del GDPR: il nodo degli archivi privati e dei dati penali” (Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 30 gennaio 2019), organizzata dalla Direzione generale archivi, dall’Istituto centrale per gli archivi (ICAR) e dall’Associazione nazionale archivistica italiana (ANAI). La registrazione dell’incontro è disponibile sul sito dell’ICAR, alla url: <http://www.icar.beniculturali.it/index.php?id=374>.

1. Introduzione

Il regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (noto con l'acronimo inglese GDPR)² permette il trattamento dei “dati personali relativi a condanne penali e a reati e a connesse misure di sicurezza” solo se previsto dal diritto degli Stati membri. In Italia, il ministro della giustizia dovrà emanare un decreto che individui quali trattamenti di tali tipologie di dati siano consentiti, oltre a quelli già autorizzati da legge o regolamento³. Queste pagine hanno il fine di richiamare l'attenzione sull'opportunità che il decreto autorizzi, fra gli altri, i trattamenti a fini di documentazione, studio e ricerca, non solo delle riproduzioni delle sentenze (come è avvenuto fino ad oggi), ma anche delle riproduzioni dei fascicoli processuali.

In Italia, operano decine di associazioni di familiari di vittime di stragi terroristiche o di mafia, nonché centri di documentazione sulla mafia e sul terrorismo (come ad esempio l'Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica, l'Associazione tra i familiari delle vittime della strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980, la Casa della memoria di Brescia o il Centro siciliano di documentazione "Giuseppe Impastato") che conservano copie di fascicoli processuali, al fine di offrire supporto alle battaglie perché sia resa giustizia alle vittime, mantenere viva la memoria sui più gravi episodi di criminalità mafiosa e di terrorismo che hanno insanguinato l'Italia e promuovere studi e ricerche al riguardo.

Per iniziativa del Centro di documentazione Archivio "Flamigni", nel 2005 decine di queste associazioni di familiari di vittime e centri studi hanno costituito la “Rete degli archivi per non dimenticare”⁴. La Rete ha stretto rapporti di collaborazione con uffici giudiziari e con Archivi di Stato, per progetti di digitalizzazione dei fascicoli

² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

³ Art. 2-octies del d.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.*

⁴ *Rete degli archivi per non dimenticare. Guida alle fonti per una storia ancora da scrivere*, a cura di Ilaria Moroni, Roma: Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, 2010.

processuali⁵. Dal 2011, grazie alla Direzione generale archivi e all'Istituto centrale per gli archivi, la Rete fruisce di un portale ad hoc nell'ambito del Sistema archivistico nazionale⁶, cui è affiancato un archivio virtuale che permette di consultare le riproduzioni digitali di atti processuali (relativi alla strage di Brescia del 28 maggio 1974, all'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, alla strage di Piazza Fontana, ecc.) e di commissioni parlamentari d'inchiesta (come quelle sulla loggia P2 o sul caso Moro)⁷.

Dal punto di vista della normativa sulla protezione dei dati personali, non rileva se i dati siano contenuti in documenti originali o in copie: ciò che conta è la qualità dei dati, ed indiscutibilmente quando un'associazione di familiari conserva la copia di un fascicolo processuale, lo indicizza e ne promuove la consultazione, sta trattando "dati personali relativi a condanne penali e a reati".

Oltre alle associazioni dei familiari, alle fondazioni e ai centri di documentazione riuniti nella Rete degli archivi per non dimenticare, possono trattare "dati personali relativi a condanne penali e a reati e a connesse misure di sicurezza" per finalità di documentazione, studio o ricerca anche altri soggetti della società civile, come ad esempio centri studi di taglio accademico, associazioni che si occupano dei diritti dei detenuti o più in generale della difesa dei diritti umani.

La scelta del legislatore europeo e nazionale di porre severe limitazioni al trattamento dei "dati personali relativi a condanne penali e a reati e a connesse misure di sicurezza" è del tutto condivisibile. Sarebbe paradossale, però, se tali limiti finissero per porre ostacoli ad enti che hanno lo scopo di promuovere la conoscenza di fenomeni criminali, al fine di contrastarli. Il GDPR affida al diritto degli Stati membri il ruolo di conciliare la protezione dei dati personali con la libertà di espressione e di informazione. Occorre dunque che l'Italia si avvalga di questa facoltà.

⁵ Ilaria Moroni, *Terrorismi e mafie: una storia ancora da scrivere #9maggio*, in "Il Mondo degli archivi", 8 maggio 2017, www.ilmondodegliarchivi.org/component/content/article?id=498:terrorismi-e-mafie-una-storia-ancora-da-scrivere-9maggio.

⁶ www.memoria.san.beniculturali.it Il Sistema archivistico nazionale – SAN è il punto di accesso unificato alle risorse archivistiche nazionali rese disponibili sul web da sistemi informativi, banche dati e strumenti di ricerca digitali sviluppati a livello nazionale, regionale e locale dallo Stato, dalle Regioni e da altri soggetti pubblici e privati.

⁷ www.fontitaliarepubblicana.it/DocTrace/.

Il problema che si solleva in queste pagine è di carattere giuridico, tuttavia non viene affrontato con l'occhio del giurista, ma dell'archivista. Per la natura della loro professione e per precisi obblighi deontologici che gli derivano da codici di condotta nazionali e internazionali⁸, gli archivisti, che nelle sale di studio degli Archivi debbono mettere in pratica quotidianamente le norme sulla consultabilità dei documenti⁹, si confrontano costantemente con i dilemmi del bilanciamento tra diritto di accesso ai documenti e diritto alla protezione dati personali, interesse pubblico alla conoscenza e tutela della dignità della persona. Al dibattito sul trattamento dei dati personali gli archivisti possono contribuire con questo bagaglio di esperienze.

Nella prima parte di questo articolo, vengono ricordati alcuni esempi di uso a fini di lucro dei dati personali sulle condanne penali, effettuati oltreoceano, al fine di ricordare al lettore quanto sia opportuno che la normativa europea a protezione dei dati personali includa severi limiti al trattamento di questa tipologia di dati. Nella seconda parte, si descrive l'attuale quadro normativo in materia (ricordando anche brevemente quale fosse la normativa prima dell'approvazione del regolamento europeo), ed infine viene illustrata in modo più articolato la proposta – già menzionata – di autorizzare i trattamenti a fini di documentazione, studio e ricerca, non solo delle riproduzioni delle sentenze, ma anche delle riproduzioni dei fascicoli processuali, con adeguate garanzie per le libertà e i diritti degli interessati.

⁸ Il Consiglio internazionale degli archivi (l'organizzazione mondiale delle istituzioni archivistiche, delle associazioni di archivisti e dei singoli archivisti, con soci da 199 paesi e territori) si è dotata nel 1996 di un *Codice internazionale di deontologia degli archivisti*; nel 2012 ha approvato i *Principi sull'accesso agli archivi*. In Italia, nel 2001 il Garante protezione dati personali approvò il *Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici*, poi divenuto all. 2 del Codice protezione dati personali, ed oggi ribattezzato *Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101* - 19 dicembre 2018.

⁹ D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, artt. 122-127.

2. Il business dei dati penali: esempi da oltreoceano

Il 30 gennaio del 2017, il Tribunale federale di Ottawa, in Canada, emise una sentenza contro il cittadino rumeno Sebastian Radulescu, proprietario di Globe24h.com, un sito che affermava di diffondere informazioni pubbliche, soprattutto governative, per finalità giornalistiche¹⁰. Il sito Globe24h.com era stato denunciato da un cittadino canadese (A.T.), dopo aver scoperto che cercando il suo nome su Google emergeva una sentenza penale che lo riguardava, posta on line dal sito Globe24h.com. Non si trattava di un caso isolato: già decine di altre persone avevano denunciato fatti analoghi all'autorità garante per la protezione dati personali canadese (Office of the Privacy Commissioner of Canada, OPCC).

In Canada vengono pubblicate on line molte più sentenze che in Italia. Il Canadian Law Information Institute (CanLII, una organizzazione senza scopo di lucro creata dalla Federazione degli ordini degli avvocati canadesi) pubblica sul proprio sito le sentenze delle corti federali e statali di ogni ordine e grado, per un totale che attualmente supera i 2 milioni e trecentomila sentenze¹¹. Il sito del CanLII non permette l'indicizzazione delle sentenze da parte dei motori di ricerca generalisti: per trovare una sentenza, occorre entrare nel sito¹².

Il sito rumeno Globe24h.com, invece, dopo aver scaricato in massa le sentenze dal sito del Canadian Law Information Institute, nel 2013 aveva iniziato a ripubblicarle sul proprio sito, rendendole ricercabili da Google e da altri motori di ricerca, così che cercando un nome di persona su Google, poteva capitare di avere tra i risultati una sentenza canadese. Avevano in tal modo iniziato a circolare sul web questioni molto personali, come divorzi o altre controversie familiari, nonché informazioni sulle condizioni di salute delle persone o altri dati sensibili e sensibilissimi contenuti nelle

¹⁰ A.T. c. Globe24h.com, 2017 CF 114 (CanLII), <<http://www.canlii.ca/t/h31qn>>. Per una breve sintesi del caso si veda: Pierre-Luc Déziel, *Le droit à l'oubli au Canada: l'affaire Globe24h et le rôle du juge dans les requêtes de déréférencement*, in *The Right to be Forgotten in Europe and Beyond / Le droit à l'oubli en Europe et au-delà*, Olivia Tambou, Sam Bourton (Eds.), Blogdroiteuropéen, Luxembourg, 2018, pp. 106-8. Available at: <https://wp.me/p6OBGR-2QK>.

¹¹ Il CanLII ospita più di 300 basi di dati, relative alle sentenze e decisioni di tribunali civili e militari, autorità indipendenti, collegi degli ordini professionali, ecc. www.canlii.org/en/databases.html.

¹² Unica eccezione è costituita dalle sentenze della Corte suprema del Canada, di cui il CanLII permette l'indicizzazione da parte di motori di ricerca esterni. Sulla linea in materia di privacy dell'Istituto si veda www.canlii.org/en/info/privacy.html.

sentenze; ben presto, quindi, diversi cittadini canadesi si rivolsero alla loro autorità garante, denunciando le attività del sito Globe24h.com.

Queste persone in genere sapevano che le sentenze in Canada sono pubbliche e pubblicate, e non si dolevano di ciò. Ciò che motivava il loro ricorso era il fatto che una ricerca casuale del loro nome su Google – effettuata magari da un compagno di scuola dei figli o da un vicino di casa – facesse emergere la sentenza che li riguardava. Si erano dunque rivolti al sito Globe24h.com chiedendo la rimozione delle sentenze che li riguardavano, sentendosi in risposta proporre due opzioni: pagare per ottenere una rapida rimozione; oppure compilare un modulo fornendo le proprie generalità, allegare la copia di un documento di identità (formalità non richieste per la rimozione a pagamento) ed attendere fino a sei mesi per la procedura gratuita di rimozione. Oltre a ciò, alcuni cittadini, dopo aver pagato, si erano resi conto che altre versioni della sentenza erano rimaste on line.

Nonostante il sito Globe24h.com sostenesse di avere finalità giornalistiche e dunque di essere protetto dalle norme a garanzia della libertà di informazione; e ricordasse che comunque pubblicava sul suo sito sentenze che erano pubbliche e già on line sul sito del Canadian Law Information Institute, il Tribunale federale canadese condannò Sebastian Radulescu per violazione della legge canadese sulla protezione dati personali¹³ e gli ordinò di rimuovere dal sito Globe24h.com tutte le sentenze canadesi, nonché di intraprendere i passi necessari per la rimozione delle sentenze dalla memoria *caches* dei motori di ricerca. Una decisione pienamente condivisibile. Il sito Globe24h.com faceva un uso dei dati penali per finalità di lucro che rasentavano l'estorsione, ed oggi non esiste più. Sono invece attivi negli Stati Uniti siti che raccolgono sistematicamente dati giudiziari su singole persone, attingendo alle banche dati pubbliche e li vendono alla propria clientela.

Negli Stati Uniti non vi è una legge federale analoga al GDPR, che protegga in modo complessivo i dati personali. Esistono diverse leggi federali relative a specifiche tipologie di dati o a specifici ambiti, come il Fair Credit Reporting Act, che dispone che le agenzie che producono rapporti sulla affidabilità delle persone dal punto di vista creditizio (*consumer reporting agency*), non possono includere informazioni

¹³ Personal Information Protection and Electronic Documents Act, SC 2000, c 5 (noto con l'acronimo PIPEDA).

risalenti oltre un certo numero di anni (10 anni per la bancarotta, in genere 7 anni per gli arresti, ecc.)¹⁴. Anche i singoli Stati hanno legiferato in materia, garantendo gradi di protezione molto diversificati¹⁵. Il quadro complessivo è di una tutela inferiore a quella di cui godiamo in Europa, come dimostra proprio il caso del trattamento dei dati relativi alle condanne penali e ai reati.

È potuta infatti emergere “un’industria privata che ripesca, vende e spesso sensazionalizza le fedine penali. Questa industria ha reso l’accesso alle informazioni sulla storia delle condanne penali di un individuo facile, economica, onnipresente e illimitata nel tempo.”¹⁶

Anche le foto dei detenuti effettuate nelle stazioni di polizia (mugshot) corredate dalle generalità del detenuto ed altre informazioni personali (compresa l’accusa che ha determinato l’arresto) sono diffuse negli Stati Uniti da un fiorire di siti commerciali. Come spiega Andrea Slane, il “modello di business” di questo genere di siti prevede che gli interessati possano – pagando – far rimuovere i dati che li riguardano. Qualche Stato proibisce queste pratiche, come la California, che nel maggio 2018 ha accusato il sito Mugshots.com di estorsione e altri reati, ma per la maggior parte degli Stati si tratta di una attività legittima.

In Italia, invece, non solo la legge – come si vedrà in dettaglio più avanti – non permette un simile uso commerciale di dati personali penali, ma anche nel caso di un loro legittimo trattamento nell’ambito di attività giornalistica, pone severi limiti all’utilizzo di foto di detenuti. Le regole deontologiche per i giornalisti, infatti, stabiliscono che “Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell’interessato”. (art. 8, c. 2).

¹⁴ Andrea Slane, *Information Brokers, Fairness, and Privacy in Publicly Accessible Information*, in “Canadian Journal of Comparative and Contemporary Law”, 2018, vol. 4, n. 1, pp. 249-291.

¹⁵ Per una panoramica sintetica, si veda Luis Acosta, *The right to respect for private life: digital challenges, a comparative-law perspective: The United States*, European Parliamentary Research Service, Brussels, 2018.

¹⁶ Alessandro Corda, *More Justice and Less Harm: Reinventing Access to Criminal History Records in* “Howard Law Journal”, 2016, vol. 60, n. 1, p. 3.

Inoltre, “Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.” (art. 8 c. 3)¹⁷.

Negli USA, più ancora che dalle tariffe sulla rimozione, osserva ancora Slane, siti che pubblicano le foto delle persone arrestate guadagnano dagli introiti pubblicitari, relativi soprattutto a due tipi di servizi on line: da un lato, servizi di rimozione o oscuramento di foto e notizie dell’arresto ed altre notizie negative, dai risultati di Google e Bing, per ricerche effettuate utilizzando un determinato nome come chiave di ricerca¹⁸; da un altro, vengono pubblicizzati siti che, a pagamento, forniscono un profilo biografico di persone comuni, compilato collazionando una varietà di dati attinti da fonti pubbliche e private, primo fra tutti gli equivalenti locali del nostro casellario giudiziale (BeenVerified.com, Peoplelooker.com, Instantcheckmate.com, ecc.)¹⁹. Ad esempio Truthfinder.com promette ai potenziali clienti di soddisfare le loro curiosità su amici, parenti e conoscenti; a pagamento, il sito – che si vanta di scandagliare anche il deep web e di recuperare persino pagine web cancellate – è pronto a fornire data di nascita, indirizzo, elenco delle proprietà immobiliari, stato di famiglia, multe, fedina penale, storia scolastica e lavorativa, nonché notizie su amici, partner sentimentali attuali e passati, e così via. Fra questi dati, quelli penali sono particolarmente apprezzati dai clienti dei siti tipo Truthfinder.com.

Come ha osservato Alessandro Corda, oggi negli Stati Uniti i controlli sulle fedine penali altrui sono diventati prassi comune. Le fedine penali sono “regolarmente passate al vaglio da potenziali datori di lavoro, padroni di casa e università, e spesso da vicini di casa, conoscenti e partner”²⁰. Prima dell’assunzione, il 90% dei datori di lavoro controlla la fedina penale dei candidati.²¹ In Italia, invece, i datori di lavoro possono accedere alla fedina penale dei lavoratori solo in casi specifici indicati dalla legge o da un provvedimento del Garante. Nell’ultima autorizzazione generale emanata, il Garante ha autorizzato i datori di lavoro al trattamento dei dati giudiziari, solo qualora sia “*indispensabile* per [...] adempiere o esigere

¹⁷ Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, 29 novembre 2018 (Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2019).

¹⁸ Si veda ad esempio www.removearrest.com/

¹⁹ Andrea Slane, *op. cit.*

²⁰ Alessandro Corda, *More Justice, op. cit.*, p. 3

²¹ Alessandro Corda, *More Justice, op. cit.*, p. 19.

l'adempimento di specifici obblighi o eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa dell'Unione europea, da regolamenti o da contratti collettivi, anche aziendali, e ai soli fini della gestione del rapporto di lavoro"²² (corsivo aggiunto). Può dare un'idea della distanza che ci separa dalle prassi di oltreoceano un caso su cui ha deliberato il Garante a maggio 2018 relativo ad una società cooperativa che gestiva magazzini di prodotti finiti (vestiario, cosmetici, ecc.), che aveva chiesto l'autorizzazione ad acquisire il certificato del casellario giudiziale dei dipendenti, perché all'interno dei depositi presso cui operava si verificavano frequenti furti. Il Garante ha negato l'autorizzazione, in quanto il trattamento sarebbe stato privo di una base giuridica, anche in considerazione del fatto che le condizioni di ammissione alla cooperativa non includevano lo "specifico requisito di onorabilità".²³

Negli Stati Uniti, l'indiscriminata diffusione dei dati relativi alle condanne penali costituisce un forte ostacolo al reinserimento sociale delle persone che hanno commesso reati, con un conseguente danno per loro stessi e per la società nel suo complesso²⁴. "Per un individuo – spiega ancora Corda – diventa pressoché impossibile lasciarsi alle spalle il proprio passato criminale."²⁵

Ben vengano, dunque, le limitazioni al trattamento dei "dati personali relativi a condanne penali e a reati e a connesse misure di sicurezza" poste dal GDPR.

²² Garante per la protezione dei dati personali, Autorizzazione n. 7/2016, *Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici* (efficace dal 1° gennaio 2017 fino al 24 maggio 2018, data di entrata in vigore del GDPR).

²³ Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento del 22 maggio 2018, n. 317. Sulla stessa linea anche altri provvedimenti del Garante sul trattamento dei dati giudiziari dei dipendenti, come il n. 267 del 15 giugno 2017.

²⁴ Alessandro Corda, *More Justice, op. cit.*, passim ?.

²⁵ Alessandro Corda, *Beyond Totem and Taboo: Toward a Narrowing of American Criminal Record Exceptionalism*, in "Federal Sentencing Reporter", 2018, vol. 30, nn. 4-5, p. 241.

3. La normativa sul trattamento a fini di documentazione e ricerca dei dati personali relativi a condanne penali e reati

Nell'Unione Europea, il GDPR protegge i cittadini da usi delle fedine penali che possono comportare rischi per i diritti e le libertà degli interessati, con l'articolo 10 (*Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati*), che recita:

“Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica”.

Le restrizioni poste dall'art. 10 non prevedono eccezioni (se non quelle previste dall'art. 85, relativo ai trattamenti a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, di cui si dirà più avanti). Si noti, a questo punto, la differenza rispetto alle restrizioni al trattamento delle “categorie particolari di dati personali” (che precedentemente il Codice protezione dati personali chiamava “dati sensibili”). L'art. 9 del GDPR vieta di trattare i dati personali che

“rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”. (c. 1)

Ma introduce ben dieci eccezioni a tale divieto, una delle quali si applica quando il trattamento è necessario “a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici” (art. 9, c. 2, lett. j). Questa espressione ricorre ripetutamente nel GDPR, perché sono previste numerose eccezioni e deroghe nel caso di trattamenti per tali finalità; in alcuni casi, è lo stesso GDPR a disciplinare le deroghe²⁶, in altri, viene invece data facoltà agli Stati membri di introdurle²⁷. Nel

²⁶ L'art. 5 prevede eccezioni ai principi della “limitazione della finalità” e della “limitazione della conservazione” nel caso i dati siano trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. Deroghe per queste tipologie di trattamenti sono previste anche dagli articoli 9 (*Trattamento di categorie particolari di dati personali*), 14 (*Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato*) e 17 (*Diritto alla cancellazione (“diritto all'oblio”)*).

²⁷ L'art. 89 accorda al diritto dell'Unione o degli Stati membri la facoltà di prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18, 19, 20 e 21 nel caso di trattamenti di dati personali “per finalità di archiviazione nel pubblico interesse” (c. 3) e ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21 nel caso di trattamenti “a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici” (c. 2).

caso del trattamento dei dati relativi alle condanne penali, invece, non vi è una previsione di deroga per trattamenti a fini archivistici o di ricerca.

Per inciso, occorre osservare che non è affatto chiaro quali archivi privati rientrino nella definizione di “archiviazione nel pubblico interesse”; comunque, come si è visto, anche se un centro studi privato venisse riconosciuto come ente che effettua “archiviazione nel pubblico interesse”, questo non lo legittimerebbe a trattare dati personali relativi a condanne penali.

I limiti posti dall’art. 10 non ostacolano la conservazione degli atti dei tribunali da parte degli Archivi di Stato; in questo caso, infatti, concorrono tutte e due le circostanze che rendono lecito il trattamento dei dati penali: a) avviene sotto il controllo dell’autorità pubblica; b) è autorizzato da una legge che prevede garanzie per i diritti e le libertà degli interessati²⁸.

Diverso è invece il caso del trattamento di copie di fascicoli processuali da parte di privati, a fini di documentazione, studio e ricerca. Per capire bene i termini del problema, è opportuno fare un passo indietro e vedere come era fino ad oggi regolata la materia.

La direttiva europea del 1995 sul trattamento dei dati personali dedicava ai dati penali il comma 5 dell’articolo 8 (*Trattamenti riguardanti a categorie particolari di dati*), che poneva restrizioni tutto sommato simili a quelle imposte dal GDPR.

“5. I trattamenti riguardanti i dati relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza possono essere effettuati solo sotto controllo dell'autorità pubblica, o se vengono fornite opportune garanzie specifiche, sulla base del diritto nazionale, fatte salve le deroghe che possono essere fissate dallo Stato membro in base ad una disposizione nazionale che preveda garanzie appropriate e specifiche. Tuttavia un registro completo delle condanne penali può essere tenuto solo sotto il controllo dell'autorità pubblica.”²⁹

²⁸ Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004) prevede infatti il versamento degli atti degli organi giudiziari agli Archivi di Stato (art. 41) e ne limita la consultabilità (art. 122).

²⁹ *Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.*

In Italia, la legge 675/1996 che recepì la direttiva europea, ammetteva il trattamento dei dati che compaiono nel casellario giudiziario “soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante”³⁰.

Sette anni dopo, il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003) – che coordinò le norme che si erano affastellate nel frattempo – presentava una definizione più articolata del tipo di dati protetti e delle misure a loro protezione; non parlava di dati relativi a condanne penali, bensì di “dati giudiziari”. Cosa si intendesse con questa espressione era definito dall’art. 4, c. 1, lett. e); si trattava in sostanza dei dati del casellario giudiziale e dell’anagrafe delle sanzioni amministrative, dei carichi pendenti e della qualità di imputato o indagato. Oggi, a seguito dell’emanazione del D.lgs. 101/2018³¹, che ha adeguato la normativa italiana al regolamento europeo protezione dati personali, questa definizione è stata abrogata, così come sono stati abrogati gli articoli 21, 22 e 27 del Codice protezione dati personali, relativi al trattamento dei dati giudiziari, perché la materia è già disciplinata dal GDPR. Ma il GDPR non reca una definizione di “dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza”. Dunque una prima differenza della regolamentazione attuale rispetto alla normativa previgente consiste nel fatto che l’oggetto della limitazione al trattamento non sono più i “dati giudiziari”, definiti in modo circostanziato, bensì i “dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza”, una espressione che sembra considerevolmente più estensiva e di cui è auspicabile vengano chiariti i confini.

Questo fatto, per inciso, ha ricadute anche sulla consultabilità dei documenti d’archivio, compresi i fascicoli processuali conservati dagli Archivi di Stato, poiché il Codice dei beni culturali esclude dalla consultazione per 40 anni “i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia

³⁰ L. 31 dicembre 1996, n. 675 *Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*, Art. 24 (*Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale*). L’art. 686 (*Iscrizione nel casellario giudiziale*) del Cpp – poi abrogato – elencava quali dati dovessero essere iscritti nel casellario giudiziario.

³¹ D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 *Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*.

di trattamento dei dati personali”³². Quindi oggi dobbiamo considerare esclusi dalla consultazione per 40 anni i “dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.” Bisogna inoltre ricordare a questo proposito che invece, ai sensi dell’art. 116 del Codice di procedura penale, i fascicoli processuali, quando sono ancora conservati negli archivi degli uffici giudiziari, possono essere consultati da “chiunque vi abbia interesse”, su autorizzazione del magistrato competente. Questo disallineamento è stato già più volte segnalato dagli archivisti, che sollecitano anche per gli atti processuali versati negli Archivi di Stato una disciplina più liberale³³.

Altra innovazione è costituita dal cambiamento dell’autorità che dovrà indicare i trattamenti consentiti, oltre a quelli autorizzati dalla legge. Il D.lgs 196/2003 consentiva il trattamento dei dati giudiziari solo se autorizzato “da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante”. Ora, invece, a seguito delle modifiche del Codice introdotte dal D. lgs. 101/2018, sarà il ministro della giustizia che – sentito il Garante – potrà per decreto autorizzare ulteriori trattamenti (D lgs. 196/2003, art. 2-octies, c. 2).

Il Garante fino al 2016 ha emanato periodicamente delle autorizzazioni di carattere generale, in cui indicava quali soggetti potessero trattare dati penali, a quali fini e in che termini. Ad esempio, venivano autorizzati gli avvocati a trattare i dati dei loro clienti, o le compagnie di assicurazione a trattare quelli relativi ai sinistri, secondo parametri ben definiti. Un capo di questo provvedimento di autorizzazione generale era dedicato alla “Documentazione giuridica”. L’autorizzazione emanata dal Garante nel 2016 così recitava:

“L’autorizzazione è rilasciata per il trattamento, ivi compresa la diffusione, di dati relativi a sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali, per finalità di informazione giuridica, ovvero di documentazione, di studio e di ricerca in campo giuridico. Il trattamento, disciplinato dagli artt. 51 e 52 del Codice, deve essere effettuato nel rispetto delle indicazioni fornite nelle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di

³² Art. 122, c. 1, lett. b), del D. lgs. 42/2004. Il successivo art. 123 però prevede la possibilità di ottenere, “per scopi storici”, l’autorizzazione alla consultazione dei documenti prima che siano maturati i termini di esclusione.

³³ Si veda da ultimo Stefano Twardzik, *La consultabilità dei documenti*, in *Archivistica. Teorie, metodi, pratiche*, Linda Giuva e Maria Guercio (a cura di), Carocci, Roma, 2014, pp. 237-261.

informazione giuridica." (deliberazione del Garante del 2 dicembre 2010, G.U. 4 gennaio 2011, n. 2)³⁴.

Venivano dunque autorizzati i trattamenti per finalità di “documentazione, studio e ricerca”, una definizione che ben si attaglia alle tipologie di trattamenti effettuati dalla Rete degli archivi per non dimenticare e da altri centri di ricerca. Però si circoscriveva l’autorizzazione al trattamento dei “dati relativi a sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali”, mentre in molti casi i centri di ricerca o le associazioni di familiari – come si è già segnalato – trattano anche copie dei fascicoli processuali. Sarebbe opportuno che il decreto di autorizzazione del ministro della giustizia superasse questo limite.

4. Garanzie per la dignità, i diritti e le libertà fondamentali della persona

Diffondere on line il contenuto di sentenze può, in certi casi, ledere la dignità e i diritti degli interessati. Per questo, l’art. 52 del Codice protezione dati personali tuttora in vigore dispone alcune misure a tutela degli interessati, che è utile ricordare brevemente prima di considerare quali garanzie siano appropriate in caso di trattamento di fascicoli processuali.

Salvo specifiche eccezioni, afferma l’art. 52, “è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali”. Le eccezioni – il cui contenuto è spiegato in modo più articolato nelle *Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica* pubblicate dal Garante – in sintesi sono le seguenti:

1) È sempre obbligatorio omettere, nelle riproduzioni delle sentenze, qualsiasi dato che permetta di identificare minori coinvolti nei provvedimenti giudiziari. Non è sufficiente omettere i nomi dei minori: occorre omettere anche informazioni quali i

³⁴ Garante per la protezione dei dati personali, Autorizzazione n. 7/2016, *Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici* (efficace dal 1° gennaio 2017 fino al 24 maggio 2018, data di entrata in vigore del GDPR), Capo VI Documentazione giuridica, art. 1.

nomi dei genitori o della scuola, che permetterebbero facilmente di risalire all'identità del minore.

2) È altrettanto protetta l'identità "delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone".

3) Resta fermo il divieto posto dall'art. 734 bis del Codice penale alla divulgazione delle generalità o dell'immagine delle vittime di violenza sessuale, senza il loro consenso.

Infine, l'art. 52 prevede la possibile omissione delle generalità degli interessati dalle riproduzioni delle sentenze, nel caso l'interessato faccia una motivata richiesta, per motivi legittimi, nei modi e tempi indicati nell'articolo. Nel caso che l'autorità che emette la sentenza accolga l'istanza di omissione delle generalità,

"all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: 'In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di...'"

Il divieto alla divulgazione di dati che permettono l'identificazione delle vittime di violenza sessuale posto dal Codice penale non è limitato al contesto della pubblicazione delle sentenze, ma incide su qualunque tipo di divulgazione, anche di tipo giornalistico, e non è limitato alle sole generalità e immagini, ma si estende anche ad informazioni che permettono di identificare la vittima "quanto meno da parte della comunità del luogo nel quale si è verificata l'azione criminosa"³⁵. Tale divieto si applica dunque, ovviamente, anche alla eventuale diffusione di riproduzioni di fascicoli processuali, a cui dovrebbe essere analogamente esteso anche l'obbligo di omettere dati che permettono l'identificazione di minori o "delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone".

Nel caso di trattamento a fini di documentazione, studio e ricerca delle riproduzioni dei fascicoli processuali, le norme a garanzia dei diritti degli interessati previste per la pubblicazione delle sentenze sono necessarie ma non sufficienti, perché i fascicoli processuali spesso contengono molte informazioni che non rivestono interesse pubblico, compreso dati su terzi coinvolti a vario titolo nel procedimento giudiziario; possono inoltre più facilmente contenere dati personali di natura

³⁵ Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento del 25 luglio 2018, n. 432.

sensibile o sensibilissima, come ad esempio certificati medici o analisi del DNA.³⁶ Vale la pena di ricordare, per inciso, che il Codice protezione dati personali vieta tassativamente la diffusione dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute (art. 2-septies, c. 8); la Cassazione ha stabilito che tale divieto prevale rispetto alle disposizioni dell'art. 52 in merito alla pubblicazione delle sentenze³⁷.

Allo scopo di offrire adeguate tutele ai diritti e alle libertà degli interessati, si può fare ricorso a misure già presenti nel Codice protezione dati personali e in primo luogo alla distinzione tra comunicazione e diffusione (art. 2-ter, c. 4, lett. a) e b)). Con la prima, s'intende "il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato (...)" (come avviene, ad esempio, nelle sale di consultazione di un archivio); con la seconda, s'intende "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati (...)" (come avviene quando si pubblica una informazione in un libro o in rete). Autorizzare il trattamento delle copie dei fascicoli processuali da parte di un centro studi, non vuol dire autorizzare a diffonderne indiscriminatamente tutti i contenuti *urbi et orbi*. A seconda dei casi, si può prevedere che le riproduzioni dei documenti processuali siano consultabili solo in situ; o siano pubblicate on line con accorgimenti tecnici che ne impediscano la indicizzazione da parte dei motori di ricerca; o si può prevedere che siano pubblicate in aree dei siti web accessibili solo agli utenti registrati.

Anche il Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede norme a tutela delle persone a cui si riferiscono i dati personali contenuti nei documenti d'archivio ed in primis norme sulla consultabilità dei documenti. Tali norme però si applicano ai documenti conservati negli archivi dello Stato e degli enti pubblici, nonché negli archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante³⁸; gli

³⁶ Ilaria Moroni e Michele di Sivo hanno fornito esempi in tal senso nei loro interventi alla giornata di studi: "La conservazione archivistica nell'era del GDPR: il nodo degli archivi privati e dei dati penali" (Roma, 30 gennaio 2019): www.icar.beniculturali.it/index.php?id=374.

³⁷ Il caso riguardava una persona che non aveva fatto domanda, ai sensi dell'art. 52, perché venissero omessi i suoi dati identificativi dalla pubblicazione di una sentenza, ma dopo la pubblicazione della sentenza che lo riguardava era ricorso in giudizio perché conteneva informazioni relative alla sua salute. La Cassazione ha affermato che "l'art. 22 Codice Privacy afferma il principio generale per cui i dati sensibilissimi, e specificamente quelli idonei a rivelare lo stato di salute, non possono essere diffusi. Tale indicazione, che non pare ammettere eccezioni, supera il punto di equilibrio indicato dall'art. 52" (Cass. civ., sez. I, 20 maggio 2016, n. 10510).

³⁸ D. lgs. 196/2003, art. 103. D. lgs. 42/2004, artt. 122-127. Il c. 3 dell'art. 127 contiene un rinvio al c. 3 dell'art. 123 che sembra far intendere che anche agli archivi non dichiarati si applichino le norme

archivi privati costituiti da documenti in copia, di cui esistono altrove gli originali, non hanno motivo di essere dichiarati di interesse storico particolarmente importante³⁹ e quindi nella maggior parte dei casi le riproduzioni dei fascicoli processuali conservate dalle associazioni di familiari o da centri studi sono fuori dal campo di applicazione della norma.

Per gli Archivi di Stato e degli enti pubblici e per gli archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, la legge – oltre ad escludere dalla consultazione per 40 anni, come si è già visto, i dati personali relativi a condanne penali e reati e connesse misure di sicurezza – prevede l'esclusione dalla consultazione per 40 anni dei documenti contenenti dati sensibili e per 70 anni di quelli contenenti dati "idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare" (salvo possibile autorizzazione anticipata alla consultazione, che viene concessa sulla base del progetto di ricerca)⁴⁰. Il decreto del ministro della giustizia, nell'autorizzare il trattamento delle riproduzioni dei fascicoli processuali a scopo di documentazione, studio e ricerca, potrebbe estendere a tali riproduzioni le norme sulla consultabilità che si applicano ai documenti conservati negli Archivi di Stato.

Un altro prezioso strumento per salvaguardare i diritti degli interessati, tutelando allo stesso tempo la libertà di espressione che include "la libertà di ricevere o di comunicare informazioni"⁴¹ sono le *Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica*, allegate al Codice protezione dati personali, che gli assegna un ruolo molto importante; infatti "Il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche (...) costituisce

sulla consultabilità, ma è un errore materiale già segnalato da Paola Carucci, *Consultabilità dei documenti e tutela dei dati personali. Tutela del diritto d'autore e di immagine*, in Paola Carucci e Mariella Guercio, *Manuale di archivistica*, Carocci, Roma, 2008, p. 175, e da Stefano Twardzik, *op.cit.*, pp. 242-43.

³⁹ La dichiarazione di interesse storico un provvedimento emesso dalle Soprintendenze archivistiche, ai sensi dell'art. 13 del Codice dei beni culturali, d. lgs. 42/2004, da cui discendono per il proprietario obblighi di conservazione ed altri oneri e onori.

⁴⁰ Artt. 122 - 127 del D.lgs. 42/2004. Sulla autorizzazione anticipata alla consultazione decide il Ministero dell'interno, udita la Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, di cui fanno parte, tra gli altri, un docente universitario di storia, il soprintendente dell'Archivio centrale dello Stato, e un rappresentante del Garante.

⁴¹ *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, art. 11; tra i diritti fondamentali tutelati dalla Carta è inclusa la "Protezione dei dati di carattere personale" (art. 8).

condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali”⁴².

Le Regole impongono precisi obblighi sia a chi conserva e gestisce gli archivi, sia a chi accede “per scopi storici a documenti contenenti dati personali, anche per finalità giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero” (art. 2). Tanto gli uni quanto gli altri hanno il dovere di trattare i dati personali in modo da garantire la dignità delle persone a cui si riferiscono. Inoltre “L’utente può diffondere i dati personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono la dignità e la riservatezza delle persone.” (art. 11, c. 4). Allo stesso tempo, le Regole deontologiche affermano che “L’interpretazione dell’utente, nel rispetto del diritto alla riservatezza, del diritto all’identità personale e della dignità degli interessati, rientra nella sfera della libertà di parola e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite.” (art. 11, c.1). In breve, le Regole deontologiche sono state in grado di trovare un buon punto di equilibrio tra diversi interessi costituzionalmente tutelati, ed offrono solide garanzie a tutela degli interessati, senza comprimere irragionevolmente il diritto alla ricerca. Ad archivisti ed utenti degli archivi privati utilizzati per scopi storici è fatto obbligo di osservare le Regole deontologiche, anche se l’archivio non è stato dichiarato di interesse storico particolarmente importante⁴³. Sembrerebbe comunque opportuno ribadire l’obbligo dell’osservanza delle Regole deontologiche da parte di centri studi o associazioni di familiari autorizzati al trattamento dei dati personali penali.

Alle associazioni di familiari che conservano copie di atti processuali e altri documenti relativi a mafia o terrorismo si attagliano senz’altro le *Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica*. Per quanto riguarda i loro utenti, però, il quadro è più complesso, perché l’attività di ricerca sotto alcuni punti di vista è disciplinata da queste stesse regole deontologiche che si applicano a chi consulta archivi sia

⁴² Art. 2-quater, c. 4, del D lgs. 196/2003.

⁴³ D. lgs 42/2004, art. 127, comma 3.

pubblici che privati⁴⁴, mentre da altri punti di vista è disciplinata dalle regole deontologiche per l'attività giornalistica.

Occorre considerare, a questo proposito, che il GDPR ha esteso le deroghe finalizzate a bilanciare la protezione dei dati personali con la libertà di espressione. Mentre la direttiva 95/46/CE (e di conseguenza anche la normativa nazionale) prevedeva deroghe solo nel caso di trattamenti per scopi giornalistici o di "espressione artistica o letteraria" (art. 9), il GDPR prevede deroghe anche in caso di "espressione accademica" (art. 85). Cosa si intenda esattamente con questa locuzione non è chiaro, perché non viene definita; e ancor meno chiari sono i confini tra i trattamenti a fini di ricerca storica e quelli a scopo di "espressione accademica".

L'inclusione nel GDPR della deroga a favore della "espressione accademica" sembra sia stata il frutto di una battaglia condotta dal mondo accademico britannico, ed in particolare dallo Economic and Social Research Council (ESRC) e da Wellcome Trust⁴⁵. Una delle voci più attive è stata quella del giurista dell'università di Oxford David Erdos, che ha denunciato come fosse paradossale che le deroghe a tutela della libertà di espressione della direttiva 95/46/CE permettessero il trattamento dei dati sensibili e penali da parte di chi scriveva sui tabloid (in quanto attività giornalistica), ma non da parte di scienziati sociali che producevano ponderosi saggi su riviste accademiche⁴⁶.

In esecuzione dell'art. 85 del GDPR, il D.lgs. 196/2003 – novellato dal D. lgs 101/2018 – oggi dunque permette il trattamento di dati personali penali non solo

⁴⁴ Ai sensi dell'art. 126, c. 3 del D.lgs. 22/01/2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, "La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali è assoggettata anche alle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali." L'art. 127 c. 3, estende l'applicazione di questa norma anche agli "archivi privati utilizzati per scopi storici" non dichiarati di interesse storico particolarmente importante.

⁴⁵ Questa battaglia è ricordata nel documento *British Academy and ESRC press for shields for Humanities and Social Science Scholarship as UK Implements the new EU General Data Protection Regulation (GDPR)*, 13 luglio 2017, on line sul sito della British Academy.

⁴⁶ David Erdos, *Freedom of Expression Turned On Its Head? Academic Social Research and Journalism in the European Privacy Framework*, in "Public Law", 2013, n. 1, pp. 52-73. David Erdos, *From the Scylla of Restriction to the Charybdis of Licence? Exploring the scope of the "special purposes" freedom of expression shield in European data protection* in "Common Market Law Review", 2015, vol. 52, n. 1, pp. 119-153. Più di recente, Erdos è tornato su questo tema in una conferenza su "The impact of the GDPR in academic research", nell'ambito del convegno "The Impact of the GDPR in Higher Education" (Imperial College London, 22 June 2017); l'intervento di Erdos è disponibile on line sia in video che in trascrizione.

per scopi giornalistici, ma anche quando “finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’*espressione accademica*, artistica e letteraria”. (art. 136, c. 1, lett. c; corsivo aggiunto).

In questi casi, è permesso il trattamento dei dati sensibili (le “categorie particolari di dati” di cui all’art. 9 del GDPR) e dei “dati personali relativi a condanne penali e a reati e a connesse misure di sicurezza” anche senza il consenso dell’interessato, purché nel rispetto delle regole deontologiche relative all’attività giornalistica (art. 137, c. 1).

Tali regole deontologiche, secondo il Codice, sono relative non solo ad attività giornalistiche, ma anche ad “altre manifestazioni del pensiero”⁴⁷. Tuttavia è previsto che siano adottate dall’Ordine nazionale dei giornalisti ed il testo delle regole attualmente in vigore sembra riferirsi solo all’attività giornalistica. Il Garante stesso ne auspica l’aggiornamento⁴⁸ e sarebbe opportuno che —aggiornandole —si prevedessero norme più esplicitamente relative ai trattamenti a fine di “espressione accademica” e/o si chiarisse in che misura le disposizioni si applicano anche all’attività di ricerca nelle scienze umane e sociali.

Ad esempio, le Regole deontologiche dispongono che “Il giornalista che raccoglie notizie” per trattare dati personali

“rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l’esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell’informativa”⁴⁹ (art. 2, c. 1).

Questa norma si applica anche nel caso di osservazione partecipante o di intervista condotta nel corso di una ricerca sociologica o antropologica? La domanda si pone anche perché, a differenza delle regole deontologiche per giornalisti, quelle per archivisti e storici prevedono regole più stringenti per ciò che concerne la raccolta

⁴⁷ Nell’ambito del titolo XII *Giornalismo, libertà di informazione e di espressione*, il Capo II, che include l’art. 139 relativo alle regole deontologiche, reca la rubrica *Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche e ad altre manifestazioni del pensiero*.

⁴⁸ Si vedano le considerazioni in premessa alla Regole.

⁴⁹ Ci si riferisce alle informazioni che il titolare del trattamento dei dati personali è tenuto a fornire all’interessato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

di fonti orali: “In caso di trattamento di fonti orali, è necessario che gli intervistati abbiano espresso il proprio consenso in modo esplicito, eventualmente in forma verbale”. (art. 8, c. 1)

La revisione delle regole deontologiche potrà chiarire questi interrogativi. Sarà opportuno che le associazioni rappresentative degli studiosi di scienze umane e sociali si attivino per partecipare alle consultazioni in materia che il Garante attiverà⁵⁰.

5. Conclusioni

Nell’era di internet, è necessario garantire alle persone il controllo sui dati che li riguardano, al fine di tutelare il libero sviluppo della persona umana. Per questo, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea include uno specifico articolo sulla protezione dei dati personali (art. 8). Allo stesso tempo, la Carta protegge la libertà di espressione, che include il diritto a ricevere informazioni (art. 11), nonché la ricerca e la “libertà accademica” (art. 13).

Il GDPR affida al diritto degli Stati membri il compito di conciliare questi diversi diritti. In Italia, abbiamo già strumenti utili a conciliare la protezione dei dati personali con la libertà di espressione e di ricerca, primi fra tutti le regole deontologiche allegate al Codice per la protezione dei dati personali.

Uno degli ambiti in cui il GDPR affida agli Stati membri un compito specifico di regolamentazione è il trattamento dei “dati personali relativi a condanne penali e a reati e a connesse misure di sicurezza”, legittimo solo se autorizzato dal diritto degli Stati membri. La *ratio* della norma è proteggere le persone da usi di tali dati di carattere discriminatorio, estorsivo, o che impediscono il reinserimento sociale di chi ha pagato il proprio debito con la giustizia, e così via. Il pericolo di usi inappropriati dei dati personali penali è alto, come gli esempi statunitensi dimostrano, e giustifica pienamente la severità della norma.

⁵⁰ “Lo schema di regole deontologiche è sottoposto a consultazione pubblica per almeno sessanta giorni” (art. 2-quater, c. 2, del D. lgs 196/2003).

La finalità della norma non è, però, scoraggiare l'attività di organizzazioni della società civile che promuovono la conoscenza dei fenomeni criminali, al fine di combatterli, o che sostengono le battaglie per ottenere giustizia condotte dalle vittime di crimini. È quindi ragionevole chiedere che il ministro della giustizia autorizzi i trattamenti di dati personali penali da parte di questo genere di organizzazioni e per queste tipologie di finalità. Già esistono gli strumenti per assicurare che i trattamenti di dati personali siano effettuati garantendo il rispetto della dignità, dei diritti e della libertà delle persone a cui si riferiscono i dati, basta prevederne l'applicazione anche in questo ambito.

Bibliografia

Nota: I siti web e documenti on line citati erano tutti consultabili il 3 febbraio 2019.

Acosta Luis, *The right to respect for private life: digital challenges, a comparative-law perspective: the United States*, European Parliamentary Research Service, Brussels, 2018.

British Academy and ESRC press for shields for Humanities and Social Science Scholarship as UK Implements the new EU General Data Protection Regulation (GDPR), 13 luglio 2017, www.thebritishacademy.ac.uk/news/british-academy-and-esrc-press-shields-humanities-and-social-sciences-new-eu-data-protection.

Canada Federal Court (Ottawa), *A.T. vs. Globe24h.com and Sebastian Radulescu*, 2017 CF 114 (CanLII), canlii.ca/t/h31qn.

Carucci Paola, *Consultabilità dei documenti e tutela dei dati personali. Tutela del diritto d'autore e di immagine*, in Paola Carucci e Mariella Guercio, *Manuale di archivistica*, Carocci, Roma, 2008, pp. 165-184.

Cassazione civile, sez. I, sentenza 20 maggio 2016, n. 10510.

Corde Alessandro, *Beyond Totem and Taboo: Toward a Narrowing of American Criminal Record Exceptionalism*, in "Federal Sentencing Reporter", 2018, vol. 30, nn. 4-5, pp. 241-251.

Corde Alessandro, *More Justice and Less Harm: Reinventing Access to Criminal History Records* in "Howard Law Journal" 2016, vol. 60, n. 1, pp. 1-60.

Déziel Pierre-Luc, *Le droit à l'oubli au Canada: l'affaire Globe24h et le rôle du juge dans les requêtes de déréférencement*, in *The Right to be Forgotten in Europe and Beyond / Le droit à l'oubli en Europe et au-delà*, Olivia Tambou, Sam Bourton (Eds.), Blogdroiteuropéen, Luxembourg, 2018, pp. 106-8. Liberamente accessibile alla url: wp.me/p60BGR-2QK.

Erdo David, *Freedom of Expression Turned On Its Head? Academic Social Research and Journalism in the European Privacy Framework*, in "Public Law", 2013, n. 1, pp. 52-73.

Erdo David, *From the Scylla of Restriction to the Charybdis of Licence? Exploring the scope of the "special purposes" freedom of expression shield in European data protection*, in "Common Market Law Review", 2015, vol. 52, n. 1, pp. 119-153.

Garante per la protezione dei dati personali, Autorizzazione n. 7/2016, *Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici*, 15 dicembre 2016.

Garante per la protezione dei dati personali, *Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica*, 2 dicembre 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2011).

Garante per la protezione dei dati personali, *Provvedimento* 15 giugno 2017, n. 267.

Garante per la protezione dei dati personali, *Provvedimento* 22 maggio 2018, n.317.

Garante per la protezione dei dati personali, *Provvedimento* 25 luglio 2018, n. 432.

International Council on Archives, *Code of Ethics*, Adopted by the General Assembly in its XIIIth session in Beijing (China) on 6 September 1996.

International Council on Archives, *Principles of Access to Archives*, Adopted by the AGM on August 24, 2012.

Moroni, Ilaria, *Terrorismi e mafie: una storia ancora da scrivere #9maggio*, in "Il Mondo degli archivi", 8 maggio 2017, www.ilmondodegliarchivi.org/component/content/article?id=498:terrorismi-e-mafie-una-storia-ancora-da-scrivere-9maggio.

Rete degli archivi per non dimenticare. Guida alle fonti per una storia ancora da scrivere, Ilaria Moroni (a cura di), Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, Roma, 2010.

Slane Andrea, *Information Brokers, Fairness, and Privacy in Publicly Accessible Information*, in "Canadian Journal of Comparative and Contemporary Law" 2018, vol. 4, n. 1, pp. 249-291.

Twardzik Stefano, *La consultabilità dei documenti*, in *Archivistica. Teorie, metodi, pratiche*, Linda Giuva e Maria Guercio (a cura di), Carocci, Roma, 2014, pp. 237-261.

LE FONTI GIUDIZIARIE NELLO STUDIO DELLE MAFIE. RIFLESSIONI PER UN DIBATTITO

Ombretta Ingrassi

Title: The judiciary sources in mafia studies. Reflections for a debate

Abstract

The article deals with the use of judicial sources in the study of Mafias, by offering some observations, in order to stimulate a debate on an issue that so far has not been systematically analysed within social sciences. First of all, it explores the reasons for the lack of a specific reflection on the use of judicial sources in the study of the mafias within social sciences; afterwards, it underlines the importance of using non-anonymized personal data in the study of the mafia phenomenon; finally, in the conclusions, it maintains that, in the field of researches on mafias and corruption, it is more important the right to memory rather than the right to privacy.

Keywords: mafias, judiciary sources, memory, privacy, oblivion

L'articolo propone alcune riflessioni sull'utilizzo delle fonti giudiziarie nello studio delle mafie, al fine di avviare un dibattito su una questione che finora non è stata analizzata in modo sistematico nell'ambito delle scienze sociali. Si interroga, dapprima, sulle ragioni della mancanza di una riflessione specifica sull'uso delle fonti giudiziarie nello studio delle mafie; successivamente, mette in luce la fecondità e il valore di un utilizzo non anonimizzato dei dati personali nello studio del fenomeno mafioso; infine, nelle conclusioni, sostiene la necessità di spostare, nell'ambito delle ricerche su mafie e corruzione, il peso della bilancia verso il diritto alla memoria a discapito di quello alla privacy.

Parole chiave: mafia, fonti giudiziarie, memoria, privacy, oblio

1. Premessa

In questo articolo vengono proposte alcune riflessioni sull'utilizzo delle fonti giudiziarie nello studio delle mafie, al fine di avviare un dibattito su una questione che finora non è stata analizzata in modo sistematico nell'ambito delle scienze sociali. Lo spunto nasce dalla partecipazione a un convegno promosso dalla Direzione generale archivi del Ministero per i beni e le attività culturali, Istituto centrale per gli archivi e l'Associazione nazionale archivistica italiana, che si è tenuto alla fine di gennaio del 2019 presso il Ministero per i beni e le attività culturali, sui possibili effetti del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR) sulla conservazione negli archivi e sull'accessibilità e il trattamento dei dati personali¹. Si tratta di un tema che è particolarmente rilevante per chi studia le mafie. Quest'ultime, infatti, richiedono, considerata la segretezza che per definizione le contraddistingue, l'inevitabile ricorso da parte dei ricercatori ai documenti giudiziari e ai dati personali in essi contenuti.

Riflettendo sull'impatto che eventuali restrizioni e limitazioni di accesso e utilizzo dei dati penali potrebbero generare sulle attività di ricerca riguardanti le mafie e la corruzione, occorre sottolineare che gli atti giudiziari sono accessibili, secondo quanto espresso dall'articolo 116 (Copie, estratti e certificati) del codice di procedura penale che recita:

“1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti. 2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza. 3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'art. 114”²

¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile del 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

² Art. 114 (Divieto di pubblicazione di atti e di immagini) - 1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto. 2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. 3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni.

In secondo luogo, è opportuno notare che il problema dell'accessibilità sorge quando dagli uffici giudiziari i documenti vengono trasferiti all'Archivio di Stato, rendendo il materiale non più consultabile per quarant'anni (art. 122 del Codice dei beni culturali d. lsg. 42/2004)³.

Durante il convegno, dalle relazioni degli archivisti (si veda il contributo di Barreca pubblicato in questo numero) e dei rappresentanti dell'ufficio del Garante della privacy è emerso che il GDPR potrà avere delle ripercussioni negative sul lavoro di chi conduce ricerche sui temi che necessitano di usare dati personali relativi a condanne penali, a causa dei limiti che il Regolamento pone al trattamento dei dati penali nell'art.10, il quale recita:

“Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica”.

A ciò si aggiunge il problema dell'eventuale estensione dei documenti esclusi dalla consultabilità che potrebbe implicare il GDPR, non prevedendo una definizione precisa di “dati giudiziari” o di “dati di natura penale”.

L'esigenza di stimolare la comunità degli studiosi ad affrontare questa questione ha origine, inoltre, nella constatazione che nel dibattito sociologico non si è avviata una riflessione né sui rischi specifici insiti nel GPRD per quanto riguarda l'utilizzabilità dei dati personali (relativi a dati penali), né più in generale sui problemi che la natura istituzionale delle fonti giudiziarie solleva in termini metodologici e quindi epistemologici. A differenza della storiografia che, facendo tradizionalmente ricorso alle fonti giudiziarie, da un lato ha messo in luce i meriti e i limiti che queste risorse di conoscenza pongono⁴, dall'altro ha affrontato il nodo del rapporto tra verità

³ Benedetta Tobagi, *Le fonti giudiziarie*, scaricato il 10 dicembre al seguente link http://www.memoria.san.beniculturali.it/c/document_library/get_file?uuid=e45d0397-580e-4d33-bb25-71e02dbc3174&groupId=11601

⁴ Carlo Ginzburg, *Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500*, Einaudi, Torino, 2009 (prima edizione 1976).

storica e verità giudiziaria,⁵ ci sembra che nella sociologia la riflessione sulle criticità di questo tipo di fonti rimanga marginale.

In queste riflessioni, dunque, dapprima ci interrogheremo sulle ragioni della mancanza di una riflessione sistematica in ambito sociologico sull'uso delle fonti giudiziarie nello studio delle mafie; successivamente, metteremo in luce la fecondità e il valore di un utilizzo non anonimizzato e al contempo responsabilizzato dei dati personali nello studio del fenomeno; e, nelle conclusioni, sosterremo la necessità di spostare, nell'ambito delle ricerche su mafie e corruzione, il peso della bilancia verso il diritto alla memoria a discapito di quello alla privacy.

2. Sociologia, mafie e fonti giudiziarie

Nel panorama sociologico non mancano approfondite ricostruzioni dei paradigmi teorici che hanno attraversato lo studio delle mafie, a partire dalla rassegna di alcuni testi classici, che sono stati fonte del discorso pubblico antimafioso, e dalla sistematizzazione dei modelli interpretativi del fenomeno mafioso che hanno attraversato le diverse discipline delle scienze sociali, per giungere a più recenti e articolate rassegne critiche degli studi sociologici sulle mafie⁶. Tuttavia, in questi lavori di ricostruzione della letteratura sulle mafie la questione delle fonti rimane in sottofondo.

⁵ Carlo Ginzburg, *Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri*, Torino, Einaudi, 1991; Paolo Pezzino, *Le fonti giudiziarie per lo studio della storia contemporanea*, Intervento presentato al seminario "Dei delitti e delle pene. Conservazione e valorizzazioni delle fonti giudiziarie per la storia contemporanea", organizzato dall'Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea (Iveser) e dalla Regione Veneto, Sezione Beni culturali, in collaborazione con Università Ca' Foscari di Venezia, nei giorni 6 e 13 ottobre 2014; Giorgio Resta e Vincenzo Zeno-Zencovich (a cura di), *Riparare Risarcire Ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012.

⁶Nando dalla Chiesa, *Contro la mafia. I testi classici*, Einaudi, Torino 2010; Umberto Santino, *Dalla mafia alle mafie. Scienze sociali e crimine organizzato*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2009; Marco Santoro, *The Mafia and the Sociological Imagination*, in "Sociologica. Italian Journal of Sociology", 2011, 2; Marco Santoro, *Introduzione*, in Marco Santoro (a cura di), *Riconoscere le mafie. Cosa sono, come funzionano, come si muovono*, il Mulino, Bologna, 2015, pp.

Anche nelle riflessioni di carattere metodologico, rintracciabili a macchia di leopardo nei singoli studi, poco spazio è dedicato a considerazioni critiche sulle fonti giudiziarie⁷.

Questa mancanza di riflessione specifica sulle fonti giudiziarie si può probabilmente ricondurre al fatto che esse rappresentano una risorsa abbastanza nuova per i sociologi. Ciò per due ordini di motivi. Il primo attiene alla domanda di documenti giudiziari e il secondo all'offerta. Le ricerche a carattere empirico sul fenomeno mafioso sono relativamente recenti nell'ambito della scienze sociali, se si escludono alcuni tra i lavori più noti di studiosi stranieri, quali Henner Hess, Anton Blok e i coniugi Schneider, risalenti agli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso⁸. Di conseguenza la domanda sul piano delle fonti è stata moderata in passato ed è cresciuta parallelamente all'interesse scientifico per il tema, ovvero negli ultimi trent'anni⁹.

Il secondo motivo riguarda l'offerta di questo tipo di fonti¹⁰. Per quanto riguarda Cosa nostra, ad esempio, la produzione è aumentata a partire dalla metà degli anni Ottanta, ovvero dal maxiprocesso di Palermo che nella storia giudiziaria della mafia siciliana ha segnato uno spartiacque, avendo portato a processo per la prima volta l'intera organizzazione grazie al nuovo strumento penale del 416bis, inserito nel codice penale nel 1982. In sostanza la mafia siciliana da impunita è, infatti, diventata imputata¹¹. Dagli anni Novanta in poi i processi nei confronti della criminalità organizzata sono diventati sempre più frequenti e i materiali accumulati sempre più voluminosi, con il conseguente aumento della documentazione prodotta. A questo

⁷ Non possiamo, per motivi di spazio, riprendere in questa sede le diverse osservazioni metodologiche, che sono state avanzate, in ogni singolo studio, in riferimento alle fonti giudiziarie. Per le interessanti e ancora attuali considerazioni sulla questione più generale delle fonti, segnaliamo il saggio di Alessandra Dino del 2006, dedicato specificatamente ai problemi metodologici che pongono gli studi sulle mafie. Alessandra Dino, *Confini e dimensioni del crimine mafioso: alcuni problemi metodologici*, in Alessandra Dino (a cura di) *La violenza tollerata. Mafia, poteri, disobbedienza*, Mimesis, Milano, 2006.

⁸ Herman Hess, *Mafia*, Laterza, Roma-Bari, 1973 (ediz. orig. 1970); Anton Blok, *La mafia in un villaggio siciliano (1860-1960)*, Einaudi, Torino, 1986 (ediz. orig. 1974); Jane Schneider, Peter Schneider, *Culture and Political Economy in Western Sicily*, Elsevier, 1976.

⁹ Tra i primi lavori di natura prettamente sociologica in cui è presente un ampio riferimento alle fonti di natura giudiziaria si ricorda Pino Arlacchi, *La mafia imprenditrice*, Il Mulino, Bologna, 1983.

¹⁰ Occorre ricordare che la ricerca storica sulle mafie, invece, è stata molto più propensa a lavorare sul materiale di archivio e sulle fonti di polizia, tra cui si ricorda uno degli ultimi contributi a riguardo: Umberto Santino, *La mafia dimenticata*, Melampo, Milano, 2018.

¹¹ Giuseppe Di Lello, *Giudici*, Sellerio, Palermo, 1994.

cambiamento ha senz'altro concorso l'avanzamento tecnologico degli strumenti d'indagine e una nuova generazione di magistrati che non mostrava l'inerzia e la complicità di una parte della magistratura del passato¹².

Inoltre, le fonti giudiziarie sono diventate più accessibili e più fruibili grazie alle nuove tecnologie che ne hanno enormemente facilitato la diffusione.

La sproporzione tra la mole di materiale giudiziario a disposizione, l'ampia diffusione degli atti processuali - non solo tra gli studiosi, ma anche tra gli studenti, gli attivisti antimafia e ovviamente i giornalisti¹³ - e la scarsa sistematicità di una riflessione metodologica sul loro uso pone l'urgenza di sviluppare degli strumenti di lettura critica degli atti processuali. Questa esigenza si dischiude in modo evidente soprattutto se si intende la fonte giudiziaria non tanto nella sua qualità di "contenitore" di materiale grezzo, vale a dire di altre fonti primarie - quali intercettazioni telefoniche e ambientali, pizzini, lettere, etc.- , ma piuttosto come fonte che esprime il punto di vista sia del suo autore (magistrati) e di chi l'ha coadiuvato a produrla (forze dell'ordine), sia degli attori che popolano il rito del processo, specialmente nella fase più composita e animata del dibattimento. Nella funzione di contenitori, le fonti giudiziarie sono "innocue", anzi rappresentano delle miniere straordinarie di pezzi di informazioni che, combinati ad altri pezzi provenienti da altri tipi di fonti, come ad esempio quelle orali, permettono di comporre il quadro più ampio della realtà sociale esaminata. Ma le fonti giudiziarie, prima di essere un pozzo da cui attingere per conoscere e ascoltare gli attori mafiosi, sono ovviamente dei documenti a sé, e vanno analizzati come tali, interrogandosi rispetto al loro autore e al contesto in cui sono stati prodotti. La fonte giudiziaria è sempre l'esito di una specifica interpretazione della legge da parte degli esponenti dell'autorità giudiziaria che sono influenzati dalle precomprensioni che sviluppano nel corso della loro esperienza di vita e dal contesto sociale e culturale in cui sono

¹² Sulla complicità della magistratura soprattutto giudicante si veda la relazione della Commissione Pafundi, citata in Nicola Tranfaglia, *Mafia, politica, e affari 1943-2008*, Laterza, Roma-Bari, 2008, e la ricostruzione di Giuseppe Di Lello, *Giudici*, Sellerio, Palermo, 1994. Si veda anche Attilio Bolzoni, Giuseppe D'Avanzo, *La giustizia è cosa nostra*, Glifo edizioni 2018 (prima edizione Mondadori 1995); sull'impatto della nuova generazione di magistrati cfr. Nando dalla Chiesa, *op.cit.*

¹³ Basti pensare, tra tanti esempi, all'utilizzo di queste fonti anche in un genere letterario a metà strada tra il reportage giornalistico e la fiction letteraria come quello inaugurato da *Gomorra* di Roberto Saviano.

calati¹⁴. A ciò occorre aggiungere, poi, che si tratta di fonti che risentono fortemente di quello che il sociologo francese Pierre Bourdieu ha definito “pensiero di Stato”: esse, cioè, riflettono tutta “una serie di principi nascosti, invisibili, dell’ordine sociale e insieme del dominio” che contribuisce ad alimentare una visione del fenomeno strettamente dipendente da categorie istituzionali che non è detto siano necessariamente neutrali¹⁵. È per questo motivo che le fonti giudiziarie non vanno lette passivamente, ma con cautela e in modo critico, recependone i contenuti e mettendole a confronto con altre fonti e altri punti di vista.

3. La rilevanza dei dati personali non anonimizzati nello studio delle mafie

La “concessione” di utilizzare dati personali relativi a dati penali in forma anonimizzata o pseudo-anonimizzata, prevista dal GDPR, che in taluni contesti di trattamento può essere una soluzione accettabile, non ci sembra una strada percorribile nelle ricerche sul fenomeno mafioso, in quanto porrebbe dei limiti di tipo conoscitivo abbastanza importanti.

Mentre per altri temi trattati dalle ricerche sociali i dati personali non sono particolarmente rilevanti, ovvero l’anonimizzazione o pseudo-anonimizzazione non hanno delle particolari ricadute sulle pratiche di ricerca e sui loro esiti, poiché in linea generale interessano informazioni riguardanti il ruolo sociale ricoperto da una data persona e le sue caratteristiche socio-demografiche, nel caso dei temi affrontati dalla sociologia della criminalità organizzata anonimizzare comporta dei problemi sul piano dell’analisi. Esplicitare il nome e cognome di soggetti coinvolti in vicende di mafia ai fini della ricerca risulta importante per una serie di motivi. In primo luogo, permette di ricostruire gli alberi genealogici dei membri delle organizzazioni mafiose, che sono fondamentali per la comprensione del fenomeno. Nella maggior

¹⁴ Il concetto di precomprensione è centrale nel filone di studi dell’ermeneutica giuridica. Francesco Viola, *Ermeneutica filosofica, pluralismo e diritto*, in “Etica & Politica”, 2006, 1.

¹⁵ Bourdieu elabora il concetto di “pensiero di Stato” nel corso delle lezioni tenute al Collège du France tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta: cfr. Pierre Bourdieu, *Sullo Stato*, Feltrinelli, Milano, 2013.

parte dei casi le associazioni mafiose presentano una struttura di tipo familiare. Non solo nella 'ndrangheta vi è una corrispondenza tra famiglia di sangue e "famiglia di mafia" - in questa associazione infatti il nome della 'ndrina, il nucleo base dell'organizzazione, è dato dal cognome del capo, il cosiddetto capobastone, e non dalla zona che il gruppo controlla - ma anche in Cosa nostra, nella Camorra e in alcune mafie straniere, come ad esempio quella di origine albanese,¹⁶ le cosche e i clan sono composti da membri che hanno dei rapporti di parentela tra loro. La ricostruzione delle genealogie familiari ha un indubbio valore nella comprensione dei network criminali e sociali e nella trasmissione generazionale degli spazi di potere¹⁷.

Inoltre, l'uso dei dati in forma non anonima, permette di contestualizzare il più possibile i casi di studio e, pertanto, di evitare generalizzazioni che rischiano di condurre a rappresentazioni uniformi del fenomeno mafioso. Oltretutto, le ricostruzioni puntuali e precise che si possono ottenere attraverso l'uso di dati personali offrono l'opportunità di collegare e dare continuità alle ricerche da parte di studiosi differenti e di elaborare materiale di ricerca utile anche alle forze dell'ordine e alla magistratura. Infine, non rendere anonimi i soggetti, le cui vicende vengono ricostruite dalle ricerche, costringe i ricercatori ad assumersi una maggiore responsabilità. Nelle ricerche su mafie e corruzione le finalità epistemologiche sono strettamente intrecciate a obiettivi più ampi. In altre parole, l'interesse a descrivere, spiegare e comprendere questi fenomeni è spesso intimamente collegato al tentativo di fornire strumenti conoscitivi utili alle politiche di prevenzione e contrasto.

Come l'epistemologia femminista non separa le modalità di studiare la condizione delle donne da una spinta di comprensione volta a trovare delle soluzioni di miglioramento della posizione femminile nella società, così gli studi sulle mafie, offrendo conoscenza sul fenomeno, sono inevitabilmente e indirettamente coinvolti nel contribuire a contrastarlo. La consapevolezza che i risultati conoscitivi possano

¹⁶ Cfr. Jana Arsovska, *Decoding Albanian Organized Crime. Culture, Politics, and Globalization*, University of California Press, Oakland, California.

¹⁷ Gabriella Gribaudo, *Clan camorristi a Napoli: radicamento locale e traffici internazionali*, in Gabriella Gribaudo (a cura di), *Traffici criminali*, Bollati Boringhieri, Torino, 2009.

utilmente coadiuvare la formulazione di strategie di prevenzione e di contrasto richiama il ricercatore che se ne occupa a una maggiore responsabilità in termini di accuratezza, che comporta anche il ricorso a “fare i nomi e cognomi” dei soggetti studiati e a esplicitare le condanne da loro subite.

Considerata, dunque, per i motivi sopra elencati, la rilevanza di una ricerca basata su dati non anonimizzati, un ostacolo che si frappone allo studio rigoroso delle mafie riguarda l'applicazione del diritto all'oblio. Questo, ad esempio, può avere delle ripercussioni molto negative nella prima fase della ricerca, quella di ricognizione iniziale delle informazioni, che utilizza ovviamente gli open data disponibili sul web. Sorge il rischio, infatti, di effettuare una raccolta parziale delle notizie più importanti ai fini della ricerca - tra l'altro già condizionata dai criteri di priorità espositiva dei siti decisi dai motori di ricerca-, a causa della cancellazione di notizie riguardanti vicende penali in base al riconoscimento del diritto all'oblio.

Riteniamo che il diritto all'oblio vada difeso quando il richiamo a un dato è pretestuoso, o quando la persona che compare negli atti non ha relazione operativa con i fatti contestati, ma le condanne per mafia e corruzione, che restano nel casellario, devono essere materiale pubblicamente consultabile in quanto sono il punto d'arrivo di processi celebrati in nome della Repubblica che hanno riguardato reati contro il pubblico interesse.

Sottrarre a un uso pubblico dati che permettono di costruire segmenti importanti di conoscenza scientifica pone, inoltre, il tema della censura della scienza. A essere minacciate, nel caso degli studi sulle mafie, sono diverse forme di conoscenza, poiché oramai l'interesse scientifico per tale fenomeno attraversa un ampio spettro di discipline (non solo nel campo delle scienze umane, ma anche in altri come ad esempio quello dell'urbanistica o dell'architettura).

Di fronte a questo tipo di censura indiretta, ma dalle profonde conseguenze, i ricercatori che studiano le mafie e la corruzione possono avvalersi degli articoli del titolo XII del Codice in materia di protezione dei dati relativi alla libertà di informazione e di espressione. Anche se ciò purtroppo potrebbe non essere sufficiente, come dimostrano i tanti casi di giornalisti che hanno dovuto subire

querele temerarie¹⁸. Non stupisce se questo tipo di minacce immateriali riguarderanno sempre più anche la categoria degli studiosi, dal momento che stanno aumentando le ricerche scientifiche in questo campo di analisi e si sta formando una nuova generazione di ricercatori.

Per questo occorrerebbe, da un lato, rafforzare gli strumenti giuridici che garantiscono la libertà di espressione e di fare ricerca. A tal fine sarebbe utile offrire la possibilità di mantenere segreta la propria fonte di informazione anche agli studiosi, così come già previsto per i giornalisti (art.138). Dall'altro sarebbe necessaria una maggiore sensibilizzazione, sotto il profilo culturale, dei magistrati che sono chiamati ad applicare i regolamenti e le normative. Secondo l'avvocata Katia Malavenda, esperta di diritto dell'informazione, intervenuta lo scorso settembre alla *Summer School on Organized Crime* presso l'Università degli Studi di Milano, dedicata al tema "mafia e informazione",¹⁹ le leggi sulla libertà di espressione sarebbero abbastanza buone, mentre il problema riguarderebbe l'interpretazione che ne danno i giudici.²⁰

Il timore di essere destinatari di querele e di essere giudicati da un magistrato poco sensibile rispetto ai meccanismi di velata minaccia che non raramente si celano dietro a denunce di diffamazione, potrebbe incidere sul modo in cui i ricercatori utilizzano le fonti giudiziarie con conseguenze sui risultati delle ricerche stesse.

¹⁸ Sui dati e le storie dei numerosi casi di giornalisti vittime di intimidazioni tramite minacce di querele rimandiamo alla relazione della Commissione parlamentare antimafia proprio su mafia e informazione, di cui è stato relatore Claudio Fava, approvata dalla Commissione nel 2015 e dalla Camera nel 2016.

¹⁹Katia Malavenda, *Il rischio di informare/2. Il bavaglio giudiziario*, intervento alla *Summer School on Organized Crime* "Mafia e informazione", 12 settembre 2012.

²⁰ Non è la sede per addentrarsi in una disamina della legislazione la cui efficacia è messa in discussione dalle associazioni che si occupano di libertà di informazione come ad esempio Ossigeno per l'informazione.

3. Privacy/oblio vs trasparenza/memoria

In linea generale, riteniamo che la garanzia della privacy sia molto importante in un'epoca in cui, a causa dell'avanzato livello della tecnologia nel settore delle comunicazioni, la trasparenza può diventare un pretesto utile a mascherare una volontà di controllo. Tuttavia, questa preoccupazione meritevole potrebbe trasformarsi in un alibi per ostacolare pratiche di monitoraggio civico che rappresentano uno strumento fondamentale di *accountability* per difendere l'interesse pubblico da reati e comportamenti eticamente scorretti, o addirittura criminali, che minacciano e ledono la collettività nel suo complesso.

La necessità di trasparenza, di denuncia, di ricerca che utilizzi dati non anonimi è, a parere di chi scrive, più rilevante del diritto all'oblio che, in casi di reati di mafia o di comportamenti che favoriscono e rafforzano la criminalità mafiosa, si può trasformare in un diritto all'impunità morale. Per questo riteniamo che, in tale ambito, il diritto alla memoria sia più importante di quello all'oblio²¹. Di fronte a questa partita la società appare schizofrenica: da un lato valorizza e invoca la memoria e le giornate della memoria, come appunto avviene ogni anno in occasione del 21 marzo; dall'altro, in talune circostanze, la sacrifica all'oblio, partendo dalle pretese di singoli individui e dei loro avvocati, che sulla base di argomentazioni di sociologia del diritto, avanzano richieste di cancellazione di informazioni sui siti per i loro potenti clienti.

In realtà la rivendicazione di un diritto alla memoria presuppone, anche sul fronte etico-politico, una rivolta contro il silenzio o le forme di repressione del passato, ma, al contempo, un'attenzione vigile al tempo presente. La natura dinamica della memoria impone, infatti, che essa si relazioni non soltanto con "ciò che è stato", ma anche con "ciò che è", dal momento che costituisce un punto di vista estremamente utile per leggere i fenomeni e le dinamiche legate alla contemporaneità²². La trasparenza e la memoria del passato, inoltre, sono fondamentali per generare il

²¹ Come avverte dalla Chiesa: "Non è mai buon segno, la rimozione. Come l'oblio o la perdita della memoria. Sono tutti sintomi, imparentati ma diversi, di debolezza o di malessere. Negli individui come nei popoli o nelle comunità. Si associano sempre alla perdita di una parte grande o piccola della propria identità", Nando dalla Chiesa, *op. cit.*, p. V.

²² Per una rassegna sul rapporto tra memoria e società si rimanda a Teresa Grande, *Età, generazione, memoria*, in Teresa Grande, Ercole Giap Parini (a cura di), *Sociologia. Problemi, teorie, intrecci sociologici*, Carocci, Roma, 2014.

costo morale che dovrebbe pagare chi agisce contro la collettività e i principi democratici²³. È proprio il costo morale che potrebbe avere un effetto di deterrenza nell'ambito della criminalità dei colletti bianchi, più che le condanne penali. Ricerche in grado di ricostruire in modo puntuale e documentato i fenomeni mafiosi e corruttivi contribuiscono ad aumentare l'effetto responsabilizzante e deterrente della memoria che può generare la consapevolezza di poter incorrere in un costo morale nel tempo. L'oblio, talvolta dissimulato sotto le sembianze delle esigenze di privacy, può favorire invece la deresponsabilizzazione e l'impunità morale.

In una società democratica, eticamente orientata, spostare l'asse della bilancia verso la trasparenza e la memoria, a discapito della privacy e del diritto all'oblio in ambiti che riguardano la pubblica amministrazione, la sfera politica e i reati di mafia e corruzione, andrebbe interpretato non tanto come un fattore di controllo panottico, di restrizione della privacy, ma piuttosto come un'opportunità per rafforzare il principio della responsabilità personale e quindi il patto sociale che lega gli individui in funzione del bene pubblico.

Bibliografia

Arlacchi Pino, *La mafia imprenditrice*, Il Mulino, Bologna, 1983.

Arsovska Jana, *Decoding Albanian Organized Crime. Culture, Politics, and Globalization*, University of California Press, Oakland, California.

Blok Anton, *La mafia in un villaggio siciliano (1860-1960)*, Einaudi, Torino, 1986 (ediz. orig. 1974)

Bolzoni Attilio, D'Avanzo Giuseppe, *La giustizia è cosa nostra*, Glifo edizioni 2018 (prima edizione Mondadori 1995).

Bourdieu Pierre, *Sullo Stato*, Feltrinelli, Milano, 2013.

Grande Teresa, *Età, generazione, memoria*, in Teresa Grande, Ercole Giap Parini (a cura di), *Sociologia. Problemi, teorie, intrecci sociologici*, Carocci, Roma, 2014.

Dalla Chiesa Nando, *Contro la mafia. I testi classici*, Einaudi, Torino 2010.

Di Lello Giuseppe, *Giudici*, Sellerio, Palermo, 1994.

Dino Alessandra, *Confini e dimensioni del crimine mafioso: alcuni problemi metodologici*, in *La violenza tollerata. Mafia, poteri, disobbedienza*, Mimesis, Milano, 2006.

²³ Sul concetto di "costo morale" in riferimento a pratiche di corruzione si veda Alberto Vannucci, *Atlante della corruzione*, Edizione Gruppo Abele, Torino, 2012.

- Ginzburg Carlo, *Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri*, Torino, Einaudi, 1991.
- Ginzburg Carlo, *Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500*, Einaudi, Torino, 2009 (prima edizione 1976).
- Gribaudo Gabriella, *Clan camorristi a Napoli: radicamento locale e traffici internazionali*, in Gabriella Gribaudo (a cura di), *Traffici criminali*, Bollati Boringhieri, Torino, 2009.
- Hess Herman, *Mafia*, Laterza, Roma-Bari, 1973 (ediz. orig. 1970).
- Malavenda Katia, *Il rischio di informare/2. Il bavaglio giudiziario*, intervento alla *Summer School on Organized Crime "Mafia e informazione"*, 12 settembre 2012.
- Pezzino Paolo, *Le fonti giudiziarie per lo studio della storia contemporanea*, Intervento presentato al seminario "Dei delitti e delle pene. Conservazione e valorizzazioni delle fonti giudiziarie per la storia contemporanea", 6 e 13 ottobre 2014.
- Resta Giorgio, Zeno-Zencovich Vincenzo (a cura di), *Riparare Risarcire Ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012.
- Santino Umberto, *Dalla mafia alle mafie. Scienze sociali e crimine organizzato*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2009.
- Santino Umberto, *La mafia dimenticata*, Melampo, Milano, 2017.
- Santoro Marco, *Introduzione*, in Marco Santoro (a cura di), *Riconoscere le mafie. Cosa sono, come funzionano, come si muovono*, il Mulino, Bologna, 2015.
- Santoro Marco, *The Mafia and the Sociological Imagination*, in "Sociologica. Italian Journal of Sociology", 2011, 2.
- Schneider Jane, Peter Schneider, *Culture and Political Economy in Western Sicily*, Elsevier, 1976.
- Tobagi Benedetta, *Le fonti giudiziarie*, scaricato il 10 dicembre al seguente link http://www.memoria.san.beniculturali.it/c/document_library/get_file?uuid=e45d0397-580e-4d33-bb25-71e02dbc3174&groupId=11601
- Tranfaglia Nicola, *Mafia, politica, e affari 1943-2008*, Laterza, Roma-Bari, 2008.
- Vannucci Alberto, *Atlante della corruzione*, Edizione Gruppo Abele, Torino, 2012.
- Viola Francesco, *Ermeneutica filosofica, pluralismo e diritto*, in "Etica & Politica", 2006, 1.

INTERNAZIONALIZZARE GLI STUDI SUL GIORNALISMO DI MAFIA

Perché collocarli all'interno dei journalism studies

Sergio Splendore

Title: Internationalizing studies on mafia journalism. Why including them within journalism studies

Abstract

Organized crime and mafia have been studying by methods that are increasingly rigorous. Within the subfield of mafia journalism, a more solid approach appears to be less evident, despite many contributions on the subject. This article argues the need for a deeper link with the so-called journalism studies, international studies dealing with journalism. The article states that in this context the studies on mafia journalism can find useful theoretical perspectives and methodologies. At the same time, the study of journalism inherent organized crime is a fundamental subfield of the more general studies on journalism.

Keywords: journalism, internationalization, media, methods, research

Gli studi sulla criminalità organizzata e sulle mafie hanno compiuto enormi passi avanti, trovato metodi sempre più rigorosi e ottenuto risultati più solidi. Nello specifico campo degli studi sul giornalismo di mafia è invece meno evidente un approccio più rigoroso, nonostante i molti contributi sul tema. Questo articolo argomenta la necessità di far dialogare gli studi sul giornalismo che si occupa di criminalità organizzata con i cosiddetti *journalism studies*, gli studi internazionali che si occupano di giornalismo. Nell'articolo si sostiene che in questo ambito gli studi sul giornalismo di mafia possono trovare utili prospettive teoriche e metodologie. Allo stesso tempo, lo studio sul giornalismo inerente la criminalità organizzata è un fondamentale campo dei più generali studi sul giornalismo.

Parole chiave: giornalismo, internazionalizzazione, media, metodi, ricerca

Nel 1967 Donald Cressey, criminologo e sociologo, sosteneva che studiare la criminalità organizzata dal punto di vista delle scienze sociali ponesse numerosi problemi metodologici: la segretezza e la confidenzialità del materiale che si sarebbe potuto utilizzare per quelle analisi rendevano il tutto scivoloso e parziale¹. Da quel monito di più di cinquanta anni fa gli studi sulla criminalità organizzata e sulle mafie hanno compiuto enormi passi avanti, trovato metodi sempre più rigorosi e ottenuto risultati più solidi. Una dimostrazione è senz'altro la rivista che ospita questo contributo, che applica sistematicamente le scienze sociali allo studio della criminalità organizzata². Nella ristretta porzione di campo di cui qui mi voglio occupare, quella specifica del giornalismo di mafia³, lo slancio verso un approccio più rigoroso è invece meno evidente.

Eppure, nel contesto italiano, non mancano le analisi sul giornalismo di mafia. I primi studi si rintracciano negli anni Ottanta con i lavori di Mario Morcellini⁴ e Graziella Priulla⁵, a cui seguono le riflessioni di Nando dalla Chiesa⁶. Successivamente è la rivista *Problemi dell'Informazione* edita da Il Mulino, nei primi anni Duemila, a dedicare numerose riflessioni al campo, coinvolgendo in queste analisi principalmente gli stessi giornalisti (tra gli altri Lirio Abbate, Rosaria Capacchione, Roberto Morrione, Franco Nicastro, fino a Roberto Saviano). Gli ultimi articoli che la rivista dedica al tema sono informati dall'esperienza di *Ossigeno per l'Informazione*, con buoni tentativi nella sistematizzazione di dati rispetto ai giornalisti minacciati. Tuttavia, forse proprio per il tentativo esplicito della rivista di

¹ Donald R. Cressey, *Methodological Problems in the Study of Organized Crime as a Social Problem*, in "The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science" 1967, 374, pp. 101-112.

² Uno dei tanti esempi di questa ormai consolidata capacità di trattare con gli strumenti delle scienze sociali anche la più stringente attualità è l'articolo scritto da Nando dalla Chiesa, *A proposito di "Mafia Capitale". Alcuni problemi teorici*, in "Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata", 2015. Un altro brillante esempio di sistematizzazione delle conoscenze rispetto ai fenomeni di mafia è Marco Santoro, *Introduzione*, in *Riconoscere le mafie*, Marco Santoro (a cura di), Il Mulino, Bologna, 2015, pp. 7-34.

³ Per praticità espositiva userò frequentemente il termine *mafia*, pur intendendo più in generale il giornalismo dedicato alla criminalità organizzata (una sua definizione è discussa nel successivo paragrafo).

⁴ Mario Morcellini, *Mafia a dispense: stili della rappresentazione televisiva*, RAI-ERI, Roma, 1986. Questo lavoro consta anche di un secondo volume di qualche anno successivo.

⁵ Si ricorda qui a curatela su *Mafia e Informazione. Dal silenzio al Rumore*, Liviana, Padova, 1987.

⁶ Due riferimenti tra gli altri: Nando Dalla Chiesa, *Dizionario del perfetto mafioso con un breve corso di giornalismo per gli amici degli amici*, Mondadori, Milano, 1990 e il contributo *Funzione democratica dell'informazione*, in "Segno", 1990, pp. 114/115, 115-117.

mantenere vivo un dialogo tra professione e ricerca scientifica, parte di quella pubblicistica appare sovente estemporanea e priva di quella riflessione metodologica che distingue, come indicatore essenziale, la ricerca nell'ambito delle scienze sociali. Se l'osservazione qui introdotta può essere discussa, ed è lecito che altri intravedano sistematicità dove io invece vedo estemporaneità⁷, la seconda ragione che anima queste pagine mi appare indiscutibile: le riflessioni sul giornalismo di mafia non riescono a mettersi in relazione con il più ampio campo di studi sul giornalismo. Questa osservazione si basa sull'evidenza che nelle riviste scientifiche internazionali che si occupano di giornalismo (per citarne alcune: *Journalism*, *Journalism Studies*, *Journalism Practice*, *International Journal of Press/Politics*, riviste che pubblicano quasi 60 articoli all'anno) il giornalismo di mafia è pressoché inesistente. Basta fare anche una semplice ricerca con gli strumenti messi a disposizione dai diversi archivi per accorgersi del fatto che il tema sia rintracciabile solo in minima parte e quando lo si rintraccia ha come riferimento principalmente il Sudamerica o l'Europa dell'Est, mai l'Italia⁸.

Considerata l'impressionante crescita degli studi sul giornalismo a livello internazionale (i cosiddetti *journalism studies*), con il moltiplicarsi delle riviste di riferimento, dei convegni e dei momenti di incontro, la pluralità degli approcci teorici, dei metodi e delle domande di ricerca, in questo saggio suggerisco la necessità che le analisi sul giornalismo di mafia compiano uno sforzo verso l'internazionalizzazione; ciò significa dunque presentare i risultati delle proprie ricerche in quei contesti, sottoporsi al giudizio di *referee* anonimi di quelle riviste, confrontarsi e utilizzare i metodi prevalenti per fare ricerca, muoversi tra gli approcci teorici esistenti e, dove necessario, proporre di nuovi.

Questo articolo propone precisamente questo, tratta di come il giornalismo che si occupa di criminalità organizzata possa essere studiato e comunicato usando gli strumenti concettuali, teorici e metodologici dei cosiddetti *journalism studies*. Non

⁷ Questa sensazione di estemporaneità riecheggia quella che lo stesso Nando dalla Chiesa spiegava di aver provato davanti alla "sterminata" letteratura sulla mafia. In quel contesto dalla Chiesa parlava precisamente di *casualità impressionante*. Vedi Nando dalla Chiesa, *Mafia, la letteratura dimezzata. Ovvero l'effetto "G"*, in "Polis", 2010, 3, pp. 421-440.

⁸ Ho effettuato questo semplice test che ha un valore meramente esplorativo interrogando gli archivi con le seguenti parole chiave: *mafia, organized crime, criminal networks, trafficking networks*.

si tratta perciò di analizzare le caratteristiche del giornalismo di mafia in Italia, i suoi contenuti o le pratiche dei giornalisti, ma offrire una riflessione sulle potenzialità e la necessità che si studi questo giornalismo nell'alveo dei *journalism studies*.

Questo saggio rappresenta perciò una riflessione teorica che, in prevalenza, raccoglie e suggerisce una rassegna non esaustiva degli ambiti di letteratura e oggetti di studio contigui al contesto degli studi sul giornalismo che possono aiutare a districarsi meglio nello studio e nell'analisi del giornalismo di mafia. Tra i molti limiti che questa riflessione conserva ce n'è uno più importante degli altri: io mi occupo di giornalismo e non sono uno studioso della criminalità organizzata. L'incontro tra i due campi di competenza, apparentemente divisi, è essenziale per la crescita di questo oggetto di studio.

Nel prossimo paragrafo presento i *journalism studies*, individuando alcuni dei temi che dovrebbero interessare anche il giornalismo di mafia. Nel terzo paragrafo accenno a tre oggetti di ricerca che possono offrire dal punto di vista teorico qualche spunto per studiare il giornalismo di mafia e ai quali la pubblicistica italiana sul giornalismo di mafia potrebbe fornire il proprio contributo. Infine spiego perché ritengo necessario questo sforzo.

I journalism studies e i loro temi

Gli studi sul giornalismo sono tutt'altro che un campo omogeneo: la loro caratteristica principale è proprio la molteplicità, anche disciplinare (li animano infatti la sociologia, la scienza politica, la storia, la linguistica, gli studi culturali, l'economia e più recentemente gli studi legati alla tecnologia). Come scrive Barbie Zelizer il risultato di questa frammentarietà è stato quello di un campo in guerra con sé stesso⁹: molteplicità di discipline, di approcci teorici, di prospettive, di metodi e di temi. Una loro discussione anche solo approssimativa va al di là dei limiti di questo articolo¹⁰. Dagli anni 2000 si incontrano diversi sforzi di sistematizzazione del

⁹ Barbie Zelizer, *Journalism and the Academy*, in *The Handbook of Journalism Studies*, Karin Wahl-Jorgensen e Thomas Hanitzsch (eds.), Routledge, Oxon, 2009, pp. 29–41.

¹⁰ Nel maggio del 2019 sarà pubblicata dalla casa editrice Wiley *"The International Encyclopedia of Journalism Studies"*, appunto l'enciclopedia degli studi sul giornalismo e sarà composta da tre volumi e da una somma di 2200 pagine, insomma lo spettro dei temi è piuttosto ampio.

campo e il tentativo di costruire una disciplina (appunto i *journalism studies*) basata sulla sua stessa eterogeneità interna. Tra gli approcci teorici prevalenti si possono individuare la grounded theory, la teoria del campo, approcci legati alla professionalizzazione, l'economia politica dei media, il costruttivismo e l'agenda setting¹¹.

Non troppo paradossalmente, considerato il contesto di grande mutamento nell'ecologia dei media contemporanei, una questione largamente dibattuta al loro interno sono proprio i confini simbolici e pratici del giornalismo. In molta pubblicistica il (buon) giornalismo è identificato con la matrice anglo americana (Hallin e Mancini lo definirebbero come il modello di giornalismo liberale)¹². Mark Deuze, in un articolo molto citato del 2005 dal titolo "Cos'è il giornalismo", gli conferiva queste cinque caratteristiche: a) la capacità di fornire un servizio pubblico; b) di essere imparziale, obiettivo, credibile e onesto; c) di essere indipendente, autonomo e libero; d) avere senso dell'immediatezza, della velocità e dell'attualità; e) di saper conferire validità e legittimità etica alle proprie scelte¹³. Questa è una definizione normativa di giornalismo da cui difficilmente gli studiosi si sono allontanati per qualche decennio. Deuze nel suo articolo esprimeva la necessità di riflettere su cosa fosse il giornalismo proprio in virtù dei cambiamenti che stavano avvenendo nel campo¹⁴. Questi cambiamenti, solo accennati da Deuze in quell'articolo, sono stati talmente rilevanti da far sostenere allo stesso autore, questa volta in un saggio scritto a quattro mani con Tamara Witschge, che ormai sia necessario andare *oltre il giornalismo*¹⁵. Il loro è un discorso più legato alle pratiche e alla precarietà professionale, che costituiscono quella che definiscono una *ecologia*

¹¹ Per un'analisi dettagliata sui contemporanei, discipline, teorie e metodi si veda Steen Steensen e Laura Ahva, *Theories of Journalism in a Digital Age: An Exploration and Introduction*, in "Digital Journalism", 2015, 3, pp. 1-18.

¹² Daniel C. Hallin e Paolo Mancini, *Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics. Communication, Society, and Politics*, Cambridge University Press, Cambridge, New York, 2004.

¹³ Mark Deuze, *What Is Journalism? Professional Identity and Ideology of Journalists Reconsidered*, in "Journalism: Theory, Practice & Criticism", 2005, 6, pp. 442-64.

¹⁴ In quell'articolo Deuze parla delle spinte della multimedialità (concetto largamente superato in pochi anni) e del multiculturalismo, scomparso poi nel dibattito. Queste argomentazioni erano offerte come conseguenza dei cambiamenti tecnologici che da lì a poco determineranno ulteriori spinte al cambiamento del giornalismo.

¹⁵ Mark Deuze e Tamara Witschge. *Beyond Journalism: Theorizing the Transformation of Journalism*, in "Journalism", 2018, 19, pp. 165-81.

del progetto giornalistico, non più il lavoro stabile in una redazione, ma un lavoro giornalistico frammentario svolto contestualmente ad altri progetti. Un discorso relativo alle pratiche non può essere disgiunto dal portato di quelle pratiche. Proprio per questo, quello stesso modello normativo che per secoli è stato visto come paradigmatico, almeno per il giornalismo occidentale, deve essere rivisto e riconsiderato¹⁶.

In questo momento storico per il giornalismo e per gli studi sul giornalismo, una riflessione scientifica sull'informazione legata alla criminalità organizzata deve porsi parimenti la questione su cosa sia il giornalismo di mafia: è quello espresso solo da giornalisti come Attilio Bolzoni e dal loro tipo di giornalismo investigativo, o comprende anche documentari come *Biùtiful cauntri* di Esmeralda Calabria, Andrea D'Ambrosio e Peppe Ruggiero o di giornalismo dei dati come in *Quando la mafia uccide gli innocenti*¹⁷ di Lorenzo Bodrero pubblicato da *lastampa.it*? O ancora, è solo quello espresso dalle grandi testate o comprende anche iniziative come *Mafie sotto casa*¹⁸? E come consideriamo le attività dell'associazionismo antimafia, che non di rado promuovono rilevanti pezzi di informazione che non possono definirsi strettamente giornalistici? Quali sono le relazioni tra l'ecologia dell'informazione contemporanea e quelle iniziative?

Unendo le prevalenti definizioni di giornalismo, come quella di Deuze¹⁹, con la definizione sociologica di criminalità organizzata²⁰ propongo un'ampia definizione di giornalismo di mafia che deve necessariamente essere vagliata dalla ricerca sul

¹⁶ Vedi Tim Vos e P. Joseph Moore, *Building the Journalistic Paradigm: Beyond Paradigm Repair*, in "Journalism", 2018, online first, <https://doi.org/10.1177/1464884918767586> che trattano dei modi in cui i paradigmi del giornalismo si succedono. Vedi anche Silvio Waisbord, *Reinventing Professionalism: Journalism and News in Global Perspectives*, 2013, Cambridge, Polity, che mette in discussione il paradigma giornalistico normativo dominante.

¹⁷ <https://www.lastampa.it/2015/11/09/medialab/quando-la-mafia-uccide-gli-innocenti-yvmEILRKvXC7VVdDZrXmdN/pagina.html>.

¹⁸ <https://mafiesottocasa.com>.

¹⁹ Si veda anche Thomas Hanitzsch, *Journalism, Participative Media and Trust in a Comparative Context*, in *Rethinking Journalism. Trust and participation in a transformed news landscape*, Chris Peters and Marcel Broersma (Eds.), Routledge, London, pp. 200-209.

²⁰ Come definizione di criminalità organizzata riprendiamo quella di Nando dalla Chiesa, *La convergenza. Mafia e politica nella Seconda Repubblica*, Melampo, Milano, 2010, che la distingue come una struttura organizzata di potere dotata di quattro requisiti, tra loro legati da relazioni sistemiche (ognuno alimentando gli altri): a) il controllo del territorio; b) un sistema di rapporti di dipendenza personali; c) la violenza come risorsa decisiva e "ultima" nella risoluzione dei conflitti; d) i rapporti organici con la politica.

campo. Il giornalismo di mafia si contraddistingue per diverse forme di informazione (notizie, inchieste, reportage, visualizzazioni di dati) sulla criminalità organizzata, prodotte al servizio del pubblico, costruite su evidenze fattuali che forniscono resoconti tempestivi e rilevanti e che provengono da professionisti e/o organizzazioni che godono di autonomia nelle loro decisioni editoriali.

A partire da questa definizione e utilizzando la ricca letteratura proveniente dagli studi sul giornalismo, si possono immaginare diversi percorsi di ricerca. Per esempio una mappatura delle iniziative che compongono il campo del giornalismo sulla criminalità organizzata analizzando in senso bourdieusiano la loro autonomia e i livelli di influenza che su di esse sono esercitate, come le risorse che le rendono possibili. Oppure, si può applicare la prospettiva del *boundary work* (del lavoro sui confini)²¹ che descriva i processi attraverso i quali la definizione di un fenomeno sociale è accettata o rifiutata; in quella prospettiva si può comprendere come nuove e vecchie forme di giornalismo di mafia, professionalità, pratiche e prodotti convivano, competano, interagiscano, siano accettate e diventino solide, o siano scartate.

I contemporanei studi sul giornalismo offrono altri due temi, strettamente intrecciati, che si adattano fluidamente a una analoga analisi del giornalismo di mafia. Il primo, strabordante e ricorrente, è quello che ha a che fare con gli effetti del cambiamento dell'ecologia dei media sulla produzione giornalistica, e in particolare con quello che è definito come *digital disruption*²²; il secondo quello dell'erosione della autorevolezza giornalistica²³.

La sociologia dei media con il termine *disruption* si riferisce ai radicali cambiamenti provocati dalle potenzialità (e dai limiti) delle tecnologie digitali che occorrono a una velocità e con una tale estensione da destabilizzare i modi tradizionali di produrre e trasmettere informazioni. Le conseguenze sul giornalismo si risentono

²¹ Matt Carlson, *Boundary Work*, in *The International Encyclopedia of Journalism Studies*, Tim P. Vos, Folker Hanusch, Dimitra Dimitrakopoulou, Margaretha Geertsema-Sligh, and Annika Sehl (eds.), Hoboken, John Wiley & Sons, Inc., NJ, USA, 2018, pp. 1–6.

²² Scott A. Eldridge II e Marcel Broersma, *Encountering Disruption: Adaptation, Resistance and Change*, in "Journal of Applied Journalism & Media Studies", 2019, 7, pp. 469–79.

²³ Matt Carlson, *Journalistic Authority: Legitimizing News in the Digital Era*, Columbia University Press, New York, 2017.

sui modelli di business, le pratiche professionali, l'etica, sui prodotti e sui modi stessi di concepire il giornalismo.

Nel secondo caso si parla dalla consapevolezza che l'autorevolezza giornalistica sia un prodotto dell'interazione tra diversi attori (gli stessi giornalisti, i pubblici, le fonti) e che sia influenzata da contingenze interne e esterne. Il portato di queste interazioni e contingenze determinano quali attori abbiano la legittimazione per distribuire conoscenza rispetto a quello che accade nel mondo. Questo tema, quello dell'autorità epistemica, nel contesto del racconto della criminalità organizzata è sempre stato centrale. Nella moltiplicazione di canali, nella visibilità assunta da alcuni attori, nell'invisibilità (non di rado presentata come necessaria) di altri, ma anche nell'invisibilità e nelle forme camaleontiche che le stesse mafie assumono (proprio perché, come scrive Santoro, la ricerca sulla mafia, come su ogni altro oggetto empirico, risente dei mutamenti o anche solo degli spostamenti dei paradigmi della ricerca da un lato, e delle trasformazioni dell'oggetto medesimo dall'altro²⁴) rendono questo tema ancora più stringente. Dunque, studiare da una parte come le nuove tecnologie stiano mutando il racconto giornalistico sulle mafie e dall'altra analizzare chi, in che modo o su quali pubblici, ottiene autorità epistemica per parlare di mafia e antimafia, è sicuramente un territorio di grande interesse che troverebbe accoglienza, ma anche ottimi spunti, nel dibattito all'interno dei *journalism studies*.

²⁴ Marco Santoro, *op. cit.*, pp. 1-37.

Corruzione, giornalismo di guerra e vessazioni: lì dove c'è anche il giornalismo di mafia

I contemporanei studi sul giornalismo comprendono ambiti contigui e sovrapposti agli interessi che ha uno studio sul giornalismo di mafia. Ne suggerisco tre, introducendoli brevemente: quello relativo al rapporto tra giornalismo e corruzione, gli studi sul giornalismo di guerra e la ricerca che indaga sulle vessazioni e minacce ricevute dai giornalisti.

Per decenni lo studio della relazione tra giornalismo e corruzione ha avuto una sola direzione, quella che dal lavoro dei media andava verso il deterioramento delle pratiche corruttive. Media liberi che si comportano da cani da guardia determinano una minore presenza di pratiche corruttive. La direzione di questa relazione è evidenziata dalla ricerca scientifica ma anche dalle organizzazioni deputate proprio alla misurazione dei livelli corruttivi nei singoli paesi. *Transparency International*, ritenuta una delle organizzazioni più accreditate nel fornire indici dei livelli di corruzione in tutti i paesi del mondo, fornisce inoltre un indice di “Libertà di stampa”. I due indici, come fanno notare Brunetti e Weder in un articolo intitolato *La libertà di stampa è una brutta notizia per la corruzione*, sono altamente correlati: dove c'è un alta libertà di stampa c'è un basso livello di corruzione e viceversa²⁵.

La ricerca che si occupa del rapporto tra giornalismo e corruzione recentemente sta invece compiendo il percorso inverso, non indagare come il giornalismo possa rappresentare un detrimento per la corruzione, ma come questa possa influenzare percezioni del ruolo e pratiche dei giornalisti. Thomas Hanitzsch e Rosa Berganza²⁶ in uno studio su un campione rappresentativo di giornalisti di 20 paesi, dimostrano come i giornalisti che operano in contesti in cui il livello di corruzione è basso hanno più fiducia nelle istituzioni. In un lavoro che ho compiuto con Alessandro Pellegata²⁷ abbiamo analizzato non tanto quanto un ambiente corruttivo possa influenzare la

²⁵ Aymo Brunetti e Beatrice Weder, *A Free Press Is Bad News for Corruption*, in “Journal of Public Economics”, 2003, 24, pp. 1801-1824-

²⁶ Thomas Hanitzsch e Rosa Berganza, *Explaining Journalists' Trust in Public Institutions Across 20 Countries: Media Freedom, Corruption, and Ownership Matter Most: Explaining Journalists' Public Trust*, in “Journal of Communication”, 2012, 62, pp. 794–814.

²⁷ Alessandro Pellegata e Sergio Splendore, *Media and Corruption: The Other Way Round—Exploring Macro Determinants of Journalists' Perceptions of the Accountability Instruments and Governmental Pressures*, in “International Journal of Public Opinion Research”, 2018, 30, pp. 561–82.

fiducia che i giornalisti hanno nei confronti delle istituzioni, ma quanto possa influenzare direttamente le loro pratiche, il loro modo di condurre il lavoro, giustificare le scelte, percepire la propria autonomia. I risultati ottenuti dalla ricerca effettuata in 12 differenti paesi europei²⁸, Tunisia e Giordania è che in un contesto altamente corruttivo, i giornalisti – come accade in altri tipi di organizzazioni – interiorizzano la corruzione, la accettano, la danno per scontata tanto da arrivare a negarla, a non riconoscerla come tale. Detto in altri termini, il contesto corruttivo influenza tacitamente il lavoro stesso dei giornalisti. Questa ricerca è stata condotta tramite una metodologia quantitativa attraverso la somministrazione di un questionario standardizzato ai giornalisti e ha messo in relazione gli indici di corruzione nei paesi rispetto all'autonomia percepita dai giornalisti e all'utilizzo dichiarato di strumenti di trasparenza.

Questa impostazione è replicata in un numero sempre più rilevante di ricerche che hanno a che fare soprattutto con democrazie in transizione. Tra gli altri esempi lo studio di Ana Milojević e Aleksandra Krstić²⁹, effettuato in Serbia, nel quale si usa il termine *cultura della corruzione* che non solo rappresenta un ostacolo ai processi di democratizzazione ma anche alle routine lavorative degli stessi giornalisti. Le due autrici utilizzano i termini *cultura della corruzione* ad indicare come le pratiche notoriamente considerate corruttive siano tanto incorporate alle pratiche quotidiane da essere date per scontate. Questa discussione ci aiuta a capire uno dei modi in cui si dovrebbe interpretare il giornalismo di mafia, non solo dunque come analisi del fatto eclatante, della minaccia esplicita e strutturata, ma anche del contesto quotidiano, di quello che è dato per scontato, del modo con cui sono trattati giornalmisticamente alcuni episodi di cronaca. Insomma, analizzare se e come il contesto mafioso possa essere percepito dai giornalisti come normalità, come dato per scontato.

²⁸I paesi europei inclusi in questa ricerca sono Austria, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Giordania, Olanda, Polonia, Regno Unito, Romania, Spagna e Svizzera.

²⁹ Ana Milojević e Aleksandra Krstić, *Hierarchy of Influences on Transitional Journalism – Corrupting Relationships between Political, Economic and Media Elites*, in “European Journal of Communication”, 2018, 33, pp. 37–56.

Il secondo oggetto di ricerca che qui propongo è quello che analizza il rapporto tra media e guerra³⁰. Quello su cui recentemente i ricercatori si stanno più concentrando è il rapporto tra giornalisti e fonti. Questo è probabilmente il tema più dibattuto nel complesso degli studi sul giornalismo, ma sta assumendo una nuova rilevanza proprio nel contesto del giornalismo di guerra. L'analogia con il giornalismo di mafia è evidente: nel racconto giornalistico della guerra come in quello di mafia, la scelta delle fonti, e soprattutto il modo in cui i giornalisti possono scegliere le fonti, è decisivo per comprendere la qualità delle notizie raccontate. I rapporti di potere tra gli attori in campo si giocano soprattutto, se non completamente, nella relazione tra giornalisti e fonti. Nella sua dettagliata rassegna della letteratura Yonatan Gonen³¹ intravede due principali tendenze. 1) I rapporti tra giornalisti e fonti nei contesti di guerra stanno diventando sempre più complessi, con accrescimento di potere nelle mani delle fonti e confini sempre più confusi tra fonti e giornalisti. Pur consapevole che un'interpretazione estensiva di questa tendenza possa applicarsi a molti ambiti, si riscontra una similitudine con molti casi che hanno coinvolto il rapporto tra giornalismo e zone grigie che hanno echi nelle attività della criminalità organizzata³².

L'altra tendenza che Gonen evidenzia è che 2) l'informazione sulla guerra è data in maniera crescente attraverso l'utilizzo di fonti di natura diversa. Gonen cita cittadini ordinari, ma anche fonti coinvolte nel conflitto come terroristi e leader considerati nemici in particolare dagli eserciti dei paesi di cui fa parte il reporter di guerra. In questo senso, una analogia si trova rispetto alle forme più innovative del racconto informativo legato alle mafie: il riferimento è sicuramente al già citato *Mafie sotto casa*, ma anche ai lavori fatti sulla confisca dei beni alle mafie³³, da una parte, ma anche ai libri e alle informazioni costruite sulla voce dei pentiti.

³⁰ Dal 2008 la casa editrice Sage pubblica una rivista che si chiama proprio "Media, War & Conflict" (<https://journals.sagepub.com/loi/mwc>).

³¹ Yonatan Gonen, *Journalists-Sources Relationship in Violent Conflicts Coverage: Shifting Dynamics*, in "Sociology Compass", 2018, 12, pp. 125-95.

³² Tre diversi esempi per suffragare questa idea: il coinvolgimento di un giornalista di Tele-Reggio nell'inchiesta sulla 'ndrangheta in Emilia-Romagna nel 2015. Il sequestro di 150 milioni in beni a Mario Ciancio Sanfilippo editore di quotidiani quali *La Sicilia* e *La Gazzetta del Mezzogiorno* proprio per concorso esterno in associazione mafiosa. In ultimo ancora l'arresto del ex presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante, indagato per vari reati, che manteneva rapporti stretti con diversi attori tra cui i giornalisti.

³³ <https://www.confiscatibene.it>.

Infine, molto articolata è anche la pare di ricerca dedicata allo studio delle determinanti delle vessazioni e delle minacce ai giornalisti. Questi studi generalmente si concentrano sul cosiddetto *Global South*, in particolare sul Sudamerica (e qui la criminalità organizzata o i cartelli della droga sono sovente citati) o in alcuni paesi del continente africano. Ma un numero crescente di ricerche esamina le vessazioni nei confronti dei giornalisti nelle democrazie, mettendole in relazione con contesti in cui lo stato è meno efficace nella capacità di far rispettare le leggi e a mantenere il monopolio della violenza, o in cui esiste una maggior conflittualità interna e una minor tutela dei diritti umani. Più ricorrenti sono però le analisi sulle minacce e le violenze nei confronti dei giornalisti in contesti di violenza più generalizzata, come dice Silvio Waisbord, in contesti *statelessness* (dove non esiste lo stato)³⁴. Il suo riferimento è ovviamente alle differenti regioni del Sudamerica dove esistono gruppi armati e violenti cartelli della droga che controllano con la violenza il territorio. Questo filone di letteratura suggerisce dunque di indagare le minacce che subiscono i giornalisti, anche quando sono di conclamata matrice mafiosa, mettendole in relazione con aspetti diversi e altri del contesto sociale, politico e istituzionale di riferimento. Insomma, non concentrare esclusivamente l'attenzione sulla minaccia che proviene dalla criminalità organizzata, ma studiare e analizzare anche le debolezze delle altre istituzioni che dovrebbero tutelare i giornalisti.

³⁴ Silvio Waisbord, *Democratic Journalism and 'Statelessness*, in "Political Communication", 2007, 24, pp. 115-29.

Perché ha senso *internazionalizzare* gli studi sul giornalismo di mafia

Ci sono tre ragioni per le quali reputo necessario che gli studi sul giornalismo di mafia compiano uno sforzo verso l'internazionalizzazione. Esprimo la prima in maniera tautologica, poi di seguito argomento meglio: i *journalism studies* possono approfondire e migliorare lo studio sul giornalismo di mafia e ciò può contribuire a migliorare ulteriormente lo studio della criminalità organizzata.

Il fatto che il giornalismo sia ormai identificato come uno degli elementi chiave per la comprensione del fenomeno mafioso lo dimostrano anche gli *Stati Generali della lotta alle Mafie* che si sono svolti nel novembre del 2017. In quel contesto due dei sedici tavoli di discussione furono proprio finalizzati a comprendere la rappresentazione che i media danno del fenomeno mafioso, e “di problematizzare e sottoporre a critica il rapporto divenuto essenziale tra mafie e informazione, nelle sue molteplici implicazioni, che vanno dai tentativi di violenta intimidazione e condizionamento del diritto di cronaca, alla sterilizzazione delle voci di dissenso”³⁵. Come sottolineano Santoro e Sassatelli³⁶, riprendendo la definizione di Henner Hess³⁷, se la mafia è da intendersi come una modalità dell'azione sociale che riceve senso da un sistema normativo diverso dallo stato di diritto, ma che presuppone sia un agente sociale sia una configurazione strutturale di rapporti sociali, economici, politici, il giornalismo, i giornalisti e i loro prodotti sono sempre più intrecciati a quella configurazione strutturale, ne sono essi stessi prodotto e produttore. Perché la mafia come repertorio culturale passa necessariamente da quelle rappresentazioni. Dunque tentare di formulare una teoria culturale della mafia, come suggeriscono i due autori: “implica cercare di comprendere come si sia storicamente costruita e come venga continuamente ridefinita l'entità «mafia» nelle pratiche e nei discorsi di attori che agiscono in una pluralità di situazioni e contesti.”³⁸

³⁵ Elisabetta Cesqui, *L'Italia di fronte alla mafia*, in “Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata”, 2017, 3, pp. 5-13.

³⁶ Marco Santoro e Roberta Sassatelli, *La mafia come repertorio. Frammenti di analisi culturale*, in “Polis”, 2001, 3, pp. 407-427.

³⁷ Henne Hess, *Mafia*, 1970, Tübingen, Mohr; trad. it. *Mafia*, Laterza, Bari, 1984.

³⁸ Marco Santoro e Roberta Sassatelli, *op. cit.*, p. 409.

Ma proprio perché i discorsi sono anche *attività discorsive* e non sistemi astratti³⁹ bisogna situarli, collocarli, analizzarli, indagarli lì dove si formano, precipuamente nel campo di loro appartenenza. È giusto dunque continuare ad analizzare il giornalismo di mafia nel suo contesto storico culturale, ma non si può più prescindere dal studiarlo nel più ampio contesto del giornalismo, dei cambiamenti tecnologici e dei nuovi attori globali che sono entrati nel campo, nelle nuove pratiche e professionalità che sono al suo interno. Le analisi su tutti questi cambiamenti non possono essere solo locali, ma devono essere anche globali. In questo modo, lo studio del giornalismo di mafia può trovare ulteriori strumenti concettuali e metodologici mettendosi in dialogo con quella e altra letteratura proveniente dai *journalism studies* cui qui ho accennato.

La seconda ragione ha una direzione inversa: gli studi sul giornalismo non possono prescindere dalle esperienze, le riflessioni e le ricerche sul giornalismo di mafia. Come introdotto nel terzo paragrafo, esistono diversi filoni di letteratura e diversi oggetti di ricerca che possono richiamare lo specifico ambito qui in oggetto, ma seppur paragonabili il giornalismo di mafia non può essere ridotto a quei tipi di giornalismo (quello sulla corruzione come quello di guerra). Nell'ambito degli studi sul giornalismo persistono alcune domande di ricerca, come quelle rispetto al rafforzamento della democrazia o le potenzialità del giornalismo di servire il pubblico. Eppure, pochi altri contesti come quelli del giornalismo di mafia, proprio per i suoi diretti risultati sul tessuto sociale, sui territori, sul buono o cattivo funzionamento delle istituzioni, possono davvero cimentarsi nella risposta a quelle domande.

Terza e ultima ragione, per quanto intuisco il rischio della sua natura militante (che generalmente cerco di ovviare per un malinteso ruolo da scienziato sociale), nel ristretto circuito degli studi internazionali sul giornalismo è necessario si venga a conoscenza delle condizioni del giornalismo di mafia in Italia e altrove. Dovrebbe essere un dovere istituzionale in quanto ricercatori far conoscere e spiegare queste realtà, non solo all'opinione pubblica di riferimento, ma anche al contesto scientifico internazionale. Anche solo e semplicemente per rendere giustizia al coraggio di tutti

³⁹ Marco Santoro e Roberta Sassatelli, *Gli angeli, la mafia e l'analisi culturale. Una risposta*, in "Polis", 2002, 2, pp. 245-260.

coloro che nelle difficoltà del contesto contemporaneo provano a fare quotidiana chiarezza.

Bibliografia

Brunetti Aymo e Weder Beatrice, *A Free Press Is Bad News for Corruption*, in "Journal of Public Economics", 2003, 24, pp. 1801-1824

Carlson Matt, *Boundary Work*, in *The International Encyclopedia of Journalism Studies*, Tim P. Vos, Folker Hanusch, Dimitra Dimitrakopoulou, Margaretha Geertsema-Sligh, and Annika Sehl (eds.), John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA, 2018, pp. 1-6

Carlson Matt, *Journalistic Authority: Legitimizing News in the Digital Era*, Columbia University Press, New York, 2017

Cesqui Elisabetta, *L'Italia di fronte alla mafia*, in "Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata", 2017, 3, pp. 5-13

Cressey Donald R., *Methodological Problems in the Study of Organized Crime as a Social Problem*, in "The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science" 1967, 374, pp. 101-112

Dalla Chiesa Nando, *A proposito di "Mafia Capitale". Alcuni problemi teorici*, in "Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata", 2015

Dalla Chiesa Nando, *Dizionario del perfetto mafioso con un breve corso di giornalismo per gli amici degli amici*, Mondadori, Milano, 1990

Dalla Chiesa Nando, *Funzione democratica dell'informazione*, in "Segno" 1990, 114/115, 115-117

Dalla Chiesa Nando, *La convergenza. Mafia e politica nella Seconda Repubblica*, Melampo, Milano, 2010

Dalla Chiesa Nando, *Mafia, la letteratura dimezzata. Ovvero l'effetto "G"*, in "Polis", 2010, 3, pp. 421-440

Deuze Mark e Witschge Tamara, *Beyond Journalism: Theorizing the Transformation of Journalism*, in "Journalism", 2018, 19, pp. 165-81

Deuze Mark, *What Is Journalism? Professional Identity and Ideology of Journalists Reconsidered*, in "Journalism: Theory, Practice & Criticism", 2005, 6, pp. 442-64

Eldridge II Scott A. e Broersma Marcel, *Encountering Disruption: Adaptation, Resistance and Change*, in "Journal of Applied Journalism & Media Studies", 2019, 7, pp. 469-79

Gonen Yonata, *Journalists-Sources Relationship in Violent Conflicts Coverage: Shifting Dynamics*, in "Sociology Compass", 2018, 12, pp. 125-95

Hallin Daniel C. e Mancini Paolo, *Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics. Communication, Society, and Politics*, Cambridge University Press, Cambridge New York, 2004

Hanitzsch Thomas e Berganza Rosa, *Explaining Journalists' Trust in Public Institutions Across 20 Countries: Media Freedom, Corruption, and Ownership Matter Most: Explaining Journalists' Public Trust*, in "Journal of Communication", 2012, 62, pp. 794-814

Hanitzsch Thomas, *Journalism, Participative Media and Trust in a Comparative Context*, in *Rethinking Journalism. Trust and participation in a transformed news landscape*, Chris Peters and Marcel Broersma (Eds.), Routledge, London, pp. 200-209

Henne Hess, *Mafia*, 1970, Mohr, Tübingen; trad. it. *Mafia*, Laterza, Bari, 1984

Milojević Ana e Krstić Aleksandra, *Hierarchy of Influences on Transitional Journalism – Corrupting Relationships between Political, Economic and Media Elites*, in “European Journal of Communication”, 2018, 33, pp. 37–56

Morcellini Mario, *Mafia a dispense: stili della rappresentazione televisiva*, RAI-ERI, Roma, 1986

Pellegata Alessandro e Splendore Sergio, *Media and Corruption: The Other Way Round—Exploring Macro Determinants of Journalists’ Perceptions of the Accountability Instruments and Governmental Pressures*, in “International Journal of Public Opinion Research”, 2018, 30, pp. 561–82

Priulla Graziella (a cura di), *Mafia e Informazione. Dal silenzio al Rumore*, Liviana, Padova, 1987

Santoro Marco e Sassatelli Roberta, *Gli angeli, la mafia e l’analisi culturale. Una risposta*, in “Polis”, 2002, 2, pp. 245-260

Santoro Marco e Sassatelli Roberta, *La mafia come repertorio. Frammenti di analisi culturale*, in “Polis”, 2001, 3, pp. 407-427

Santoro, Marco, *Introduzione*, in *Riconoscere le mafie*, Marco Santoro (a cura di), Il Mulino, Bologna, 2015, pp. 7-34

Steensen Steen e Ahva Laura, *Theories of Journalism in a Digital Age: An Exploration and Introduction*, in “Digital Journalism”, 2015, 3, pp. 1–18

Vos Tim e Moore P. Joseph, *Building the Journalistic Paradigm: Beyond Paradigm Repair*, in “Journalism”, 2018, online first, <https://doi.org/10.1177/1464884918767586>

Waisbord Silvio, *Democratic Journalism and ‘Statelessness*, in “Political Communication”, 2007, 24, pp. 115–29

Waisbord Silvio, *Reinventing Professionalism: Journalism and News in Global Perspectives*, Polity, Cambridge, 2013

Zelizer Barbie, *Journalism and the Academy*, in *The Handbook of Journalism Studies*, Karin Wahl-Jorgensen e Thomas Hanitzsch (eds.), Oxon, Routledge, 2009, pp. 29–41

LA GOOGLE GENERATION CRIMINALE: I GIOVANI DELLA CAMORRA SU FACEBOOK

Marcello Ravveduto

Title: The criminal Google generation: The Camorra youth on Facebook

Abstract

The present essay, after an introduction that reconstructs - through the news appearing in the media - the various stages of virtual rooting of the Camorra, focuses on the criminal Google generation. It is proposed, a research that applies the "historical gaze" (Gruzinski, 2016) to the use of Facebook by the boys affiliated to the Camorra clans. The author, in fact, presents a research that applies the "historical gaze" (Gruzinski, 2016) to the use of Facebook by the boys affiliated to the Camorra clans. From the survey of individual profiles, emerges the formation of a criminal "interreal" dimension. The practices of impression management and personal brand competing on the one hand to pass on the traditional mafia imaginary through online sharing of media content (now globalized), on the other hand to innovate the slang language through the use of images and iconic signs such as the emoji.

Keywords: Camorra, Facebook, Google Generation, Imaginary, Interreal

Il presente saggio, dopo un'introduzione che ricostruisce - attraverso le notizie apparse sui media - le diverse fasi di radicamento virtuale della camorra, si concentra su quella che viene definita Google generation criminale. L'autore presenta una ricerca che applica lo «sguardo storico» (Gruzinski, 2016) all'uso di Facebook da parte dei ragazzi affiliati ai clan di camorra. Dall'indagine dei singoli profili, emerge la formazione di una dimensione «interreale» criminale. Le pratiche di impression management e di personal branding concorrono da un lato a tramandare l'immaginario mafioso tradizionale attraverso lo sharing online di contenuti mediali ormai globalizzati, dall'altro ad innovare il linguaggio gergale tramite l'utilizzo di immagini e segni iconici quali le emoji.

Parole chiave: Camorra, Facebook, Google Generation, Immaginario, Interreale

I camorristi usano i social network? E se li usano quali modalità d'ingaggio praticano? Per rispondere a queste due domande dobbiamo fare un passo indietro e soffermarci su due aspetti preliminari. Il primo è di carattere metodologico. Serge Gruzinski suggerisce di reagire alla fugacità del contemporaneo sviluppando “una comprensione e una rappresentazione del presente attraverso i sensi, ma di un presente con tocchi di passato e accenni di futuro”¹. Lo storico francese, osservando una foto che ritrae l'arco romano di Tazoult in Algeria, divenuta la porta di un improvvisato campo di calcio, restituisce profondità all'immagine sottraendola alla frammentarietà del presente: “Ridotto ormai da molto tempo nelle condizioni di rovina, l'arco sostituisce la porta, indubbiamente troppo costosa o troppo complicata da installare. Reliquia dimenticata di un passato remoto, l'arco è stato pertanto riciclato ai fini di uno sport che è diventato la punta di diamante delle attività più spettacolari e redditizie della globalizzazione”².

Il reperto archeologico è una specie di portale multidimensionale giacché “stabilisce un legame tra la globalizzazione contemporanea e l'epoca di una romanità trionfante, lontano abbozzo di ciò che stiamo vivendo attualmente”³. È un simbolo che evoca una serie ininterrotta di invasioni, conquiste e rivolte di un'Africa passata attraverso colonizzazioni e decolonizzazioni nel lungo “arco” della sua storia.

“Infrangendosi sulla pietra, il pallone da calcio attraversa molteplici dimensioni della memoria, che risuonano di secolo in secolo. Locale e nazionale, antico e contemporaneo, coloniale e imperiale, africano e mediterraneo, pagano, cristiano e musulmano. Lo sfondo in cui si inserisce questa piccola scena “senza storia” è infinitamente più ricco di quanto la convenzionalità del soggetto non lasci immaginare”⁴.

Gruzinski ci invita a riflettere sulla possibilità di interpretare il presente attraverso “i frammenti preservatici dal tempo”, per individuare e contestualizzare i diversi “strati” che costituiscono un momento o una scena; per rintracciare “gli spazi e i tempi che convergono in uno stesso luogo, decifrando gli elementi fuori campo,

¹ Norbert Servos, *Pina Baush. Dance Theater*, K. Kaiser, Munchen, 2008, p. 15 in Serge Gruzinski, *Abbiamo ancora bisogno della storia? Il senso del passato nel mondo globalizzato*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2016.

² *Ivi*, pp. 13, 14.

³ *Ivi*, p. 14.

⁴ *Ivi*, p. 16.

accogliendo le reminiscenze evocate dall'immagine"⁵. Si tratta di saper "invocare" il presente con uno "sguardo storico", o, se si vuole, con lo sguardo dello storico capace di "collegare saperi lontani e vicini, giocando su dimensioni di scala multiple"⁶. Da questa prospettiva la sfera digitale si propone come un'unità prismatica dentro cui si riflettono, si scompongono e si rimontano le immagini del passato.

Il secondo aspetto è di carattere strutturale. Il rapporto *Digital 2018* ha rilevato che il numero degli utenti connessi ad Internet nel mondo supera i 4 miliardi di persone; più della metà della popolazione terrestre è online. L'utilizzo dei social media cresce insieme ai "connessi", con un numero di utenti superiore del 13% rispetto al 2017. Gli utenti attivi sono ad oggi più di 3 miliardi nel mondo e 9 su 10 accedono via device mobile.

"In Italia il 73% della popolazione è online (43 milioni di persone), con 34 milioni di utenti attivi sui social media. Durante il 2017 si è registrata una crescita di 4 milioni di persone connesse ad Internet (+ 10% rispetto all'anno precedente) e una crescita di 3 milioni di utenti social media (+ 10% rispetto all'anno precedente). Trascorriamo circa 6 ore al giorno online (quasi il doppio del tempo che passiamo davanti alla TV). Di queste ore, quasi 2 sono passate utilizzando una piattaforma social media"⁷.

La parte del leone spetta a Facebook che con i suoi oltre 34 milioni di utenti copre il 57% della popolazione italiana. La fascia di età tra i 25 e 35 anni (23%) è la più rappresentata, seguita da quella con età compresa tra i 35 e i 45 anni (22%). Quindi, le persone tra i 25 e i 45 anni raggiungono il 46% dell'intera base. La fascia dei teenagers (13-17 anni) è la meno presente, conta solo il 4% degli utenti⁸. Perciò, o i mafiosi sono tutti nel restante 43% della popolazione oppure sono amalgamati alla maggioranza del 57%. Come ha scritto Tonino Cantelmi:

"la rivoluzione digitale è tale perché la tecnologia è divenuta un ambiente da abitare, una estensione della mente umana, un mondo che si intreccia con il mondo reale e che determina vere e proprie ristrutturazioni cognitive, emotive e sociali

⁵ *Ivi*, p. 17.

⁶ *Ibidem*.

⁷ Cfr. <https://bit.ly/2siZC7m>, consultato il 30 novembre 2018.

⁸ Cfr. <https://bit.ly/2vxwpXI>, consultato il 30 novembre 2018.

dell'esperienza, capace di rideterminare la costruzione dell'identità e delle relazioni, nonché il vissuto dell'esperire"⁹.

Pertanto, se il virtuale è un'estensione della vita reale anche l'esperienza criminale è parte integrante dell'ecosistema digitale. Il bullo, il delinquente, il mafioso cercano nei social un orizzonte culturale, una *weltanschauung* criminale da condividere attraverso i contenuti multimediali.

Il passaggio dalla civiltà industriale a quella informatica sta ristrutturando i processi cognitivi: l'alfabetizzazione digitale avviene per induzione ed autoapprendimento. Chi impiega Google, Facebook, Youtube o qualsiasi altro strumento della Rete mette a frutto le proprie capacità di intuito e di emulazione, ovvero abilità e talenti che non discendono dal grado di scolarizzazione individuale. Anche chi non ha raggiunto una sufficiente alfabetizzazione analogica può trovarsi a suo agio nell'esperienza virtuale; può far ascoltare la propria voce e prendere la parola senza dover passare per i canali dell'istruzione, del merito, della conoscenza, della professionalità o della competenza tecnico-scientifica. Ciò che conta non è il "sapere" ma il "saper fare", ovvero la "metatecnologia"¹⁰: la pratica che consente di assimilare l'uso individuale e sociale di una nuova tecnologia. Una prassi che segna una frattura con il passato: il trasferimento tecnologico, infatti, è la condivisione nel presente di un'innovazione che diventa consuetudine all'interno di un contesto relazionale. La "metatecnologia" è parte integrante della formazione empirica delle nuove generazioni. La diffusione della telefonia mobile, per esempio, ha trasformato la comunicazione attraverso l'uso massivo di messaggi di testo. Prima gli Sms, poi le App di *instant messaging* hanno convertito il linguaggio in una specie di "oralità scritta"¹¹, con una struttura asintattica e spesso agrammaticale: "i messaggi testuali includono forme linguistiche particolari che hanno l'obiettivo di compensare la mancanza dei codici comunicativi, gestuali, mimici e prossemici"¹². Chi non partecipa al "gioco" rischia di cadere nel baratro del "digital divide", un vuoto in cui la tecnologia perde significato

⁹ Tonino Cantelmi, *Educare nell'era digitale e tecnoliquida*, <https://bit.ly/2F3ppWD>, p.1, consultato il 30 novembre 2018.

¹⁰ Robert Wright, *Non-Zero: The Logic of Human Destiny*, Pantheon, New York, 2000.

¹¹ Giuseppe Mininni (a cura di), *Virtuale.com. La parola spezzata*, Idelson-Gnocchi, Napoli 2002.

¹² Giuseppe Riva, *Psicologia dei nuovi media. Azione, presenza, identità e relazioni nei media digitali e nei social media*, Il Mulino, Bologna 2012.

e diventa un problema, piuttosto che un'opportunità. Anche se, come spiega lo psicologo Giuseppe Riva, non è il dato anagrafico a identificare i "nativi digitali"¹³ ma la loro capacità di usare la tecnologia in maniera intuitiva, rimane il fatto che sono soprattutto le generazioni dei nati tra la metà degli anni Settanta e i primi anni del Duemila ad aver diffuso globalmente, attraverso l'uso degli smartphone, la condivisione di contenuti pubblici e privati sui social network: "La facilità d'uso di questi dispositivi ha rimosso la barriera linguistica che ha rappresentato a lungo il principale requisito di base per accedere alle potenzialità dei nuovi media. Oggi per poter usare smartphone e tablet non è necessario saper leggere o scrivere, basta saper controllare le proprie dita"¹⁴. La contemporanea comparsa dei *mobile device* e dei social network (2007) ha decretato la nascita di un nuovo spazio sociale che è stato definito "interrealtà"¹⁵ in cui reti digitali on-line e reti sociali off-line si fondano: "A caratterizzare l'interrealtà è lo scambio esistente tra le diverse dimensioni: il mondo digitale influenza quello reale e viceversa; la dimensione pubblica influenza quella privata e viceversa"¹⁶.

In questo riflesso di specchi la personalità dell'individuo, e quindi la sua quotidianità, diventa la somma delle azioni concrete praticate nel mondo reale e la condivisione di contenuti caricati nel Web. La percezione dell'io dipende allora dalla rappresentazione costruita attraverso le successive connessioni. Se questo vale per tutti gli utenti di Facebook, vale ancora di più per i mafiosi. Spesso, infatti, dimentichiamo che tra organizzazioni criminali e social media esiste un punto di contatto: il network. Una rete, materiale e immateriale, che definisce il "posizionamento sociale"¹⁷ nella corrispondenza tra reale e virtuale. Perciò se l'utente interagisce nella realtà all'interno di una "comunità di pratiche"¹⁸, in cui si condividono esperienze, cultura e linguaggio, costruirà un profilo digitale che

¹³ Marc Prensky, *Digital Natives, Digital Immigrants*, 2001, <https://bit.ly/2BR4LEU>, consultato il 30 novembre 2018.

¹⁴ Giuseppe Riva, *Nativi digitali. Crescere e apprendere nel mondo dei nuovi media*, Il Mulino, Bologna 2014, p. 62.

¹⁵ Jacob Van Kokswijk, *Hum@n, Telecoms, & Internet as Interface to Interreality*, Bergboek, Hoogwoud, 2003.

¹⁶ Giuseppe Riva, *Nativi digitali, op. cit.*, p. 60.

¹⁷ Rom Harrè, Fathali Moghaddam (a cura di), *The Self and Others: Positioning Individuals and Groups in Personal, Political and Cultural Contexts*, Praeger, Westport, 2003.

¹⁸ Étienne Wenger, *Comunità di pratica. Apprendimento, significato e identità*, Cortina, Milano, 2006.

promuove la mafiosità nella dimensione “interreale”. Del resto, Riccardo Scadellari, esperto di marketing digitale, afferma: “La nostra identità digitale deve essere il più vicino possibile alla nostra vera identità. La costruzione del *personal branding* non significa creare un personaggio falso ed effimero”¹⁹. Perciò, se l’identità mafiosa reale è prevalente prenderà il sopravvento nella gestione del *personal branding* digitale: la credibilità e l’autorevolezza del profilo social derivano dalla reputazione criminale della persona reale che conquista lo status di mafioso “interreale”.

Eppure, ogni volta che la cronaca ha trattato l’argomento mafie e Facebook, ha assunto toni allarmistici demonizzando il social network quale strumento della “globalizzazione mafiogena”²⁰. Il panico diffuso dai media svela lo “stereotipo progressista” secondo il quale la tecnologia dovrebbe produrre miglioramenti sociali, culturali, economici e civili con un andamento lineare ascendente che marginalizza i fenomeni di sottosviluppo. Le organizzazioni criminali, quindi, in un contesto dominato dalla logica degli algoritmi, sono relegate nell’immaginario dell’anacronismo irrazionale e i mafiosi considerati esseri primitivi incapaci di controllare la tecnologia digitale.

In realtà, come qualsiasi altro utente, i camorristi hanno attraversato tre fasi di apprendimento “metatecnologico” sperimentando limiti e potenzialità del web partecipativo. In un primo periodo (2007-2012)²¹ hanno usato il mezzo in maniera ludica per raggiungere il popolo dei suggestionabili che naviga nella Rete ²², ma, non essendo ancora abili, hanno messo a rischio la regola aurea dell’omertà. Sono stati arrestati, infatti, alcuni latitanti che avevano poca dimestichezza nell’uso della geolocalizzazione: la pubblicazione di fotografie private ha consentito alla polizia postale di rintracciare la loro posizione²³. Si è disseminato, tuttavia, un primo immaginario “social mafioso”: in questa fase nascono gruppi, pagine fan e profili fake

¹⁹ Riccardo Scadellari, *Fai di te stesso un brand. Personal branding e reputazione online*, Flaccovio, Palermo, 2014, p. 32.

²⁰ Umberto Santino, *Modello mafioso e globalizzazione*, <https://bit.ly/2TpKo9e>, consultato il 30 novembre 2018.

²¹ La fase di sviluppo di Facebook in Italia: gli utenti in un quinquennio passano da circa 200mila ad oltre 20 milioni.

²² “La camorra di Pomigliano cerca adepti”: Gruppo su Facebook fondato da giovani, in “Corriere del Mezzogiorno”, 28 settembre 2009.

²³ Marcello Ravveduto, *Social mafia: il networking mafioso*, op. cit., p. 195.

che da un lato amplificano le imprese dei grandi boss del passato, dall'altro esaltano la potenza delle organizzazioni criminali nel presente²⁴. Si passa, così, a una seconda fase di consolidamento (2012-2016) in cui si radica una specifica retorica mafiosa. I giovani camorristi, in particolare, imparano a sfruttare il *socialcasting* "il cui processo distributivo fa riferimento ad una community di persone che decidono in completa autonomia di aumentare la circolazione di un contenuto grazie alle opportunità di condivisione rese possibili dalle nuove piattaforme tecnologiche"²⁵. Condividendo messaggi testuali e frammenti audiovisivi espliciti²⁶ si struttura "l'interrealtà" della camorra, che si manifesta concretamente tramite il corto circuito tra reale e virtuale. Il 16 ottobre 2014, infatti, Fabio Orefice, allora trentenne, è ferito nel corso di un regolamento di conti tra i clan del Rione Traiano a Napoli. Per niente intimorito sfida gli aggressori e posta su Facebook frasi inequivocabili: "il leone è ferito ma non è morto, già sto alzato. Aprite bene gli occhi che per chiuderli non ci vuole niente. Avita muriii [Dovete morire]". Il messaggio è accompagnato dalle foto che ritraggono i punti del corpo in cui è stato ferito. Aggiunge, inoltre, immagini di armi e munizioni. Sei giorni dopo due sconosciuti a bordo di una moto di grossa cilindrata sparano raffiche di kalashnikov contro il portoncino della sua abitazione²⁷. Il clan rivale, che segue il profilo social di Orefice, reagisce realmente alle minacce virtuali. Il vissuto camorristico condiziona l'identità digitale che a sua volta soggiace all'influenza della realtà criminale. L'"interrealtà" mafiosa, dunque, tiene insieme reale e virtuale dando forma a una nuova dimensione spaziotemporale della criminalità organizzata. Si apre, a questo punto, la terza fase, quella attuale, dominata dalla "Google generation criminale"²⁸, ovvero i nativi digitali della metà

²⁴ Andrea Meccia, *Ipse dixit. L'abecedario di Totò Riina*, 9 settembre 2010, <https://bit.ly/2F3jSPW>, consultato il 30 novembre 2018.

²⁵ Davide Bennato, *Sociologia dei media digitali*, Laterza, Roma-Bari, 2011, p. 6.

²⁶ Enzo Ciaccio, *Camorra, il boss grida vendetta su Facebook*, 17 agosto 2012, <https://bit.ly/2As15JY>, consultato il 30 novembre 2018; Simone Di Meo, *Baby-camorrista, sparò a una volante della polizia. In posa su Facebook con fucile e coltello*, 13 gennaio 2014, <https://bit.ly/2R3SG9S>, consultato il 30 novembre 2018; Aldo Balestra, *Camorra. Il boss torna libero in permesso premio, sfida tutti su Facebook*, 8 marzo 2015, <https://bit.ly/2QitXti>, consultato il 30 novembre 2018.

²⁷ *Camorra, lo feriscono: lui li minaccia e li sfida su Fb. Loro tornano a sparargli*, in "Repubblica", 23 ottobre 2014, <https://bit.ly/2RnlGZR>, consultato il 30 novembre 2018; Fabrizio Feo, *Camorra, la "posta" dei clan*, 19 novembre 2017, <https://bit.ly/2s9eT7S>, consultato il 30 novembre 2018.

²⁸ Marcello Ravveduto, "La paranza dei bambini". *La Google Generation di Gomorra*, in "Questione Giustizia", 14 gennaio 2017, <https://bit.ly/2shofyt>, consultato il 30 novembre 2018.

degli anni Novanta capaci di sfruttare in maniera intuitiva e senza sforzo le potenzialità dei social media. Vivono immersi nel liquido amniotico dell'“interreale” mescolando le esperienze devianti con le gesta dei *villain* cinematografici, televisivi e dei videogiochi *action-adventure*. Un processo di acculturazione criminale “metatecnologico” fondato sullo *sharing online* di modi di dire e di vestire, di posture del corpo da tenere, di armi da usare, di oggetti cult da possedere, di frasi da ricordare, di foto da condividere, di dialoghi da tramandare, di clip da visualizzare. Sono i *prosumer*²⁹ dell'epica mafiosa: un continuo andirivieni tra immaginario e reale che rovescia la percezione del vissuto. È stato scritto che “I giovani camorristi vanno pazzi per Facebook”, che sono “padrini della camorra 2.0” e che usano i “social come un'arma” per veicolare “messaggi mafiosi e dichiarazioni d'intenti”³⁰. In realtà, come tutti i nativi digitali, sfruttano al massimo le potenzialità del mezzo indicando modalità d'uso ignote alle generazioni precedenti. Così accade che i boss più anziani chiedano alle giovani leve di controllare i movimenti dei nemici da colpire seguendo i profili Facebook o adoperino la trasmissione in diretta per comunicare con la rete degli “amici”³¹.

Se si vuole rispondere, perciò, alla domanda iniziale, bisogna entrare in contatto con questo mondo reale attraverso il canale digitale. Per tale ragione, chi scrive, ha condotto una ricerca attivando un profilo *fake* su Facebook. Grazie a una precisa strategia di *impression management*³², si sono condivisi contenuti adeguati al contesto sociale indagato, al fine di interagire con alcuni protagonisti della

²⁹ Enrico Menduni, *Prosumer*, in “Enciclopedia della Scienza e della Tecnica”, Treccani, Roma, 2008, <https://bit.ly/2jmdc0J>, consultato il 30 novembre 2018.

³⁰ Chiara Caprio, *Perché i giovani camorristi vanno pazzi per Facebook*, in “Vice”, 10 agosto 2016, <https://bit.ly/2RuDNwV>, consultato il 2 dicembre 2018; Cristina Zagaria, *I giovani padrini della camorra 2.0: social usati come un'arma*, in “Repubblica”, 6 maggio 2016, <https://bit.ly/2VuJZnR>, consultato il 2 dicembre 2018; Grazia Longo, *Camorristi di quarta generazione: kalashnikov, tatuaggi e Facebook*, in “La Stampa”, 7 settembre 2015, <https://bit.ly/2BZvHT9>, consultato il 2 dicembre 2018.

³¹ Dario Del Porto, *I boss: “Cerca i nomi su Facebook”. Caccia ai nemici da colpire sui profili Social*, in “Repubblica”, 28 giugno 2016, <https://bit.ly/2BXVvPv>, consultato il 2 dicembre 2018; *Camorra, l'ex boss pentito in diretta Facebook: “Chi è contro di noi deve schiattare”*, in “Corriere del Mezzogiorno”, 10 ottobre 2018, <https://bit.ly/2s6V3tK>, consultato il 2 dicembre 2018.

³² Jenny Rosenberg, Nichole Egbert, *Online Impression Management: Personality Traits and Concerns for Secondary Goals as Predictors of Self-Presentation Tactics on Facebook*, in “Journal of Computer-Mediated Communication”, 17, 2011, <https://bit.ly/2sic3gH>, consultato il 2 dicembre 2018.

cosiddetta “paranza dei bambini”, divenuta famosa per il fenomeno delle “stese”³³. Sono stati presi in esame 80 profili di giovani devianti o borderline dai 14 ai 24 anni. La rete di contatti si è sviluppata partendo da 5 nomi apparsi sugli articoli di cronaca locale nel 2017 per eventi delittuosi di stampo camorristico³⁴. Il primo aspetto rilevante è il network relazionale: gli amici digitali sono scelti sulla base di un orientamento cognitivo di carattere affettivo che influenza la componente valutativa. In sostanza, le connessioni si stabiliscono tra persone reali che condividono emozioni e valori in una comunità chiusa di tipo localistico (*parochial*) e parentale replicante le dinamiche del contesto criminale³⁵. La strategia di identificazione è intrisa di “cultura del narcisismo”³⁶, esaltata dalla pratica del selfie. Mostrano i loro volti e i loro corpi in atteggiamento *glamour* adoperando un linguaggio esplicito di “frasi fatte” (tratte dai film, dalle fiction, dalle canzoni, dai libri, dalle massime di personaggi famosi ecc.), copiate in giro dal web e risemantizzate dall’accoppiamento tra immagine e parole. Per esempio Francesco, volto da adolescente imberbe, si mostra a figura intera sull’uscio di casa mettendo in evidenza la *mise* e scrive: “Sparami ma non sbagliare perché se tocca a me vi faccio male”, che è la storpiatura di un verso della canzone *Sparami* della rapper Baby K: “Sparami ma non sbagliare/ Che se tocca a me ti faccio male”. Ovviamente la frase, scritta sul profilo di un giovane appartenente al clan dei “Fraulella” di Ponticelli mentre esce di casa, acquista un valore completamente diverso dal testo originale che esprime la ribellione di una donna nei confronti del maschilismo. Questi ragazzi, nel 90% dei casi, indossano capi d’abbigliamento costosi di una specifica marca (Dsquared2) ostentata come elemento qualificante. In un primo momento viene da pensare che vogliano dimostrare il successo personale (deviante/criminale) attraverso l’esibizione di indumenti esclusivi, nel senso che chi non li indossa è fuori dal loro mondo. Ma questa è solo una parte del processo di identificazione sociale.

³³ Non è possibile citare in questa sede le centinaia di news, approfondimenti e opinioni sul fenomeno delle stese. In maniera puramente esemplare si riporta Roberto Saviano, *La paranza dei bambini nella guerra di Napoli*, in “Repubblica”, 08 settembre 2015, <https://bit.ly/2H56T1Z>, consultato il 2 dicembre 2018.

³⁴ La ricerca è cominciata nel settembre 2017. Trattandosi di una *cover research* non sarà possibile citare i nomi e le url e i profili su Facebook.

³⁵ Luigi Ceccarini, *La cittadinanza online*, il Mulino, Bologna, 2015, pp. 66-68.

³⁶ Christopher Lasch, *La cultura del narcisismo. L’individuo in fuga dal sociale in un’età di disillusioni collettive*, Bompiani, Milano, 1992.

Se si presta la dovuta attenzione, si può notare che nella scheda anagrafica del profilo, la parte riservata al lavoro svolto, è inserita la dicitura “lavora presso Dsquared2” oppure “manager presso Dsquared2”. Che significa? Un’ipotesi plausibile è che il *brand* commerciale simboleggi metaforicamente l’appartenenza ad un *brand* sociale. Si sfoggia la marca di un capo d’*élite* per sottolineare l’adesione ad un’organizzazione selettiva a cui possono partecipare in pochi. Inoltre, si stabilisce un preciso criterio gerarchico tra chi semplicemente “lavora” e chi detiene il ruolo di “manager”. Anche i narcos messicani usano l’abbigliamento e alcuni tipi di marche per indicare l’affiliazione a un Cartello³⁷. Senza dimenticare che lo stile mafioso ha conquistato un suo spazio nel mercato del lusso³⁸. Tuttavia, indagando nel presente digitale, allo storico non può sfuggire che questa rappresentazione del sé indica una superiorità morale derivante dall’appartenenza ad un’organizzazione criminale elitaria. Il camorrista (o chi orbita intorno al clan) non è un delinquente comune. Infatti, già agli inizi del Novecento Ferdinando Russo ed Ernesto Serao scrivevano: “I camorristi hanno avuto, nei tempi andati, costumi e fogge di vestire speciali, per modo da potersi riconoscere agevolmente tra loro”³⁹. Si tratta, quindi, di una pratica di riconoscimento reciproco nella dimensione “interreale” che mantiene criteri d’identificazione tradizionali con modalità digitali.

C’è un’altra pratica che rimane immutata nel passaggio dal reale al virtuale: l’esposizione dei tatuaggi. Se nella realtà la pelle disegnata è visibile solo alla cerchia dei simili, su Facebook diventa un’attestazione pubblica del proprio essere, un marchio inciso direttamente sulla pelle. Così come si mostra il brand stampato sulla maglietta, allo steso modo i ragazzi di un clan del rione Sanità esibiscono sul petto la scritta “LOVE” dove la prima lettera è una pistola, la seconda una granata, la terza un rasoio divaricato, la quarta un kalashnikov. Anche oggi, come in passato⁴⁰, è

³⁷ Cfr. <https://bit.ly/2skuIZd>, consultato il 2 dicembre 2018.

³⁸ Cfr. <https://labellamafiaclothing.com/>. Si tratta di un sito e-commerce brasiliano con sede a Miami che vende abbigliamento sportivo, accessori e cosmetici usando questi slogan: “Lascia che il lusso venga da te”; “LabellaMafia è più di un marchio; è uno stile di vita”, consultato il 2 dicembre 2018; oppure l’azienda Barabas a Los Angeles, che promuove le camicie mostrando El Chapo Guzman mentre le indossa, <https://bit.ly/2RATUZV>, consultato il 2 dicembre 2018.

³⁹ Ferdinando Russo, Ernesto Serao, *La camorra. Origini, usi, costumi e riti dell’“annorata società”*, Bideri, Napoli, 1907, p. 21.

⁴⁰ Cfr. Abele De Blasio, *Usi e costumi dei camorristi. Storia di ieri e di oggi*, Edizioni Pierro, 1897.

diffusa la pratica dell'incisione di nomi di amici deceduti o di immagini religiose ma a questi si affiancano figure inaspettate come Joker - il cattivo del fumetto Batman - e Benito Mussolini. Nel primo caso si sta comunicando esplicitamente la propria collocazione nella società: sono coscienti di giocare un ruolo negativo a cui è associata la derisione verso chi si trova sull'altra "sponda"; nel secondo caso non c'è nessun riferimento ideologico: il duce è la trasfigurazione della capacità di comando, di mantenere l'ordine usando la violenza. In questa prospettiva il dittatore assume la qualità di un "grande boss" del passato che ha conquistato il potere sconfiggendo i nemici. Infatti, le sue massime sul profilo di *Ciro Marfè*⁴¹, condivise sotto forma di meme digitali⁴², non hanno una valenza politica ma sono inquadrabili come messaggi di avvertimento ai clan rivali. Il 26 agosto 2015 pubblica una foto, che ritrae il dittatore in divisa mentre stringe il pugno, su cui è montata la frase: "Se il destino è contro di noi peggio per lui"⁴³; l'11 aprile 2016 pubblica l'immagine di una lastra di marmo in cui è inciso l'aforisma mussoliniano: "Noi non vogliamo la guerra ma non la temiamo"⁴⁴. Walter Mallo, giovane boss emergente del quartiere di Miano, compensa postando, il 7 febbraio 2016, un meme di Fidel Castro: "¡Patria o Muerte, Venceremos!"⁴⁵.

L'esibizione della violenza come metafora del potere è centrale nella costruzione dell'immaginario social della camorra. Nelle foto di copertina dei profili indagati, infatti, si alternano boss realmente esistiti e doppioni mediali, ma appaiono anche immagini allegoriche: la leonessa, il fuoco, le armi e personaggi di pura fantasia. In qualche caso (18 profili su 80) i contenuti più espliciti sono condivisi con profili *fake*: "Enrico Escobar (El Chapo)"; "El Padron Del Mal (Not-Rivals)"; "Tony Escobar (Cosa Nostra)"; "Loco Escobar". Dalla lettura dei nomi si può comprendere quanto abbia

⁴¹ In questo caso si indica nome e cognome dell'utente Facebook perché *Ciro Marfè* è stato assassinato in un agguato nell'agosto 2016 e la stampa ha utilizzato i post presenti sul suo profilo social per descrivere la sua vita criminale; Melina Chiapparino, *Camorra, duplice omicidio a Napoli: "Dopo il raid fuochi d'artificio"*, in "Il Mattino", 4 agosto 2016.

⁴² Cfr. <https://bit.ly/2VGZRDS>, consultato il 2 dicembre 2018.

⁴³ <https://bit.ly/2SzMJRW>, consultato il 2 dicembre 2018.

⁴⁴ <https://bit.ly/2BqsX1D>, consultato il 2 dicembre 2018.

⁴⁵ Anche in questo caso il nome è pubblico poiché all'attività social di Walter Mallo si sono interessati i media dopo l'arresto avvenuto nel maggio 2016; Leandro Del Gaudio, *Napoli. Preso il boss di Facebook Mallo. Lo sfogo delle mamme al telefono: "Stanno facendo tarantelle grosse..."*, in "Il Mattino", 6 maggio 2016.

inciso il successo della serie Tv *Narcos* e quanto sia ancora rilevante, dopo oltre trent'anni, il mito di Tony Montana interpretato da Al Pacino nel film *Scarface* (1983). Gli utenti devianti compongono un immaginario frammentato ma organico: prendono dalla rete immagini di natura diversa (cinema, Tv, blog, siti, social network) e le rimontano adeguandole al proprio *personal branding* con un *impression management* a sfondo criminale. Può accadere, allora, che insieme a Toto Riina, Raffaele Cutolo, Michele Zagaria e Pablo Escobar vi siano Tony Montana, Jenni Savastano, 'O Trac (personaggio delle serie Tv *Gomorra*), Michael Corleone, Bin Laden e Abu Bakr al-Baghdadi. Uno scenario globalizzato in cui realtà e immaginario, camorra e terrorismo si confondono producendo un messaggio violento originale e condivisibile in Rete. Ma anche il riferimento al terrorismo non è cosa nuova: in una sentenza del Tribunale di Napoli, agli inizi degli anni Ottanta del secolo scorso, si legge: la Nuova camorra organizzata (ovvero i clan guidati da Raffaele Cutolo) è il "terrorismo del nostro sottoproletariato che, abbandonandosi al più assoluto qualunquismo politico, ritrova la propria identità di massa"⁴⁶. Senza dimenticare, come ha scritto Francesco Benigno, che già dopo l'Unificazione la camorra viene individuata come "setta criminale" eversiva delle "classi pericolose".⁴⁷ L'attuale riferimento all'Isis è piuttosto l'incorporazione dell'immaginario globalizzato e concorre, con uno sfacciato uso pubblico di immagini terrificanti, al rafforzamento digitale dello storytelling camorristico. Il 17 ottobre 2016, infatti, è stato arrestato dai Carabinieri, in un paese dell'hinterland napoletano, Diego Otavimenna con l'accusa di istigazione a delinquere, aggravata dall'apologia di terrorismo. Il trentenne, gestore di un ferramenta, ha postato sul suo profilo Facebook un video che mostrava la decapitazione di un prigioniero dell'Isis accompagnato da alcune frasi di consenso alla camorra⁴⁸. L'esempio più calzante, in tal senso, riguarda il clan dei "Barbudos" del rione Sanità. Dal nome sembrano ispirarsi ai narcotrafficienti sudamericani ma nelle fattezze e nei proclami si richiamano agli jihadisti. Sui loro profili Facebook mettono in mostra i tatuaggi in

⁴⁶ Ordinanza-sentenza Abbagnale Agostino + 711, Tribunale di Napoli, 1983, p. 87.

⁴⁷ Francesco Benigno, *La mala setta. Alle origini di mafia e camorra 1859-1878*, Einaudi, Torino, 2015, pp. 33-128.

⁴⁸ Cfr. <https://bit.ly/2HVqamQ>, consultato il 5 dicembre 2018; cfr. <https://bit.ly/2UEWN9G>, consultato il 5 dicembre 2018.

arabo, si presentano con nomi di battaglia che richiamano quelli dei miliziani e postano citazioni tipo: “Sono l'ultimo prescelto”; oppure scrivono: “Io sono come l'isis, loro camminano col kalashnikov, io con un semplice coltello, loro sparano in testa alla gente, io gli do una semplice coltellata alla gola”⁴⁹.

È possibile che i giovani camorristi, solcando i mari del Web, si siano immedesimati nelle azioni degli estremisti islamici riconvertendo il sentimento di emarginazione sociale e la mancanza di prospettive occupazionali in una identità etnica? Le guerre tra clan, come è noto, implicano conseguenze di ordine morale all'interno di una logica di profitto: “bonificare” il territorio, eliminando l'avversario, per controllare il mercato. Il conflitto fa emergere il bisogno di costruire una propria identità particolare. La guerra è il mezzo per radicalizzare la diversità, la violenza è il nesso che la giustifica: il disconoscimento dell'Altro come proprio “simile”. È necessario schiacciare, sottomettere e umiliare il nemico per affermare la propria superiorità. Si innesca, così, un meccanismo di azione e reazione con una catena infinita di omicidi in cui, di volta in volta, l'uno prevale sull'altro. La lotta tra clan è una guerriglia urbana senza regole che non lascia intatto e separato nemmeno il territorio d'appartenenza, anzi i cittadini sono avvinghiati e coinvolti, loro malgrado, nella dimensione della guerra permanente. Uccidere l'avversario, compiere atti bestiali, assassinare gli indifesi è l'evoluzione finale di una marginalità metropolitana che scatena migliaia di focolai urbani in cui gli amici di sempre, da un giorno all'altro, sono diventati nemici da abbattere senza pietà⁵⁰. Chi vive questa condizione ha bisogno di giustificare la violenza e difendere il suo mondo dove conta la fratellanza di sangue:

“Il fratello di sangue è qualcosa da cui non si torna più indietro. I destini si legano alle regole. Si muore o si vive a seconda della capacità di stare dentro quelle regole. La 'ndrangheta ha sempre contrapposto i fratelli di sangue ai fratelli di peccato, cioè il fratello che ti dà tua madre peccando con tuo padre al fratello che ti sceglie, quello che non c'entra con la biologia, che non deriva da un utero, da uno spermatozoo. Quello che nasce dal sangue”⁵¹.

⁴⁹ Roberto Russo, *Il rampollo del boss di camorra e i suoi 5mila amici su Facebook*, in “Corriere del Mezzogiorno”, 20 aprile 2016; Marcello Ravveduto, *La mafia è una jihad o la jihad è una mafia?*, in “Fanpage”, 28 luglio 2016.

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ Roberto Saviano, *La paranza dei bambini*, Feltrinelli, Milano, 2017, p. 178.

Un mondo che viene replicato su Facebook pubblicando le foto sugellanti il patto: un bacio in bocca a cui è associato l'*emoji*⁵² che raffigura una siringa con la goccia di sangue. È la metafora della trasfusione che genera una condivisione di affetti e valori extra-familiari all'interno della ristretta comunità d'appartenenza. L'icona, unita al testo, dà un'intonazione tipica del parlato, una qualificazione concettuale che rafforza l'empatia collettiva della rete relazionale. Oltre alla siringa sanguinante, i simboli più usati sono: la bomba esplosiva, la pistola, il coltello, il pugno (o la rosetta tirapugni), il missile, l'angelo, la croce, il teschio, il fantasma, la foglia di marijuana, le tre scimmiette, le icone TOP, 100 e molte altre spesso associate all'immagine del cuore. Ogni figura ha un significato diverso in base al destinatario del post. Si possono adoperare gli stessi simboli ma il senso del messaggio cambia a seconda dell'interlocutore: l'amico, il nemico, l'infame, l'ambiguo, il codardo, il ragazzo perbene, la comitiva, la paranza, la fidanzata, l'amante e così via. Inoltre, la frequenza d'uso di alcuni simboli è una risemantizzazione digitale del gergo mafioso: le *emoji* raffiguranti le armi (bombe, pistole, coltelli, il missile ecc.) appartengono all'iconografia dei videogiochi; i riferimenti alla fratellanza (il pugno, il sangue, la foglia di marijuana ecc.) vengono dalla sfera dell'hip hop; altre ancora derivano dalla tradizione popolare (il teschio, il fantasma, le tre scimmiette) o dalla simbologia cattolica (l'angelo e la croce). La somma delle icone, aggiunte al testo, modificano le intenzioni del messaggio che, il più delle volte, è banale, stereotipato e copiato da altri profili. Un *mush up* di oggetti e concetti che attribuisce alla sequenza simbolica il carattere di comunicazione a sfondo criminale. Le icone da tastiera acquistano, quindi, una funzione polisemica che racconta sia la mentalità individuale, sia quella della comunità di appartenenza: la digitazione ibrida di parole e segni è un'innovazione della "Google generation", all'interno dell'antica pratica gergale criminale, che sfrutta le *emoji* per tracciare i confini virtuali dell'etica mafiosa. Sono strumenti di contestualizzazione e di risonanza empatica: sottolineano le emozioni dello scrivente simulando un gesto, un'espressione facciale, un'inflexione della voce o una postura del corpo che non si possono ignorare. Dunque, il linguaggio non verbale rimane centrale nel simbolismo digitale

⁵² Cfr. <https://bit.ly/2RDd0P8>, consultato il 5 dicembre 2018.

mafioso. Anzi, si rinnova grazie alla simultaneità, all'efficacia e alla esemplificazione di icone che trasmettono sensazioni difficili da esprimere con le parole. Le *emoji* sono lo snodo di un sistema di comunicazione bidirezionale: "parlano" all'interno del gruppo di giovani affiliati e ragazzi borderline (intra-comunicativo) e inviano messaggi minacciosi al mondo esterno (extra-comunicativo). In tal senso svolgono una funzione di mediazione tra la mentalità camorristica e la cultura locale e nazionale.

La fratellanza, in sostanza, è il fulcro della retorica simbolico-testuale dei camorristi digitali. La pubblicazione del bacio collega reale e virtuale tessendo la trama di una compagine criminale "interreale" che tutti devono conoscere. Il compagno di vita, con cui spartire la pericolosità del "mestiere", è tale in entrambi i mondi e viene ribattezzato come "Bro", cioè *Brother*, qualcosa in più del tradizionale "compare". La "Google generation" della camorra sente l'urgenza di ostentare all'audience interconnessa la vita dannata dei "*nigger*" italiani, ovvero di giovani violenti pronti a condividere, allo stesso modo dei "fratelli americani", la violenza di strada, il controllo del territorio, lo spaccio di droga, l'orgoglio della paranza, la morte prematura e persino la mania dell'hip hop. Non a caso sui loro profili sta diminuendo lo *sharing* di canzoni neomelodiche a favore del rap e della trap⁵³, con annesse foto di Tupac Shakur e di gang metropolitane. Su uno dei profili *fake* dedicati al boss del clan dei casalesi Michele Zagaria è stata pubblicata, per esempio, la foto di un giovane di colore che ha nel palmo della mano destra una pistola e in quello della sinistra un Vangelo, ovvero la mano con cui si lavora spara, quella del cuore prega. L'originale⁵⁴ appartiene al repertorio fotografico del sito "www.artcoup.com" che ritrae, tra le tante scene, anche quella delle gang jamaicane a Kingston⁵⁵. La sintesi iconografica, ri-postata sul falso profilo, cambia completamente significato: da un lato costringe a fare un'associazione mentale sulla tradizionale compatibilità tra camorra, religione e violenza; dall'altro indica una precisa volontà di autorappresentazione dell'identità personale all'interno di una narrazione sociale

⁵³ Marcello Ravveduto, *Spaccio, omicidi, violenza: alla scoperta della musica "Trap" in terra di camorra*, in "Fanpage", 1 febbraio 2017, <https://bit.ly/2D01eWD>, consultato il 5 dicembre 2018.

⁵⁴ Cfr. <https://bit.ly/2MRqZvD>, consultato il 5 dicembre 2018.

⁵⁵ Cfr. <https://bit.ly/2GqcP3E>, consultato il 5 dicembre 2018.

in cui l'essere giovane camorrista è assimilato all'immagine del gangster etnicamente marcato. Del resto, proprio come i neri dei ghetti, questi adolescenti degradano la lingua napoletana in *slang* da tastiera *qwerty* fondendo l'identità criminale in quella territoriale. Una lingua che non è quella della napoletanità di Salvatore Di Giacomo o di Eduardo De Filippo, né il volgare dell'antica capitale e nemmeno il dialetto sporco della napoletaneria di Raffaele La Capria⁵⁶. È piuttosto un idioma glociale che salda territorio urbano, comunità locale e mentalità criminale alla sfera dei *new media* (incorporando l'immaginario degli *old media*). Se proprio vogliamo trovare una definizione per il napoletano della "Google generation", potremmo dire che si è passati dalla napoletanità al napoletanismo. L'immaginario e il gergo di questi giovani violenti è la manifestazione plastica di un integralismo culturale chiuso al confronto tra identità locale e dimensione nazionale, ma contemporaneamente aperto alle influenze della globalizzazione digitale. La loro Napoli è claustrofobica, serrata tra i vicoli di Forcella e i fortini di Ponticelli e San Giovanni. L'Italia è una terra straniera, odiata, che cattura e snatura i "fratelli" più deboli, incapaci di farsi spazio nel magma della metropoli. Cos'è allora il napoletanismo? Un fondamentalismo che traccia i confini tra il dentro e il fuori, che cementa l'identità territoriale alla identità marginale/deviante, rovesciando il vittimismo postunitario nell'orgoglio criminale della Globalizzazione. Nella dimensione "interreale" dei giovani camorristi, la modernità della globalizzazione coesiste con la classica strutturazione antropo-psicologica dell'essere mafioso, ovvero i membri dell'organizzazione restano fedeli, nonostante tutto, alla loro identità sociale che giustifica coercizione e uso efferato della violenza come strumento di potere⁵⁷. Un'ossessione che ribadisce l'esistenza di un'identità formata all'interno di un "pensiero già pensato" e strutturata nella lunga sedimentazione del contesto camorristico. In Facebook emerge la dicotomia di un sentire "primitivo" che separa il "noi sociale" (nemico) dal "noi familiare" (amico): la "Google generation" replica gli stilemi dell'obbedienza "a priori" e diffonde pratiche di assoggettamento psichico che non ammettono pensieri divergenti, ambivalenti,

⁵⁶ Marcello Ravveduto, *Napoli... Serenata calibro 9. Storia e immagini della camorra tra cinema, sceneggiata e neomelodici*, Liguori, Napoli, 2007.

⁵⁷ Girolamo Lo Verso, *La mafia in psicoterapia*, Franco Angeli, Milano, 2013, p. 107.

critici e riflessivi ribadendo le logiche assorbenti e assolutizzanti della militanza mafiosa, molto simile, per caratteristiche psico-sociali, ai fondamentalismi religiosi o politici⁵⁸. Si eccita, così, sul piano dell'immaginario collettivo l'idea di un terrorismo criminale, giustificato dall'idea stereotipata di un violento riscatto sociale che prova strumentalmente a unire la grandezza di Napoli, sfregiata dalla perdita dello status di capitale, al potere della camorra.

In conclusione dall'evidenza empirica dei profili Facebook possiamo rilevare che il *social network*, in quanto medium, conserva, replica e comunica, come un amplificatore transgenerazionale, la memoria culturale della camorra. Infatti, si può estendere al caso in questione l'analisi che Marco Santoro ha espresso in relazione a Cosa Nostra:

“Non c'è ragione di pensare che per la mafia non valgano i meccanismi psicosociali, cognitivi e istituzionali che presiedono alla formazione e trasmissione della “memoria culturale”. [...] Ma soprattutto, in quanto cultura di *status* la mafia è costituita da un sistema di segni rituali e strutture simboliche che la rappresentano in quanto entità distinta e distinguibile [...] Come tutti gli esseri umani, anche i mafiosi non sono delle semplici creature materiali ma dei produttori, dei fruitori e naturalmente dei manipolatori di simboli. E questa produzione simbolica non è necessariamente una creazione individuale né intenzionale, essa è anzi più spesso collettiva e irriflessa. [...] I termini di onore, lealtà, tradimento, amicizia, la stessa violenza nelle sue diverse modalità espressive – che sono essenziali al lessico e al cosmo culturale mafioso – rimandano tutti a questa struttura simbolica che organizza il mondo e la percezione che il “mafioso” ha di esso: una struttura simbolica che concede spazio tanto alla creatività sociale quanto alle idiosincrasie individuali»⁵⁹.

L'immagine *glamour* della camorra e il ripetersi di alcune icone ci rimanda ad una visione dell'organizzazione criminale quale comunità estetico-affettiva: la condivisione di abiti, accessori, oggetti, rituali e simboli richiama l'adesione ai valori della comunità che connota esteticamente la sua identità. Si definisce, cioè, una corrispondenza simbolica tra beni di natura economica-commerciale e legami di

⁵⁸ Cfr. Innocenzo Fiore, *Le radici inconscie dello psichismo mafioso*, Franco Angeli, Milano, 1997; Girolamo Lo Verso (a cura di), *La mafia dentro. Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo*, Franco Angeli, Milano, 1998; Girolamo Lo Verso, *La mafia in psicoterapia, op. cit.*

⁵⁹ Marco Santoro, *La voce del padrino. Mafia, cultura, politica*, OmbreCorte, Verona, 2007, pp. 44-45.

natura morale ed estetica. Una corrispondenza che, all'interno alla stessa comunità deviante, genera

“una serie di significati sociali e personali che si legano direttamente alle dimensioni del sentimento, dell'auto-rappresentazione e dell'immagine morale, per cui la distinzione tra un buon prodotto e un cattivo prodotto non è strettamente governata da valori monetari e neanche dalla competizione, ma da altri elementi, fortemente condizionati dall'identità culturale condivisa»⁶⁰.

Tale identità è il perno attorno a cui ruota la ribellione estetica che rovescia la vergogna dello stigma sociale in orgoglio criminale:

“Come i ghetti etnici e razziali, queste comunità rappresentano un paradiso di autodifesa e il luogo dove il deviatore individuale può apertamente sostenere di essere in fondo come tutti gli altri. Oltre a ciò, i devianti sociali spesso ritengono di essere non soltanto uguali alle persone normali, ma anzi addirittura migliori e che la vita che essi conducono sia assai migliore di quella che, secondo le previsioni, avrebbero dovuto vivere. Inoltre, i devianti sociali offrono modelli di vita ai normali insoddisfatti, riuscendo così ad attirarsi non solo la simpatia, ma a fare anche proseliti»⁶¹.

Un atteggiamento che si manifesta con tutta la sua prepotenza nel profilo di Lello Stolder⁶², rampollo di un'importante famiglia di camorra. Pur stando agli arresti domiciliari mantiene i contatti con la sua rete e scrive: “La difesa deve essere sempre legittima: questo è il nostro CODICE!” aggiungendo una foto in cui si vede una collana che ha un *pendant* a forma di pistola⁶³. Dopo aver annunciato la fine degli arresti domiciliari, “Buongiorno a tutti di nuovo libero alla faccia di tutte le puttane e di tutti i cornuti che volevano il male mio e della mia casa”⁶⁴, torna in circolazione e la prima fotografia che pubblica mette in evidenza gli acquisti realizzati: scarpe, pantaloni e magliette della nota marca e in quantità spropositata⁶⁵. Due giorni dopo, rientrato nella routine, pubblica la seguente frase: “Come è bello sentirsi padrone di se stesso, sentirsi voluto bene da tanti amici e rispettato con reciproco rispetto di chi so che merita un mio saluto, ma la cosa più bella è vedere tanti cani di pecora abbassare lo

⁶⁰ Mariano Caiafa, *E si nun canto moro. L'industria della musica neomelodica a Napoli*, in *La canzone napoletana. Tra memoria e innovazione*, Anita Pesce, Marialuisa Stazio (a cura di), Cnr-Issm, Napoli, p. 459.

⁶¹ Erving Goffman, *Stigma. L'identità negata*, Ombre Corte, Verona, 2010, p. 178.

⁶² Attualmente il profilo di Lello non è più visibile per motivi di privacy.

⁶³ Il post è stato pubblicato il 25 luglio 2017 alle 2:24 senza geolocalizzazione.

⁶⁴ Il post è stato pubblicato il 4 agosto alle 11:30 senza geolocalizzazione.

⁶⁵ Il post è stato pubblicato il 6 agosto alle 22:24 con geolocalizzazione a Napoli

sguardo incrociando i miei occhi”⁶⁶. Un messaggio inconfondibile per riaffermare il ruolo di comando che gli spetta, sottolineato dall’aggiunta di due emoji a forma di pistola e cinque braccia in tensione muscolare. Come si può notare parole e immagini sono tutte tese a ristabilire una trama in cui la comunità dei simili può riconoscersi attraverso un percorso simbolico prestabilito: la normalità ha le stimmate del potere che è anche una questione di stile.

Lo “sguardo storico” nel presente digitale ci ha consentito di trovare un’identità collettiva di lungo periodo attraverso l’attivazione di una memoria culturale che reagisce allo stigma della separazione con l’orgoglio della diversità. Ma, allo stesso tempo, l’attivismo social comporta una conversione al conformismo di massa: questi giovani, come qualsiasi altro internauta, sono attratti dalla logica dei social media che ha trasformato gli utenti in merce da vendere sul mercato:

“Essi sono promotori di merci, e al tempo stesso le merci che promuovono. Sono la mercanzia e il suo agente commerciale, il prodotto e il suo commesso viaggiatore. [...] Tutti costoro, quale che sia la categoria in cui li inseriscono i compilatori di statistiche, abitano nello stesso spazio sociale chiamato mercato [...] l’attività a cui si dedicano è il marketing. La prova che devono superare per poter aspirare al riconoscimento sociale cui ambiscono li costringe a trasformarsi in merci, in prodotti capaci di suscitare attenzione e di attrarre domanda e clienti”⁶⁷.

Seguendo le tracce dell’immaginario digitale possiamo, quindi, rispondere alle domande iniziali: la “Google generation” criminale usa Facebook senza rinnegare il proprio passato, anzi lo riafferma costruendo una memoria culturale “interreale” che grazie al web si globalizza seguendo la strada del social media marketing.

⁶⁶ Il post è stato pubblicato l’8 agosto 2017 alle 6:05 con geolocalizzazione a Napoli.

⁶⁷ Zygmunt Bauman, David Lyon, *Sesto potere. La sorveglianza nella modernità liquida*, Laterza, Roma-Bari, 2013, pp. 17-18.

Bibliografia

- Balestra Aldo, *Camorra. Il boss torna libero in permesso premio, sfida tutti su Facebook*, 8 marzo 2015, <https://bit.ly/2QitXti>
- Bauman Zygmunt, *Lyon David, Sesto potere. La sorveglianza nella modernità liquida*, Laterza, Roma-Bari, 2013, pp. 17-18
- Benigno Francesco, *La mala setta. Alle origini di mafia e camorra 1859-1878*, Einaudi, Torino, 2015, pp. 33-128
- Bennato Davide, *Sociologia dei media digitali*, Laterza, Roma-Bari, 2011, p. 6
- Caiafa Mariano, *E si nun canto moro. L'industria della musica neomelodica a Napoli*, in *La canzone napoletana. Tra memoria e innovazione*, Pesce Anita, Stazio Marialuisa (a cura di), Cnr-Issm, Napoli, p. 459
- Camorra, lo feriscono: lui li minaccia e li sfida su Fb. Loro tornano a sparargli*, in "Repubblica", 23 ottobre 2014, <https://bit.ly/2RnlGZR>
- Camorra, l'ex boss pentito in diretta Facebook: "Chi è contro di noi deve schiattare"*, in "Corriere del Mezzogiorno", 10 ottobre 2018, <https://bit.ly/2s6V3tK>
- Cantelmi Tonino, *Educare nell'era digitale e tecnoliquida*, <https://bit.ly/2F3ppWD>, p.1
- Caprio Chiara, *Perché i giovani camorristi vanno pazzi per Facebook*, in "Vice", 10 agosto 2016, <https://bit.ly/2RuDNwV>
- Ceccarini Luigi, *La cittadinanza online*, il Mulino, Bologna, 2015, pp. 66-68
- Chiapparino Melina, *Camorra, duplice omicidio a Napoli: "Dopo il raid fuochi d'artificio"*, in "Il Mattino", 4 agosto 2016
- Ciaccio Enzo, *Camorra, il boss grida vendetta su Facebook*, 17 agosto 2012, <https://bit.ly/2As15JY>
- De Blasio Abele, *Usi e costumi dei camorristi. Storia di ieri e di oggi*, Edizioni Pierro, 1897
- Del Gaudio Leandro, *Napoli. Preso il boss di Facebook Mallo. Lo sfogo delle mamme al telefono: "Stanno facendo tarantelle grosse..."*, in "Il Mattino", 6 maggio 2016
- Del Porto Dario, *Il boss: "Cerca i nomi su Facebook". Caccia ai nemici da colpire sui profili Social*, in "Repubblica", 28 giugno 2016, <https://bit.ly/2BXVvPv>
- Di Meo Simone, *Baby-camorrista, sparò a una volante della polizia. In posa su Facebook con fucile e coltello*, 13 gennaio 2014, <https://bit.ly/2R3SG9S>
- Feo Fabrizio, *Camorra, la "posta" dei clan*, 19 novembre 2017, <https://bit.ly/2s9eT7S>
- Fiore Innocenzo, *Le radici inconsce dello psichismo mafioso*, Franco Angeli, Milano, 1997
- Goffman Erving, *Stigma. L'identità negata*, Ombre Corte, Verona, 2010, p. 178
- Harrè Rom, Moghaddam Fathali (a cura di), *The Self and Others: Positioning Individuals and Groups in Personal, Political and Cultural Contexts*, Praeger, Westport, 2003
- "La camorra di Pomigliano cerca adepti": Gruppo su Facebook fondato da giovani*, in "Corriere del Mezzogiorno", 28 settembre 2009.
- Lasch Christopher, *La cultura del narcisismo. L'individuo in fuga dal sociale in un'età di disillusioni collettive*, Bompiani, Milano, 1992
- Longo Grazia, *Camorristi di quarta generazione: kalashnikov, tatuaggi e Facebook*, in "La Stampa", 7 settembre 2015, <https://bit.ly/2BZvHT9>

- Lo Verso Girolamo (a cura di), *La mafia dentro. Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo*, Franco Angeli, Milano, 1998
- Lo Verso Girolamo, *La mafia in psicoterapia*, Franco Angeli, Milano, 2013, p. 107
- Meccia Andrea, *Ipse dixit. L'abecedario di Totò Riina*, 9 settembre 2010, <https://bit.ly/2F3jSPW>
- Menduni Enrico, *Prosumer*, in *"Enciclopedia della Scienza e della Tecnica"*, Treccani, Roma, 2008, <https://bit.ly/2jmdc0J>
- Mininni Giuseppe (a cura di), *Virtuale.com. La parola spezzata*, Idelson-Gnocchi, Napoli 2002
- Ordinanza-sentenza Abbagnale Agostino + 711*, Tribunale di Napoli, 1983, p. 87
- Premsky Marc, *Digital Natives, Digital Immigrants*, 2001, <https://bit.ly/2BR4LEU>
- Ravveduto Marcello, *Napoli... Serenata calibro 9. Storia e immagini della camorra tra cinema, sceneggiata e neomelodici*, Liguori, Napoli, 2007
- Ravveduto Marcello, *La mafia è una jihad o la jihad è una mafia?*, in "Fanpage", 28 luglio 2016
- Ravveduto Marcello, *"La paranza dei bambini". La Google Generation di Gomorra*, in "Questione Giustizia", 14 gennaio 2017, <https://bit.ly/2shofyt>,
- Ravveduto Marcello, *Spaccio, omicidi, violenza: alla scoperta della musica "Trap" in terra di camorra*, in "Fanpage", 1 febbraio 2017, <https://bit.ly/2D01eWD>
- Riva Giuseppe, *Psicologia dei nuovi media. Azione, presenza, identità e relazioni nei media digitali e nei social media*, Il Mulino, Bologna 2012
- Riva Giuseppe, *Nativi digitali. Crescere e apprendere nel mondo dei nuovi media*, Il Mulino, Bologna 2014, p. 62
- Rosenberg Jenny, Egbert Nichole, *Online Impression Management: Personality Traits and Concerns for Secondary Goals as Predictors of Self-Presentation Tactics on Facebook*, in "Journal of Computer-Mediated Communication", 17, 2011, <https://bit.ly/2sic3gH>
- Russo Ferdinando, *Serao Ernesto, La camorra. Origini, usi, costumi e riti dell'"annorata società"*, Bideri, Napoli, 1907, p. 21
- Russo Roberto, *Il rampollo del boss di camorra e i suoi 5mila amici su Facebook*, in "Corriere del Mezzogiorno", 20 aprile 2016
- Santino Umberto, *Modello mafioso e globalizzazione*, <https://bit.ly/2TpKo9e>, consultato il 30 novembre 2018.
- Santoro Marco, *La voce del padrino. Mafia, cultura, politica*, OmbreCorte, Verona, 2007, pp. 44-45
- Saviano Roberto, *La paranza dei bambini nella guerra di Napoli*, in "Repubblica", 08 settembre 2015, <https://bit.ly/2H56T1Z>
- Saviano Roberto, *La paranza dei bambini*, Feltrinelli, Milano, 2017, p. 178
- Scandellari Riccardo, *Fai di te stesso un brand. Personal branding e reputazione online*, Flaccovio, Palermo, 2014, p. 32
- Servos Norbert, Pina Baush. Dance Theater, K. Kaiser, Munchen, 2008, p. 15 in Gruzinski Serge, *Abbiamo ancora bisogno della storia? Il senso del passato nel mondo globalizzato*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2016
- Van Kokswijk Jacob, *Hum@n, Telecoms, & Internet as Interface to Interreality*, Bergboek, Hoogwoud 2003
- Wenger Étienne, *Comunità di pratica. Apprendimento, significato e identità*, Cortina, Milano, 2006.

Wright Robert, *Non-Zero: The Logic of Human Destiny*, Pantheon, New York, 2000.

Zagaria Cristina, *I giovani padrini della camorra 2.0: social usati come un'arma*, in "Repubblica", 6 maggio 2016, <https://bit.ly/2VuJZnR>

UN'INCHIESTA DIMENTICATA: IL RAPPORTO SANGIORGI RILETTO DA UMBERTO SANTINO

Carolina Castellano

Title: A forgotten enquiry: the Sangiorgi Report edited by Umberto Santino

Abstract

The question of the production of police reports, their juridical outcomes and their reception in the public and scientific discourse about mafia is at the core of socio-historical analysis of organized crime. The article faces this methodological issue, taking the occasion of the recent publication of a police source from the beginning of the XX century, which is considered of crucial importance for the understanding of the emerging mafia phenomena in liberal Italy, namely the *Sangiorgi Report*, a thick file of about 500 handwritten pages, written between 1898 and 1900. Here Ermanno Sangiorgi, head of the Palermo police (*Questore*) since 1898, described a detailed portrait of the network of mafia groups emerging in the Seventies of the XIX century in the rich area around Palermo. In spite of the rich information provided, his enquiries have been neglected until the late XX century and its judicial outcomes, that developed in the same years of the Notarbartolo case, considered unimportant. The recent book by Umberto Santino (*La mafia dimenticata. La criminalità in Sicilia dall'Unità d'Italia ai primi del Novecento. Le inchieste, i processi. Un documento storico*. Melampo, Roma 2017, pp. 643), publishes the source in the framework of the public debate about mafia in Liberal Italy, aiming at reevaluating the contribution that he gave to the knowledge about the emerging mafia phenomenon.

Keywords: Mafia; history of police in Liberal Italy; Rapporto Sangiorgi

Gli studi storico-sociali sulla mafia si confrontano costantemente con la documentazione prodotta dagli apparati preventivo-repressivi, e quindi con il rapporto controverso tra l'indagine di polizia, le sue risultanze giudiziarie, la sua ricezione nel dibattito pubblico e scientifico. L'articolo affronta questo nodo teorico a partire dalle vicende di una fonte di polizia di inizio Novecento, considerata cruciale per la comprensione della mafia in età liberale, e dalle circostanze in cui venne prodotta. Si tratta del rapporto scritto tra il 1898 e il 1900 dal questore di Palermo Ermanno Sangiorgi, che dopo un ventennio di inchieste denunciò, negli anni del processo Notarbartolo, l'esistenza di una rete di associazioni mafiose nella città e nelle borgate di Palermo. Il "Rapporto Sangiorgi" (un denso manoscritto di quasi 500 pagine) era rimasto nell'oblio fino agli anni Ottanta del Novecento, e i suoi risultati processuali considerati trascurabili. Di recente è stato pubblicato integralmente da Umberto Santino in un volume (*La mafia dimenticata. La criminalità in Sicilia dall'Unità d'Italia ai primi del Novecento. Le inchieste, i processi. Un documento storico*. Melampo, Roma 2017, pp. 643), che ricostruisce l'intero dibattito sulla mafia nell'Italia liberale, allo scopo di mettere in risalto il contributo che l'inchiesta seppe dare per la decostruzione di una visione mistificata della setta.

Parole chiave: Mafia; Italia liberale, polizia; Rapporto Sangiorgi

Ermanno Sangiorgi era nato nel 1840 in Romagna (a Ravenna), allora parte dello Stato della Chiesa. Entrato nella polizia pontificia a soli quindici anni come aggiunto archivista, cominciò da lì una carriera lunga e accidentata, che prese l'avvio mentre si realizzava l'unificazione politica dell'Italia, e ne toccò i punti più conflittuali. Sangiorgi passò dall'archivio al servizio attivo, come delegato di pubblica sicurezza in un piccolo centro della provincia di Ravenna, proprio nel 1860, poco dopo che la Romagna aveva votato l'annessione al regno di Sardegna; diventava così poliziotto abbandonando la divisa pontificia ed indossando quella piemontese, all'alba degli eventi che in maniera quasi inaspettata piegarono l'originario progetto annessionista piemontese verso la soluzione unitaria. Negli anni successivi, dopo la formazione del regno d'Italia, fu inviato nella Calabria del grande brigantaggio (1863-'68), questa volta da poliziotto italiano; poi di nuovo nell'Italia centrale (a Fermo), e ancora a Sud, in Basilicata e nel Salernitano, nei primi anni Settanta, nuovamente impegnato nella lotta alle residue bande di briganti. La destinazione successiva fu, dal 1874, la Sicilia, (con un breve intermezzo in Basilicata), dove si svolse, tra le province di Trapani, Palermo ed Agrigento, la parte più significativa della sua vicenda. La sua fu una carriera movimentata, costellata di risultati brillanti, punteggiata da indagini disciplinari, denunce di abusi da parte di indagati e "manutengoli", encomi di prefetti e conflitti con magistrati collusi, processi celebri e vicende erotico-sentimentali che, in un caso, indussero i superiori a trasferirlo a causa del rapporto adulterino con la moglie di un collega. Riuscì a sposarla dopo dieci anni, ed era la terza moglie dopo due vedovanze; la prima moglie l'aveva persa a 18 anni, già padre da poco di un figlio.

Questo intraprendente poliziotto in carriera, questore di Palermo per ben otto anni, dal 1898 al 1907, è noto agli studiosi di storia della mafia per il ruolo di primo piano svolto nel processo per l'omicidio Notarbartolo, il primo delitto eccellente che aveva attirato l'attenzione dell'Italia di fine secolo su un intreccio siciliano tra criminalità e politica. Pelloux lo aveva scelto come questore di Palermo proprio per la sua fama di integerrimo nemico delle cosche, e fu lui ad arrestare il sospetto esecutore dell'omicidio ed il sospetto mandante, il deputato Palizzolo. Sangiorgi è noto anche per aver dettagliatamente descritto, nelle sue inchieste di un ventennio, la struttura

ed i metodi operativi delle cosche attive nelle borgate e nei quartieri di Palermo dagli anni Settanta alla fine dell'Ottocento.

Negli anni caldissimi del processo celebre, Sangiorgi associò apertamente la nozione di mafia, per la prima volta, all'esistenza di una struttura associativa, illustrando la rete di relazioni intessuta tra i gruppi criminali nell'area ricca intorno all'ex capitale. Di recente, Umberto Santino ha incentrato sulle inchieste di Sangiorgi un volume¹ che offre l'occasione per tornare a discutere delle fonti giudiziarie e di polizia, dell'interazione tra il momento della loro produzione (l'inchiesta ed il processo), e ricezione nel dibattito pubblico ed in quello scientifico.

Si tratta di un lavoro ponderoso (più di 600 pagine), esito di un progetto condiviso tra l'Archivio di Stato cittadino di Palermo ed il Centro Siciliano di Documentazione "Giuseppe Impastato"², che Santino presiede. La ricerca e la divulgazione delle conoscenze sui fenomeni mafiosi si associa, nell'attività ormai quarantennale del Centro, alla mobilitazione sul fronte dei diritti civili e sociali. *La mafia dimenticata* si colloca così all'incrocio tra ricerca ed attivismo, e la pubblicazione del documento storico viene intesa come atto civile di disvelamento dell'aporia tra le acquisizioni delle inchieste di fine secolo e la stratificazione di luoghi comuni (in primis lo stereotipo "culturalista") che hanno contribuito a lungo a negare l'esistenza dell'organizzazione. La documentazione riproposta qui, rimasta a lungo trascurata nonostante il contributo che le inchieste di Sangiorgi portarono alla conoscenza della dimensione organizzativa della mafia, è per l'autore un caso emblematico di questa contraddizione.

La fonte poliziesca occupa un terzo del lavoro di Santino: sono circa 200 pagine su 600, che ripropongono in maniera integrale il dossier di inchieste noto come "Rapporto Sangiorgi". Il Rapporto consta di quasi 500 pagine manoscritte, divise in 31 relazioni periodicamente inviate ai suoi superiori, il procuratore del re ed il prefetto di Palermo, nel primo anno e mezzo del suo incarico di questore di Palermo, dov'era arrivato nell'agosto del 1898 (ma la trasmissione dei rapporti comincia a

¹ U. Santino, *La mafia dimenticata. La criminalità organizzata in Sicilia dall'Unità d'Italia ai primi del Novecento. Le inchieste, i processi. Un documento storico*, Melampo, Roma 2017.

² Per una panoramica sulle attività e le pubblicazioni del Centro si veda: <https://www.centroimpastato.com/> (consultato il 31.01.2019).

novembre). Sangiorgi riprendeva in quelle carte un ventennio di indagini, tirando le fila sia di quelle seguite dal suo predecessore, il questore Farias, sia di quelle che lui stesso aveva svolto quando era un semplice ispettore, negli anni Settanta, nella cintura della Conca d'oro intorno a Palermo.

Rimaste trascurate per ben novant'anni, queste carte erano state riportate all'attenzione degli scienziati sociali già nel 1988 da Salvatore Lupo, che ne aveva rilevato il grande valore conoscitivo³. Il momento in cui il Rapporto Sangiorgi è riemerso per la prima volta dagli archivi è significativo. Gli anni Ottanta del Novecento rappresentano un momento nodale per quella battaglia culturale dell'antimafia, che rivendicava il riconoscimento della mafia come oggetto di analisi storico – sociale, e che si svolgeva di pari passo con i grandi processi contro le organizzazioni mafiose, dal 1982 qualificate secondo il dettato della legge Rognoni-La Torre. La pubblicazione del rapporto Sangiorgi contribuiva a smontare la tesi negazionista suffragata, nel campo delle scienze sociali, dal volume del sociologo Henner Hess, che aveva costituito un punto di riferimento per più di un decennio⁴. Sul piano del metodo, la fonte ritrovata spingeva decisamente per l'apprezzamento del dato organizzativo, per l'abbandono dell'ambiguo registro culturalista tendente a definire i fenomeni mafiosi come manifestazioni dell'identità culturale siciliana.

Sangiorgi aveva infatti ricostruito un network di gruppi criminali attivi tra il centro di Palermo e la cintura della Conca d'oro, ricca di giardini di agrumi, la cui redditività era cresciuta negli anni della rivoluzione dei trasporti; aveva illuminato le loro relazioni verticali con i notabili e il potere politico del capoluogo siciliano in un quindicennio di grandi trasformazioni, a cominciare da quella segnata dalla svolta politica parlamentare del 1876 che aveva portato al governo la Sinistra storica, con ampia rappresentanza della classe politica meridionale. Questa documentazione restituisce un ritratto denso e dettagliato del network di associazioni criminali, dotate di cassa comune e di un tribunale interno (ne contava otto, con almeno 216 aderenti⁵), delle loro relazioni ed attività, delle ritualità associative, del loro agire

³ S. Lupo, *“Il tenebroso sodalizio”. Un rapporto sulla mafia palermitana di fine Ottocento*, Studi storici, anno 29 n. 2 (aprile-giugno 1988), pp. 463-489.

⁴ H. Hess, *Mafia*, Laterza, Roma-Bari, 1973 (ed. or. 1970).

⁵ Secondo uno dei capi, Francesco Siino, se si fossero inclusi anche i «cagnolazzi», ossia i gregari neo-affiliati, il numero sarebbe arrivato a circa 670 elementi: cfr. Lupo, *Il tenebroso sodalizio*, cit., p. 416.

criminale. Le inchieste mostravano come il reticolo relazionale che legava gruppi della provincia e del centro città facesse capo ad un'unica organizzazione federata, con regole interne "formalmente democratiche" che prevedevano l'elezione dei capi. Il sistema che, a loro volta, eleggevano il capo supremo (Santino p. 297). Consentivano inoltre, attraverso la schedatura sistematica dei 216 maggiori affiliati, un'analisi del composito profilo sociale dell'associazione, che la sottraeva all'immobile quadro dell'arretratezza feudale, e la proiettava sullo sfondo della ricca filiera agrumaria⁶. Nel volume di Santino, la sintesi e il dettaglio delle singole inchieste sono preceduti da una nota biografica ricostruita sullo statino ministeriale di Sangiorgi, che come abbiamo visto introduce i punti salienti di una vita privata e professionale turbolenta. Il dato biografico introduce inoltre aspetti dell'attività inquirente, come il ricorso alle delazioni, il contatto con sospetti ed informatori, che appaiono diffusamente praticati dalla forza pubblica. Erano modalità di indagine che inevitabilmente coinvolgevano il poliziotto nel gioco delle fazioni, lo esponevano ad accuse di favoritismo strumentali all'andamento del processo. Era successo ad esempio nel 1877, durante il giudizio per l'omicidio di Antonio Gambino, figlio di Calogero, coinvolto nel conflitto della mafia dei Colli, nel palermitano, come gregario della cosca dei Cusimano, concorrente della fazione Licata-Biundi⁷. Calogero Gambino si era rivolto alla questura dopo l'omicidio, del quale era stato accusato l'altro figlio, raccontando anni di abusi ed aggressioni subiti dai Licata, e l'ispettore Sangiorgi, consapevole che la vittima era a sua volta membro della contrapposta cosca dei Cusimano, riuscì a provare la verità delle sue accuse, sfruttando nell'inchiesta la conoscenza delle dinamiche mafiose posseduta da Gambino. Il processo, che si concluse quando Sangiorgi era già stato trasferito a Siracusa e poi a Girgenti dietro pressioni del prefetto, portò al risultato opposto (il figlio di Gambino fu condannato come omicida del fratello), e la stampa favorevole ai Licata ebbe buon gioco nell'accusare l'ispettore di farsi "protettore della mafia, cercando di volere

⁶ Cfr. Id., *Storia della mafia. Dalle origini ai giorni nostri*, Donzelli, Roma 1993, pp. 84 ss.

⁷ Su questa vicenda, e sulle modalità con cui la lotta tra le famiglie Licata e Biundi cercarono di coinvolgere le autorità di P.S. nella faida, cfr. V. Coco, *La mafia dei giardini. Storia delle cosche della Piana dei Colli*, Roma-Bari, Laterza 2013, in particolare pp. 18 e ss.

colpire un'altra ipotetica mafia"⁸. La ricostruzione processuale mostra come i giudici fossero al corrente della contaminazione tra polizia e mafiosi. Il procuratore regio, di fronte alle accuse di favoritismo mosse al poliziotto (che tuttavia non erano state provate dall'indagine interna), ribatté che a sminuirne la credibilità sul piano processuale non era tanto l'ipotesi di collusione con una delle due cosche nemiche, quanto l'assenza di risultati solidi delle sue inchieste: "questa *disonesta* condotta del Sangiorgi era ispirata dal proposito di voler remunerare gli *sporchi* servizi resi dal Calogero Gambino alla polizia. Ma sul serio, quali sono questi importanti servizi resi dal Sangiorgi? Dove i *colossali* processi?"⁹.

Erano parole eloquenti (sebbene riportate indirettamente dalla stampa), perché apertamente riconoscevano, legittimavano la necessità di un contatto tra l'inquirente e i membri delle associazioni criminali. La contaminazione tra la pubblica sicurezza e l'universo dei *facinorosi* e dei violenti era d'altra parte bidirezionale, dal momento che uno dei Licata era brigadiere dei militi a cavallo, un corpo nel quale negli anni precedenti erano stati arruolati molti violenti in funzione d'ordine, nella lotta alle bande brigantesche¹⁰. La vicenda controversa del poliziotto Sangiorgi va letta in questa cornice, nella quale i mafiosi "regolavano una parte dei loro conti" rivolgendosi alle autorità¹¹, ed erano a loro volta rappresentati nei corpi di polizia. Ma su Sangiorgi, che nel caso Gambino era riuscito a far condannare una buona parte degli accusati, non arrivarono mai solide prove di collusione con i capimafia, bensì piuttosto illazioni, strumentali ad operare pressioni sui giudici in processi controversi. Ben diversi, secondo l'ipotesi di Santino, i motivi del successo professionale di Sangiorgi seppe conquistare, che risalgono non soltanto all'impegno antimafia profuso in Sicilia, ma soprattutto alla condotta tenuta in altri contesti, come a Bologna, dove si mostrò zelante nell'interpretare il mandato governativo nella repressione di un altro tipo di associazionismo, quello di anarchici e socialisti, in primo piano nella politica repressiva dei governi liberali.

⁸ Dalla cronaca giudiziaria della «Gazzetta di Palermo», 28 agosto 1877, cit. in Santino, *La mafia dimenticata*, cit. p. 349.

⁹ Ivi, p. 350. Il corsivo è nel testo.

¹⁰ Su Andrea Licata cfr. V. Coco, cit., p. 20.

¹¹ *Ibidem*.

Torniamo alle inchieste del 1898. Anche qui le rivelazioni provenienti dall'interno dell'ambiente criminoso e dal contesto sociale in cui operavano i mafiosi erano essenziali per portare alla luce i fattori identitari dell'associazione criminale (le ritualità, l'organizzazione piramidale, l'apparato di regole), ma rappresentavano al contempo il punto debole dell'apparato accusatorio, lo esponevano alle ritrattazioni, che puntualmente arrivarono, numerose, durante il processo. Fu anche per questo motivo che l'esito giudiziario dell'intenso lavoro della questura palermitana fu molto inferiore alle ambizioni originarie: per ammissione dello stesso Sangiorgi, furono proprio le ritrattazioni dei delatori a segnare la sorte, come nel caso emblematico del capomafia Francesco Siino, rivoltosi alle autorità perché ormai isolato dai suoi e che, dopo aver rivelato molto sulle attività criminose dell'associazione, aveva ritrattato in sede processuale.

Le inchieste si tradussero in un processo per associazione a delinquere apertosi nel 1901, con una sentenza di rinvio a giudizio per ben 89 persone, ridottesi poi a 51 nel corso del giudizio; la maggior parte degli imputati (32) furono condannati per associazione a delinquere, un reato per il quale si potevano comminare da uno a cinque anni di detenzione: la media delle pene fu, in questo caso, di tre anni e sei mesi per condannato, confermati in appello ed in Cassazione. Questi dati consentono di rivalutare, così Santino, l'esito giudiziario del Rapporto Sangiorgi, che invece, per alcuni – in primis, Salvatore Lupo¹² –, non aveva coronato sul piano processuale le proprie ambizioni, né era riuscito a sradicare la mafia della Conca d'oro. Sulla base di una ricostruzione dettagliata della dialettica processuale, Santino mette in luce lo scontro tra contrapposte visioni del crimine associato: quella degli avvocati, che lo riconoscono soltanto in presenza di un reato-scopo (il furto, l'abigeato, l'omicidio), e contestano l'uso della fattispecie associativa, e quello degli inquirenti, che invece insistono sulle connessioni tra gruppi di province lontane tra loro, connessioni che arrivano perfino in territorio estero. Lo scontro intorno a questo tema nodale contrappose non soltanto – com'è prevedibile – gli avvocati della difesa e la pubblica accusa, ma addirittura i due rappresentanti della parte inquirente: se Sangiorgi aveva costruito tutta la sua accusa con l'obiettivo di mostrare l'esistenza del

¹² In questo senso vanno le valutazioni di S. Lupo, *Storia della mafia*, cit., pp. 81 e ss.

“tenebroso sodalizio” tra gruppi criminali, dall’altra parte l’ex questore Farias, che aveva condotto parte delle inchieste, negava che la mafia fosse un’associazione a delinquere, ed accoglieva pienamente la distinzione, proposta dalla difesa, tra *associazione* e *mafia*: “la mafia non è un’associazione, e non tutti i mafiosi sono delinquenti”, dichiarò al processo (p. 317). Le dichiarazioni dell’ex questore riprendevano un topos corrente nel discorso sull’ordine pubblico siciliano, tendente a sovrapporre il concetto di mafia ad elementi culturali della società isolana nel suo complesso, senza riconoscerne la specificità di fenomeno criminale. È una linea predominante, in particolare, nel processo Notarbartolo.

Secondo Santino, la linea di Sangiorgi nel processo del 1901 contro i Siino e i Licata non risultò tuttavia del tutto perdente, perché anzi i giudici dell’appello seppero valorizzare tutti gli elementi che, direttamente o indirettamente, contribuivano a illuminare un contesto profondamente condizionato dall’intimidazione diffusa. Arrivarono, con una certa forzatura, ad utilizzare a favore dell’accusa sia le ritrattazioni che le deposizioni a favore. Si veda per tutti il caso eclatante del “pentito” Francesco Siino, ex capo che, una volta marginalizzato, si era risolto a rivolgersi alle autorità per denunciare i suoi sodali e raccontarne le attività criminose, ma che, nell’udienza del maggio 1901, aveva ritrattato tutte le sue dichiarazioni. I giudici dell’appello seppero tuttavia ribaltare il senso di questa eclatante ritrattazione: considerate le sue qualità di capo carismatico, scrissero, la sua delazione era stato un gesto di sfida forte, di rottura contro “le leggi rigorosissime dell’omertà” (346) e risultava perciò credibile. Con la medesima forzatura, essi misero in dubbio, per contrasto, le deposizioni a favore, poco credibili perché provenienti da un ambiente assoggettato: “non si sa comprendere”, scrissero, “come della gente prodotta a discolpa, sia pure di eminente condizione sociale, intuendo le tenebrose conseguenze che potevano seguire da un suo minimo ostacolo e sapendo che la setta non si circoscriveva al ristretto manipolo degli appellanti, avesse potuto deporre diversamente” (346).

È lecito allora domandarsi – così Santino – perché questo materiale sia stato così a lungo rimosso, dal momento che i risultati giudiziari non erano stati del tutto negativi. E la risposta sta, per lui, negli esiti, questi sì fallimentari per gli inquirenti, del processo eccellente, quello per l’omicidio Notarbartolo, dove avevano sfilato i

più diffusi stereotipi “culturalisti” sulla mafia, che la leggevano, con l’antropologo Pitrè (intervenuto al processo come teste della difesa di Palizzolo), come una “ipertrofia dell’io”, una manifestazione del carattere orgoglioso dei siciliani, tutt’altro che un’organizzazione strutturata. Benché sconfitta sul piano sostanziale con la condanna di Palizzolo e del suo sicario, questa linea difensiva aveva alla fine trionfato sul piano formale, grazie alla cancellazione della sentenza in Cassazione in virtù di un cavillo giuridico. È qui che i risultati delle inchieste Sangiorgi persero la loro pregnanza conoscitiva; ed è qui, sostiene Santino, che vennero al pettine i nodi della “contraddizione tra prassi apertamente contraddittorie e *contra legem* (...) e l’invocazione legalitaria e garantista”, quella della Cassazione, suscettibile di “vanificare anni di indagine e cassare la precedente azione giudiziaria” (424). Il contrasto, tuttavia, era effettivo soltanto fino a un certo punto, poiché da questa ricostruzione risalta, una volta di più, il condizionamento del processo da parte dei referenti politici dell’imputato eccellente. Questa constatazione spinge l’autore a scegliere come chiave di lettura delle vicende di fine secolo quella proposta da Francesco Saverio Merlino, dove predomina l’immagine di un potere torbido, di un “potere reale, nascosto dietro a quello legale” e del “potere occulto delle consorterie”¹³.

Visto da questa prospettiva, il nesso tra politica e criminalità rivelato dal caso Notarbartolo sembra confermare le persistenze nella fenomenologia del crimine associato; nelle conclusioni, l’autore giunge ad enfatizzare il perdurante intreccio tra “barbarie e modernità” (427) sia nell’agire mafioso, che nei discorsi intorno alla mafia.

La lettura diretta della fonte, la ricostruzione dell’agire violento e delle modalità relazionali che impone al contesto circostante, danno invece un quadro più mosso, una prospettiva più profonda di quella tratteggiata dal dibattito politico ed accademico. Il racconto che si snoda nelle pagine delle inchieste conduce passo passo dentro contesti ad alto condizionamento mafioso, come nella ricostruzione delle vicende seguite alla scoperta di una stamperia di banconote false (una delle principali attività della mafia della Conca d’Oro), e dei sospetti di delazione gettati

¹³ Sono citazioni da F.S. Merlino, *Questa è l’Italia*, Milano, Cooperativa del libro popolare, 1953 (ed.or. 1890), riprese in U. Santino, *La mafia dimenticata*, cit., p. 276.

dalla cosca di Falde contro una bettoliera. Non soltanto parenti e complici dell'arrestato, ma l'intero quartiere manifestano alla sospetta "femmina infame" (493) il proprio disprezzo; la deposizione di lei ricostruisce la minaccia latente che sente crescere intorno a sé, la paura mista all'incredulità di chi si sa "innocente" di fronte alla regola imposta della connivenza, il confronto diretto con chi sospetta di lei e infine l'aggressione subita a colpi di fucile nella propria casa, che la lascia solo ferita mentre uccide sua figlia, minorenni. È questo uno dei tanti spaccati in profondità proposti dal Rapporto Sangiorgi, nel quale il lettore ritrova un universo relazionale dove l'imposizione violenta si associa al sospetto costante della delazione.

La presa diretta sulle vicende della mafia palermitana registrata dalle ricchissime pagine dell'inchiesta scorre parallela alla ricostruzione dei discorsi sulla mafia svolti in contesti diversi, da quello politico e giudiziario a quello artistico. La fonte di polizia contribuisce a decostruire stereotipi e luoghi comuni che in quegli anni cominciavano a stratificarsi intorno alla mafia: a cominciare da quello dell'omertà, norma del tutto disattesa, a considerare le numerose delazioni ed accuse reciproche tra affiliati, per continuare con il topos mitologico della "mafia d'onore", rispettosa dei legami famigliari, così come dell'intangibilità di donne e bambini. Riletto nella sua cornice critica, il Rapporto Sangiorgi si presta così come strumento conoscitivo sull'agire mafioso, non meno che sulle modalità operative degli inquirenti.

Bibliografia

Coco Vittorio, *La mafia dei giardini. Storia delle cosche della Piana dei Colli*, Roma-Bari, Laterza 2013, in particolare pp. 18 e ss

Hess Henner, *Mafia*, Laterza, Roma-Bari, 1973 (ed. or. 1970)

Id., *Storia della mafia. Dalle origini ai nostri giorni*, Roma, Donzelli 1993

Lupo Salvatore, "Il tenebroso sodalizio". *Un rapporto sulla mafia palermitana di fine Ottocento*, Studi storici, anno 29, n. 2 (aprile-giugno 1988), pp. 463-489

Lupo Salvatore, *Storia della mafia. Dalle origini ai giorni nostri*, Donzelli, Roma, 1993, pp. 84 ss

Macry Paolo, *Unità a Mezzogiorno. Come l'Italia ha messo insieme i pezzi*, Bologna, il Mulino 2016

Merlino Francesco Saverio, *Questa è l'Italia*, Milano, Cooperativa del libro popolare, 1953 (ed. or. 1890)

Pezzino Paolo, *La congiura dei pugnalatori. Un caso politico – giudiziario alle origini della mafia*, Venezia, Marsilio 1993

Santino Umberto, *La mafia dimenticata. La criminalità organizzata in Sicilia dall'Unità d'Italia ai primi del Novecento. Le inchieste, i processi. Un documento storico*, Melampo, Roma, 2017

LA VIOLENZA DELLE MAFIE. PRATICHE, SIGNIFICATI E CONSEGUENZE

Ombretta Ingrassi

Title: Mafia violence. Practices, meanings, consequences

Abstract

The note traces the scientific debate on mafia violence, starting from the study of Umberto Santino and Giorgio Chinnici *La violenza programmata. Omicidi e guerre di mafia a Palermo dagli anni '60 ad oggi* (1989). In particular it focuses on the round table promoted by the Journal *Meridiana* in 2017, in which emeritus mafia scholars, belonging to different disciplines, have dealt with the issue; and on the recent book *Mafia Violence*, edited by Monica Massari and Vittorio Martone (Routledge, 2019), which compares the characteristics and meanings of the violence in Mafia organizations, especially in Cosa nostra e 'ndrangheta, and shows the results of a research project co-funded by the San Paolo Foundation and the Federico II University of Naples (carried out between 2015 and 2017), which have studied the different forms of Camorra violence in Campania, in particular in the Naples and Caserta areas.

Keywords: Mafia, Violence, Italy, Camorra, trauma

La nota ripercorre il dibattito scientifico sul tema della violenza delle mafie a partire dal lavoro di Umberto Santino e Giorgio Chinnici *La violenza programmata. Omicidi e guerre di mafia a Palermo dagli anni '60 ad oggi* (1989). Si sofferma, in particolare, sulla tavola rotonda ospitata dalla rivista *Meridiana* nel 2017, in cui emeriti studiosi del fenomeno mafioso, appartenenti a diverse discipline, si sono confrontati sul tema; e sul recente libro *Mafia Violence*, curato da Monica Massari e Vittorio Martone (Routledge, 2019), che nella prima parte mette a confronto le caratteristiche e i significati della violenza nelle diverse organizzazioni mafiose, soprattutto in Cosa nostra e nella 'ndrangheta, e, nella seconda parte, riporta i risultati di un progetto di ricerca co-finanziato dalla Fondazione di San Paolo e dall'Università Federico II di Napoli (realizzato tra il 2015 e il 2017), che ha studiato le diverse espressioni della violenza camorrista in Campania, in particolar modo nell'area di Napoli e Caserta.

Parole chiave: Mafia, Violenza, Italia, Camorra, trauma

Negli anni più recenti il dibattito scientifico sulle mafie ha rivolto una crescente attenzione al tema della violenza. Sebbene essa abbia da sempre costituito una delle risorse caratterizzanti dell'agire mafioso, sia sotto il profilo giuridico che quello più propriamente interpretativo, raramente è stata oggetto di uno studio sistematico, se si fa eccezione per la ricerca realizzata da Umberto Santino e Giorgio Chinnici negli anni Ottanta. Tra i lavori più importanti nell'ambito del progetto "Mafia e società", realizzato dal Centro di documentazione Giuseppe Impastato, il lavoro condotto da Santino e Chinnici analizzava gli omicidi e le guerre di mafia avvenute a Palermo dagli anni Sessanta fino alla seconda metà degli anni Ottanta¹. I risultati dello studio decostruivano l'opinione diffusa, secondo cui la violenza mafiosa riproduceva modelli sub-culturali, e sottolineavano come essa facesse parte di una sorta di programma complessivo di Cosa nostra. Tale programma mirava da una parte a ridefinire le egemonie interne, proprio attraverso un uso specializzato della violenza, e dall'altra parte a eliminare gli ostacoli che si ponevano rispetto alla realizzazione dei suoi piani di arricchimento e di dominio. Violenza, dunque, come risorsa strumentale dell'agire mafioso.

L'eco delle intuizioni e analisi di questo studio è ancora rintracciabile nel dibattito contemporaneo, come è evidente dai contenuti che hanno animato la tavola rotonda sul tema della violenza delle mafie, ospitata dalla rivista *Meridiana* nel 2017. Studiosi di diverse discipline si sono confrontati, analizzando la violenza mafiosa focalizzandosi su tre ambiti: territori, contesti e pratiche.² Gli interrogativi che si sono posti i partecipanti alla discussione hanno riguardato anche la violenza mafiosa in territori non tradizionalmente mafiosi, definita da Nando dalla Chiesa a "bassa intensità". In tali contesti, un uso della violenza misurato senz'altro può risultare vantaggioso per le organizzazioni mafiose consentendo di influenzare la percezione dei cittadini. Non a caso, secondo i risultati del questionario somministrato nell'ambito del progetto *Liberaidee* (la ricerca sulla percezione e la presenza di mafie e corruzione), recentemente pubblicati, nei territori e nei contesti

¹ Giorgio Chinnici, Umberto Santino, *La violenza programmata. Omicidi e guerre di mafia a Palermo dagli anni '60 ad oggi*, Franco Angeli, Milano, 1989.

² *La violenza delle mafie, Forum con Nando dalla Chiesa, Alessandra Dino, Gabriella Gribaudi, Marcella Marmo, Marco Santoro e Rocco Sciarrone, Coordina Monica Massari*, in *Meridiana*, n. 90, 2017, pp. 255-300.

in cui la violenza mafiosa non si manifesta in modalità eclatanti la mafia è percepita come meno minacciosa della corruzione³.

La tavola rotonda costituiva una delle attività promosse da un progetto co-finanziato dalla Fondazione di San Paolo e dall'Università Federico II di Napoli, realizzato tra il 2015 e il 2017,⁴ mirante ad analizzare le diverse espressioni della violenza camorrista in Campania, soprattutto nell'area di Napoli e Caserta, adottando una prospettiva comparativa e un approccio multidisciplinare (del gruppo di ricerca facevano parte sociologi - la maggior parte - , storici, geografi, economisti, giuristi, scienziati politici e antropologi)⁵.

I risultati del progetto sono stati condivisi in un convegno, tenutosi a Napoli nel novembre del 2017, e attraverso la pubblicazione del volume *Mafia Violence. Political, Symbolic, and Economic Forms of Violence in Camorra Clans*, curato da Monica Massari e Vittorio Martone (Routledge, London 2019). Si tratta di un testo che ha portato un contributo innovativo alla letteratura internazionale sul fenomeno mafioso, sia perché ha messo a tema la Camorra, che è la mafia meno conosciuta nel dibattito scientifico internazionale e su cui si dispone di una letteratura più limitata;⁶ sia perché ha collocato il tema delle violenze delle mafie in una cornice teorica ampia, attingendo agli strumenti concettuali offerti non solo da una radicata tradizione di studi sul fenomeno mafioso, ma anche da quelli della teoria sociale⁷ e, in particolare, dall'apparato teorico della sociologia della violenza,⁸

³ Francesca Rispoli (a cura di), *Liberaidee Rapporto*, Gruppo Abele, Torino, 2018. Il rapporto è scaricabile al seguente link http://www.libera.it/schede-630-rapporto_liberaidee

⁴ Progetto STAR-LINEA 1 *The use of violence and organized crime. A socio-economic analysis of Camorra clans in Campania*.

⁵ Le ricerche si sono avvalse di un apparato metodologico articolato, composto da tecniche di indagine di tipo sia quantitativo - analisi statistiche socio-economiche e giudiziarie, strumenti offerti dal GIS-*Geographic Information System* e dalla *network analysis*- sia qualitativo - tra cui interviste in profondità, storie di vita, analisi dei documenti giudiziari e della stampa. Particolarmente innovativo nel campo degli studi sulla mafia è l'applicazione del GIS, proposta da Caterina Rinaldi e Carlo De Luca nel capitolo "*Contexts and Spatial Distribution of Criminal Phenomena: a Geographical Analysis*".

⁶ Tra cui Tom Behan, *See Naples and Die: The Camorra and Organised Crime*, Tauris Parke Paperbacks, London, New York, 2002; Felia Allum, *The Invisible Camorra: Neapolitan Crime Families across Europe*, Cornell University Press, London, 2016.

⁷ Tra cui Max Weber, *Political Writings* (eds. Peter Lassman and Ronald Speirs), Cambridge University Press, Cambridge, New York, 1994; Heinrich Popitz, *Fenomenologia del potere*, il Mulino, Bologna, 1990 (1986); Norbert Elias, *The Civilizing Process*, Pantheon, New York, 1939.

⁸ Ad esempio, Randall Collins, *Violence. A Micro-sociological Theory*, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2008; Michel Wieviorka, *Violence. A New Approach*, Sage, London, 2005; Wolfgang Sofsky, *Violence, Terrorism, Genocide, War*, Granta Books, London, 2009 (2005).

come emerge ad esempio dai riferimenti teorici che ricorrono sia nell'“Introduzione” dei curatori sia nel capitolo “Mafia Violence: Strategies, Representations, Performances”, scritto da Monica Massari che apre il volume. Questa ampia cornice teorica e la prospettiva comparata adottata hanno permesso agli autori di cogliere la natura molteplice della violenza mafiosa, che si esprime non soltanto nelle sue forme più visibili e dirompenti – come nel caso, appunto, dell'omicidio di mafia -, ma anche in quelle meno visibili - a livello economico e politico - e immateriali, ma dotate di una forte carica simbolica. Nel capitolo “These Dead are not Ours: Identity Factors, Communicative Aspects and Regulative Meanings of Violence inside Cosa Nostra” di Alessandra Dino si mettono in luce, ad esempio, proprio i tratti più simbolici della violenza mafiosa e quindi le pratiche comunicative con cui essa viene veicolata. In questo caso, la parola assume una valenza fondamentale, più dell'atto. La parola, infatti, diventa strumento attraverso cui la violenza viene minacciata, permettendo alle organizzazioni mafiose di esercitare la propria forza di intimidazione. E la violenza emerge chiaramente come uno dei fattori in grado di innescare processi identitari e di consentire l'esibizione simbolica del potere.

Tra le dimensioni che permettono di comprendere la fenomenologia della violenza mafiosa vi è senza dubbio quella politica. Molti autori del volume *Mafia Violence*, infatti, si confrontano con essa. Maurizio Catino e Francesco Moro, in “High-Profile Mafia Murders: Understanding Targeted Assassinations Carried out by Organized Crime in Italy”, analizzano una lunga serie di omicidi eccellenti avvenuti in Italia a partire dalla fine del XIX secolo in poi, mettendo a fuoco la rilevanza assunta dalle caratteristiche organizzative delle varie mafie, dalla struttura delle opportunità a livello politico ed economico e dall'attività repressiva portata avanti dalle agenzie di contrasto nel determinare le strategie stesse adottate da Cosa Nostra, 'ndrangheta e camorra nei vari territori. Umberto Santino nel capitolo “Violence and Mafia: Symbol and Project”, analizza tre eventi che sono stati cruciali nella storia di Cosa Nostra: l'omicidio di Peppino Impastato, il massacro di Portella delle Ginestre (1 maggio 1947) e la guerra di mafia in Sicilia nei primi anni Ottanta. Questi casi mettono in evidenza la valenza duplice della violenza mafiosa: progettuale, dunque volta al

raggiungimento di obiettivi precisi, tra cui, appunto, quelli più propriamente politici, ma al contempo simbolica, perché orientata ad imporre la signoria territoriale.

La dimensione politica viene affrontata da Vittorio Martone nel capitolo “Violence and Regulation of the Labour Market in the Costruction Sector: a Life History Approach”, in un senso più ampio, ovvero mettendo al centro dell’analisi la violenza nel contesto delle relazioni lavorative. Il sociologo studia il caso dell’uso della violenza mafiosa in funzione antisindacale nel settore delle costruzioni negli anni Ottanta e Novanta nel casertano e spiega come esso fosse mirato al contenimento dell’esercizio dei diritti dei lavoratori. Martone mette a confronto la storia di vita di uno storico rappresentante sindacale, ferito in un attentato camorristico per il suo impegno a difesa dei lavoratori, con quella del suo sicario, affiliato al clan dei Casalesi, divenuto successivamente collaborare di giustizia. Nel contributo di Martone spicca la valenza euristica del racconto biografico, metodo che recentemente ha trovato maggiore spazio negli studi sulla mafia⁹ e che offre la possibilità di superare una definizione strettamente giudiziaria del fenomeno che risente della logica probatoria e repressiva delle autorità investigative e inquirenti, e che non è raro riscontrare nelle ricerche fondate esclusivamente sulle fonti processuali.

Anche le declinazioni economiche della violenza sono sempre più oggetto di attenzione da parte degli studiosi. Sia nella tavola rotonda, ospitata da Meridiana, sia in un capitolo di Mafia Violence (“Forms of Capital and Mafia Violence”) il sociologo Rocco Sciarrone propone una declinazione della violenza mafiosa intesa come “risorsa economica attraverso cui si produce ricchezza, ma anche risorsa sociale e culturale, importante (...) per creare consenso, reputazione e legittimazione sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione” (p. 72). Se tradizionalmente l’uso della violenza da parte dei mafiosi è stato studiato nell’ambito della gestione delle attività illecite dei clan, Sciarrone concentra l’analisi sull’uso della reputazione violenta all’interno dei mercati leciti, dove diventa risorsa fondamentale per accumulare il proprio capitale sociale e per determinare il

⁹ Alessandra Dino, *A colloquio con Gaspare Spatuzza. Un racconto di vita, una storia di stragi*, il Mulino, Bologna, 2016; Ombretta Ingrassi, *Confessioni di un padre. Il pentito Emilio Di Giovine racconta la ‘ndrangheta alla figlia*, Melampo, Milano, 2013; Federico Varese, *Vita di mafia*, Einaudi, Torino, 2017.

sopravvento di imprese collegate ai clan all'interno dell'economia. La violenza mafiosa, infatti, creando, e non solo distruggendo, relazioni è in grado di creare quel capitale sociale che ne permette la continuità nel corso del tempo e la riproduzione in spazi diversificati.

I clan di camorra della provincia di Caserta costituiscono uno dei casi più interessanti di uso della violenza in ambito politico ed economico, dato il profondo coinvolgimento del clan dei Casalesi in tutta una serie di attività, quali ad esempio quelle legate alla costruzione di grandi centri commerciali e al settore dei rifiuti. Nel volume *Mafia Violence* si sottolinea la loro capacità di resilienza, ovvero di resistenza e di adattamento, come messo in luce dalla network analysis condotta da Mauro Castiello, Michele Mosca e Salvatore Villani. Mentre i clan dimostrano questa grande abilità di reagire anche di fronte alle trasformazioni dei mercati leciti e illeciti e alle turbolenze generate dalle attività di contrasto delle forze dell'ordine, le comunità colpite dalla violenza mafiosa si trovano a subirne gli effetti più profondi. Le forme plurime della violenza mafiosa trovano tutta la loro evidenza laddove si analizzano da vicino i territori e li si intende come veri e propri attori che spesso patiscono la violenza mafiosa nelle sue varie manifestazioni, assistendo muti all'evolversi delle logiche talvolta più perverse (basti pensare al numero di vittime innocenti che in questi, come in altri territori, costituiscono uno dei costi umani più drammatici della violenza mafiosa). Si tratta di territori, e dunque comunità, talvolta fortemente traumatizzati che avrebbero bisogno di essere sostenuti nel processo di elaborazione di una memoria pubblica condivisa della propria storia: una storia che troppo spesso viene rimossa, negata o semplicemente ignorata, per riprendere le parole con cui conclude Monica Massari il suo capitolo introduttivo. Ciò emerge molto chiaramente nell'interessante e approfondito studio di comunità realizzato dalla storica Carolina Castellano e dalla sociologa Annamaria Zaccaria sul caso di Ottaviano, ricostruito nell'ultimo capitolo del volume curato da Massari e Martone e intitolato "Community. Violence and Memory: the Case of Ottaviano". Il paese, noto per aver dato i natali a Raffaele Cutolo, leader fondatore della Nuova Camorra Organizzata, dopo esser stato tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta il suo quartier generale, ha successivamente perso di centralità nelle vicende camorristiche, ma la

sua comunità è rimasta fortemente segnata da questa esperienza che l'ha attraversata e che non ha mai elaborato a livello pubblico.

Analizzando la violenza e le sue forme nei diversi territori in cui sono radicati e operano i clan camorristi, appare importante declinare il fenomeno camorrista al plurale (le camorre), anziché al singolare, come suggerisce Luciano Brancaccio in un capitolo di *Mafia Violence* ("Violent Contexts and Camorra Clans"). Ciò permette di scongiurare una visione interpretativa della camorra come organizzazione unica, monolitica e favorirne una più sfaccettata e orizzontale, ovvero più corrispondente ai risultati dell'analisi empirica legata ai vari territori. Sono, infatti, numerose le differenze che caratterizzano il fenomeno camorrista, a seconda del contesto in cui esso è radicato. C'è il contesto urbano (e al suo interno i diversi quartieri), dove operano molti clan che svolgono attività legate tipicamente alla città, come la distribuzione al dettaglio di droga: una delle attività che forse più di tutte ha scatenato la violenza nelle sue forme più spettacolari recenti soprattutto nel centro storico di Napoli. E c'è il contesto agrario, dove sono insediati i clan Casalesi, che esprimono un tipo di camorra di tipo imprenditoriale. All'interno di questi due territori esistono, come emerge dal volume, contesti e realtà criminali talvolta estremamente diversificati.

L'importanza analitica di declinare il fenomeno al plurale trova riscontro, più in generale, nel taglio del volume *Mafia Violence* che, come allude il titolo della seconda parte del volume "Beyond Gomorra. Camorra Clans and the Use of Violence", esprime l'urgenza di andare oltre rappresentazioni mediatiche spesso fuorvianti e stereotipate che alimentano immagini di senso comune piuttosto diffuse.

Spettacularizzando la morte e dipingendo i diversi spazi sociali come luoghi sotto assedio, la stampa locale ha giocato un ruolo cruciale nella costruzione di una narrazione del territorio napoletano incentrata sulla violenza. Lo dimostra l'analisi dei campi semantici dei titoli degli articoli di giornale realizzata da Gianluca Gatta, che ha utilizzato un database, concepito come uno degli strumenti e, al contempo, dei risultati del progetto presentato in *Mafia Violence*, che raccoglie gli articoli relativi a fatti di violenza pubblicati, dal 2013 al 2016, nelle edizioni locali di Napoli e Caserta de *Il Mattino*. Oltre a questa analisi l'antropologo, Gatta approfondisce il caso dell'uccisione di Genny Cesarano, ammazzato casualmente nel settembre del

2015 davanti alla Chiesa della Sanità, evento che ha segnato l'avvio della conflittualità violenta che ha riguardato il centro storico di Napoli. L'uccisione di Genny Cesarano è un triste esempio di come le organizzazioni mafiose esercitino la violenza non solo internamente, come sopra richiamato, ma anche esternamente. La violenza materiale e simbolica, infatti, agisce all'esterno, condizionando una molteplicità di attori, di dimensioni, di spazi e di ambiti delle comunità vessate dalla presenza mafiosa. Nei contesti di mafia la violenza contamina e investe le relazioni sociali negli spazi della quotidianità, come in quelli della scuola, del vicinato e dell'ambiente di lavoro. Non limitare l'analisi della violenza mafiosa unicamente al contesto criminale, ma collocarla in una cornice più ampia, che comprenda anche le comunità, permette di mostrare i confini porosi tra mafia e società e l'impatto devastante che la violenza mafiosa produce nel tessuto sociale più in generale, confutando in tal modo la logica di senso comune, secondo cui "tanto si ammazzano tra di loro".

Se da un lato il dibattito scientifico sulla violenza mafiosa sta indubbiamente vivendo un momento di slancio, dall'altra parte è auspicabile che esso sia capace di generare nuove linee di ricerca. Monica Massari, in *Mafia Violence*, ne suggerisce alcune, laddove richiamandosi al concetto di "trauma collettivo", elaborato da Jeffrey C. Alexander,¹⁰ indica di ampliare il terreno d'analisi concentrandosi sulla questione delle conseguenze sociali della violenza mafiosa e dal pericolo posto dai processi di rimozione collettiva che, non consentendo di rielaborare il trauma della violenza subita dalle comunità, e quindi di identificare le cause e le responsabilità, impediscono di ridefinire i legami sociali. Sarebbe anche interessante esplorare ulteriormente il tema della violenza da una prospettiva di genere, come anche propone Gabriella Gribaudo nel capitolo di *Mafia Violence* "The Use of Violence and Gender Dynamics within Camorra Clans".

Ripercorrendo il dibattito sul tema della violenza delle mafie, in particolare della Camorra, tornano in mente le analisi di Paola Monzini (alla cui memoria il libro *Mafia Violence* è dedicato) che, con la sua lungimiranza e la sua versatilità interdisciplinare, è stata tra le prime studiose a occuparsi, con rigore e metodo

¹⁰ Jeffrey C. Alexander, *La costruzione del male. Dall'Olocausto all'11 settembre*, il Mulino, Bologna, 2006.

scientifico, di gruppi camorristi con uno sguardo, già negli anni Novanta, orientato a collocarli in un contesto ben più ampio¹¹.

Bibliografia

Alexander Jeffrey C., *La costruzione del male. Dall'Olocausto all'11 settembre*, il Mulino, Bologna, 2006.

Allum Felia, *The Invisible Camorra: Neapolitan Crime Families across Europe*, Cornell University Press, London, 2016.

Behan Tom, *See Naples and Die: The Camorra and Organised Crime*, Tauris Parke Paperbacks, London, New York, 2002.

Chinnici Giorgio, Santino Umberto, *La violenza programmata. Omicidi e guerre di mafia a Palermo dagli anni '60 ad oggi*, Franco Angeli, Milano, 1989.

Collins Randall, *Violence. A Micro-sociological Theory*, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2008.

Dino Alessandra, *A colloquio con Gaspare Spatuzza. Un racconto di vita, una storia di stragi*, il Mulino, Bologna, 2016.

Elias Norbert, *The Civilizing Process*, Pantheon, New York, 1939.

Ingrasci Ombretta, *Confessioni di un padre. Il pentito Emilio Di Giovine racconta la 'ndrangheta alla figlia*, Melampo, Milano, 2013.

Monzini Paola, *Gruppi criminali a Napoli e Marsiglia. La delinquenza organizzata nella storia di due città (1820-1990)*, Donzelli, Roma, 1999.

Popitz Heinrich, *Fenomenologia del potere*, il Mulino, Bologna, 1990 (1986).

Rispoli Francesca (a cura di), *Liberaidee Rapporto*, Gruppo Abele, Torino, 2018. Il rapporto è scaricabile al seguente link http://www.libera.it/schede-630-rapporto_liberaidee

Sofsky Wolfgang, *Violence, Terrorism, Genocide, War*, Granta Books, London.

Varese Federico, *Vita di mafia*, Einaudi, Torino, 2017.

Weber Max, *Political Writings (eds. Peter Lassman and Ronald Speirs)*, Cambridge University Press, Cambridge, New York, 1994.

Wieviorka Michel, *Violence. A New Approach*, Sage, London, 2005.

¹¹ Paola Monzini, *Gruppi criminali a Napoli e Marsiglia. La delinquenza organizzata nella storia di due città (1820-1990)*, Donzelli, Roma, 1999.

THE ENEMY WITHIN. BOBBY KENNEDY E L'AMERICA DEI TARDI ANNI '50, TRA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E CORRUZIONE

Mariele Merlati

Title: The enemy within. Bobby Kennedy, organized crime and corruption in the late 1950s America

Abstract

On the occasion of the 50th Anniversary of the death of Robert Kennedy, the section "History and Memory" proposes the final chapter of the book "The Enemy Within", edited in 1960, in which Robert Kennedy tells his experience as chief counsel of the *Senate Select Committee on Improper Activities in the Labor or Management Field*. Chaired by Senator McClellan, the Committee investigated criminal practices in the field of labor-management relations. Those pages fervently condemn the dangers of corruption and make a plea to rediscover how morale discipline can guide collective behaviors.

Keywords: Kennedy, corruption, labor union, criminality

In occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Robert F. Kennedy, la sezione "Storia e memoria" ospita il capitolo conclusivo del volume "The Enemy Within" in cui, nel 1960, Bobby Kennedy racconta la sua esperienza come primo consulente giuridico della *Senate Select Committee on Improper Activities in the Labor or Management Field*. Presieduta dal Senatore McClellan, la Commissione indagò tra il 1957 e il 1960 la diffusione di attività criminali nei rapporti tra sindacato e impresa. Queste pagine rappresentano una accorata denuncia dei pericoli della corruzione e un appassionato appello a riscoprire la disciplina morale come bussola dei comportamenti collettivi

Parole chiave: Kennedy, corruzione, sindacato, criminalità

Il 5 giugno di 50 anni fa nelle cucine dell'Hotel Ambassador di Los Angeles una pallottola spezzava la vita di Robert Francis Kennedy. Il settimo dei nove figli di Joseph Kennedy aveva appena celebrato davanti ai suoi sostenitori la vittoria alle primarie democratiche in California, un risultato che sembrava consolidare in maniera definitiva la sua candidatura alle presidenziali che si sarebbero tenute solo cinque mesi più tardi.

Laureato in legge all'Università di Harvard, consulente giuridico di numerose commissioni senatoriali negli anni '50, insostituibile braccio destro del fratello John nelle campagne elettorali per il Senato nel 1952 e per la Presidenza nel 1960, Attorney General tra il 1961 e il 1963, Senatore nel 1964, Bobby Kennedy aveva annunciato il 16 marzo del 1968 la sua intenzione di candidarsi per diventare il 37° Presidente degli Stati Uniti.

Nella fase più drammatica della guerra in Vietnam, solo pochi giorni prima che l'allora Presidente in carica Lyndon B. Johnson rinunciasse ad un nuovo mandato, il giovane Kennedy, che a Johnson non aveva mai risparmiato critiche durissime per la conduzione della vicenda vietnamita, aveva catalizzato su di sé le aspettative di milioni di americani, come dimostrano più di ogni parola le immagini delle folle radunatesi lungo i binari della ferrovia nel lungo tragitto percorso dal treno che portò la sua salma da New York a Washington.

La guerra, la povertà, la discriminazione razziale erano alcune delle grandi ferite che la sua nuova America avrebbe dovuto curare per tornare ad essere quella grande nazione in cui così tanti americani continuavano a credere; una crociata contro i mali morali degli Stati Uniti, come quella che, dieci anni prima, nella sua veste di consulente giuridico, Bobby Kennedy aveva condotto contro la criminalità organizzata e la corruzione.

Proprio questa esperienza è quella che più interessa in questa sede. Il riferimento è alla sua attività nella *Senate Select Committee on Improper Activities in the Labor or Management Field*, altrimenti nota come Commissione McClellan dal nome del senatore democratico John L. McClellan che la presiedeva. La Commissione iniziò i suoi lavori il 31 gennaio 1957 e per tre anni ebbe – con le parole dello stesso Kennedy - l'obiettivo di “mettere in luce la prepotenza, la corruzione e la disonestà delle operazioni di certi sindacati e di certi rapporti tra sindacati e imprenditori”.

Dedicata a studiare la diffusione di attività criminali nell'ambito dei rapporti tra sindacato e impresa, con più di 300 giorni di audizioni e più di 1500 testimoni, la Commissione McClellan divenne un importante modello di inchiesta parlamentare e quando, al termine delle sue attività nella primavera del 1960 venne sciolta, McClellan venne chiamato a Presiedere una sottocommissione permanente sul crimine organizzato a dimostrazione della nuova sensibilità con cui mondo senatoriale e opinione pubblica guardavano al problema della criminalità organizzata nel Paese. Davanti a quest'ultima sottocommissione, nel settembre del 1963, Joe Valachi avrebbe testimoniato per la prima volta l'esistenza di Cosa Nostra negli Stati Uniti.

Proprio il "risveglio dell'opinione pubblica" era, non a caso, uno dei risultati più importanti che Bobby Kennedy aveva attribuito alle "lunghe e snervanti ore di lavoro" della *Senate Select Committee*. Un lavoro che aveva smascherato le attività criminali di diverse organizzazioni sindacali, prima tra tutte la Teamsters Union con i suoi rapporti con numerosi gangster e criminali, aveva generato un atteggiamento più deciso da parte del governo nella lotta alla corruzione, aveva suggerito importanti cambiamenti della legislazione americana che potessero proteggere la società da quei pericolosi meccanismi, aveva "sconvolto le fondamenta di intere comunità".

Le pagine che qui si riportano sono tratte dal volume *The Enemy Within*, nel quale Kennedy, nel 1960, racconta la sua esperienza di consulente giuridico della Commissione McClellan. Di particolare attualità risuonano, ancora a cinquanta anni dalla sua morte, le conclusioni di quello scritto, dove Bobby Kennedy annovera corruzione e corrotti tra tutto ciò che "una società democratica che intenda sopravvivere non può tollerare".

Nel presentare il bilancio di quei tre anni di attività Kennedy ricorda la denuncia di attività illecite da parte di avvocati, aziende, gruppi imprenditoriali, la condanna di numerosi soggetti tra dirigenti sindacali e aziendali, gangster e persone direttamente coinvolte nelle indagini, la spesso non facile collaborazione tra Commissione e Ministero della Giustizia e, soprattutto, l'approvazione da parte del Congresso di una nuova legge in materia di rapporti sindacali.

Le ultime pagine rappresentano un invito ad una riflessione profonda sui pericoli della corruzione. C'è, certamente, soddisfazione per i risultati raggiunti, ma non si nasconde che questi debbano essere considerati solo un primo passo, l'inizio di più di una lunga battaglia contro "mali morali molto più grandi".

È accorata la denuncia della disonestà diffusa in tutti i settori della vita economica; un "marcio" che in un periodo di sempre più "accesa competizione internazionale" quale quella che caratterizzava il secondo decennio della guerra fredda, rischiava di indebolire oltremisura la potenza americana anche di fronte all'avversario sovietico. Si trattava di risvegliarsi dalla sonnolenza in cui si erano colpevolmente adagiati uomini e donne negli Stati Uniti; si trattava di tornare a scoprire i valori tramandati dagli antenati, valori che in tante epoche precedenti avevano fatto grande l'America; si trattava di riconoscere "i pericolosi cedimenti che stavano verificandosi nella struttura morale della società americana".

Otto anni prima di quando, in uno dei suoi più noti discorsi elettorali, avrebbe ricordato ai cittadini americani che il PIL era in grado di "misurare tutto eccetto ciò che rende la vita degna di essere vissuta", Bobby Kennedy chiedeva a quegli stessi cittadini una maggiore "disciplina morale" e ammoniva loro che solo adoperandosi per il "bene comune" avrebbero contribuito davvero alla ricchezza della nazione. Chiedeva di combattere in primo luogo "the enemy within".

Il brano che segue è tratto da Robert F. Kennedy, *The Enemy Within*, 1960; (Edizione in lingua italiana, *Il nemico in casa*, Garzanti editore, 1969)

CAPITOLO XV

CONCLUSIONE

Il bilancio di questi tre anni registra anche le sue voci passive.

Una di queste, naturalmente, fu l'incapacità della Teamsters Union a fare pulizia nel suo interno. Dalle nostre indagini è risultato poi che sono molti i funzionari locali e statali a non compiere i loro doveri di rappresentanti delle forze dell'ordine per colpa di interferenze politiche, per disonestà o per inettitudine. Benchè la nostra commissione abbia denunciato attività illecite da parte di almeno una quindicina di avvocati e di una cinquantina di aziende grosse e piccole sparse in tutto il paese, nessun gruppo imprenditoriale e nessun ordine forense, ad eccezione di quello del Tennessee, ha preso il minimo provvedimento in merito. La sola organizzazione che ha cercato di mantenersi a un livello di dignità e di espellere gli elementi corrotti e disonesti che aveva nel proprio seno è stata la AFL-CIO. E di questi sforzi dovrebbero tenere conto quanti tendono a servirsi delle nostre inchieste per gettare fango sul movimento sindacale in genere.

Deludente è stata la mancanza di iniziativa da parte del ministero della Giustizia. Esso ha perso alcune cause per pura incompetenza. Il senatore McClellan, che fu uno dei testimoni nel processo celebrato contro James Cross, il presidente della Bakers Union, per falsa testimonianza, criticò vigorosamente e apertamente il modo in cui gli avvocati dello stato presentarono la causa.

A New York, dove Hoffa fu processato per intercettazione di conversazioni, il principale teste d'accusa di parte governativa dichiarò di aver incontrato Hoffa a Detroit il 10 luglio 1953. Tre settimane prima dell'inizio del processo, Carmine Bellino aveva fornito alla pubblica accusa una cronologia dettagliata degli spostamenti effettuati da Hoffa nel 1953, giorno per giorno per un periodo di circa tre mesi. Da questa cronologia risultava che quel 10 luglio in cui il teste affermava di aver incontrato Hoffa a Detroit, James Hoffa era invece a Seattle, nello stato di Washington, e non a Detroit. E con grande imbarazzo del pubblico ministero, Hoffa fu in grado di dimostrarlo e comprovarlo anche con testimonianze di altre persone. Dopo di che io volli sapere dal nostro pubblico ministero come mai, sulla scorta del promemoria di Bellino, non fosse stato in grado di stabilire le date e i luoghi esatti. Rimasi sbalordito quando mi disse che il promemoria non l'aveva nemmeno letto.

Un'altra causa trattata dalle autorità governative nello stesso modo – e di cui ho già parlato diffusamente altrove – fu quella intentata contro Hoffa per corruzione a Washington, D.C.

Anche il processo celebrato a New York contro Dio fu affrontato con incompetenza. Il procuratore distrettuale Hogan stava procedendo con le sue indagini tendenti a dimostrare la correttezza di Dio nell'accecamento di Victor Riesel, quando, nel bel mezzo delle ricerche, ormai a buon punto, si intromise il ministero della Giustizia il quale incriminò formalmente Dio. Il capo d'accusa su cui venne impostato il processo fu il reato contro l'amministrazione della giustizia, e cioè Riesel stava per comparire di fronte a una grand jury federale per denunciare le attività di Dio e per impedirglielo gli era stato gettato negli occhi dell'acido. La causa fu portata avanti male. Sei giorni prima del processo, un sostituto procuratore venne nel mio ufficio a chiedermi tutto il materiale che avevamo in merito alle "sezioni di carta" di New York. La cosa mi irritò molto. Gli chiesi se stessero montando uno spettacolo a Broadway o istruendo un processo. Gli elementi sulle sezioni sindacali fittizie erano una cosa estremamente complessa. Se intendevano produrli contro Dio, si facevano vivi troppo tardi per essere in grado di esaminare e capire a fondo tutto il materiale. Non avrebbero avuto il tempo di afferrarlo nemmeno nei sommi capi. Gli dissi che la causa che stavano trattando era della massima importanza e che era un gran peccato averla preparata a quel modo.

A Nashville, nel Tennessee, il giudice che prosciolsse Glenn Smith dall'imputazione di evasione fiscale criticò aspramente la trascurataggine con cui il governo aveva condotto la causa.

Oltre a questo, molti dei casi da noi inoltrati al ministero della Giustizia per eventuali azioni giudiziarie sono rimasti là a dormire per una decina di mesi, per un anno e a volte anche per periodi più lunghi.

Come si vede, non è stato facile portare avanti queste inchieste. Ma le lunghe, snervanti ore di lavoro hanno avuto anche la loro ricompensa, e insieme alle delusioni abbiamo avuto le nostre soddisfazioni.

Grazie alle nostre inchieste, diversi pezzi grossi non sono più alla testa di alcuni sindacati. Tra questi, Dave Beck dei Teamsters, James Cross dei Bakers, William Maloney degli Operating Engineers, Klenert e Valente rispettivamente presidente e

segretario amministrativo della Textile Workers Union. Hanno perso inoltre il posto numerosi dirigenti minori, vicepresidenti generali e presidenti di sezione.

D'altro canto, nonostante tutte le prove schiaccianti della loro corruzione, l'obiettivo principale delle nostre indagini, Jimmy Hoffa e i suoi maggiori luogotenenti, conservano ancora le loro posizioni di potere all'interno del sindacato. Ma anche questo ha una sua contropartita, perché se Hoffa non fosse tuttora presidente, dubito che avremmo ottenuto una nuova legislazione federale. Per i membri del Congresso egli è stata l'immagine vivente di ciò che bisognava assolutamente cambiare.

A lungo andare le realizzazioni più importanti rimarranno le leggi varate dal Congresso e il risveglio dell'opinione pubblica. A poco servirebbe infatti liberarsi di un Dave Beck, di un Jimmy Cross o di un Hoffa senza varare una legge che regoli il problema venuto alla ribalta. Gli elementi onesti dei sindacati, i Meany e i Dubinsky, se ne rendono perfettamente conto.

Anche Hoffa ha i giorni contati.¹ In virtù delle recenti disposizioni del tribunale i probiviri dei Teamsters hanno il potere di chiedere il suo allontanamento. Credo che lo faranno. Ma anche se così non fosse, una società democratica che intenda sopravvivere non può tollerare nel suo seno un uomo corrotto come Hoffa, al posto e con i poteri che si ritrova. E io sono certo che a vincere non sarà Hoffa, ma il paese. Gli investigatori stessi poi possono andare giustamente fieri del fatto che la loro opera ha sconvolto spesso le fondamenta di una comunità e perfino di uno stato.

Le indagini condotte da Duffy e da McShane nel Tennessee portarono alla condanna di cinque importanti dirigenti dei Teamsters, all'incriminazione di un giudice, nonché alla rimozione dal loro ufficio di diversi pubblici funzionari. Fu una cosa che fece epoca nella stampa del Tennessee e suscitò una profonda impressione.

Le indagini che Bellino condusse su Beck a Seattle portarono alla caduta di una delle figure di maggior rilievo del nostro mondo politico, di uno che come pochi altri aveva dominato negli affari del paese.

¹ Il 4 ottobre 1966 la corte d'appello federale confermò la condanna pronunciata contro Hoffa nel 1964 da un tribunale di primo appello per aver egli cospirato allo scopo di defraudare il fondo pensioni della Teamsters Union. Contro la conferma di condanna Hoffa ricorse di nuovo, ma il 27 giugno 1967 la corte suprema ha respinto l'appello e confermato di nuovo la condanna a sette anni di carcere. Hoffa è entrato nel penitenziario di Lewisburg, in Pennsylvania, il 7 marzo 1967. (*N.d.t.*)

Le indagini di Lee Nulty sulla sezione 107 dei Teamsters ebbero gravi ripercussioni a Filadelfia.

Conseguenze e risonanze di gran peso ebbero le indagini condotte da Walter Sheridan a Indianapolis e a St. Louis, quelle di Langenbacher a Pontiac, nel Michigan, di Pierre Salinger a San Francisco, di Adlerman e Calabrese a Portland, di Willse, Kelly, May, Tierney e Costandy a New York, di Ralph Mills a Miami, di Sinclair a Gary, nell'Indiana, di Kopecky a Chicago, e mi dispiace di non avere lo spazio per citarle tutte.

L'opera di questi nostri uomini ha portato alla condanna di oltre venti individui tra dirigenti sindacali e aziendali, gangster e altre persone direttamente coinvolte nelle inchieste.

E mentre sto portando a termine questo libro si profilano altri importanti sviluppi. Sempre grazie al lavoro della commissione, formali atti di accusa sono stati presentati contro alcuni dei più stretti collaboratori di James Hoffa, tra cui il vicepresidente dei Teamsters a New York, John O'Rourke, i commissari Raymond Cohen di Filadelfia, William Presser di Cleveland, Anthony Provenzano di New Jersey, Mike Singer di Los Angeles, Barney Baker ora trasferito a Chicago, Theodore Cozza di Pittsburgh, Vincent Squillante di New York e Harry Gross di Miami e New York. Incriminato a New York assieme a Gross è pure Cornelius Noonan, un dirigente dell'ILA.

Su Maurice Hutcheson, presidente della Carpenters Union, pende una querela a Washington per disprezzo del Congresso.

Indipendentemente dal fatto che alcuni di questi signori vengano condannati o meno, è importante che il ministero della Giustizia e le autorità statali abbiano portato all'attenzione della magistratura i casi sopra indicati e che al letargo cui abbiamo accennato sia subentrata un'azione sollecita e un atteggiamento più deciso da parte del governo in questa lotta contro la corruzione.

Misure drastiche si sono avute anche all'interno dello stesso movimento sindacale. I Teamsters sono stati espulsi dall'AFL-CIO e altri sindacati sono stati sospesi o hanno dovuto allontanare alcuni loro dirigenti.

Ovviamente il fatto che il Congresso abbia approvato una legge sugli abusi da noi messi in luce ci ha riempito di grande soddisfazione. In base a questa nuova legge i

sindacati non potranno più presentare relazioni finanziarie false o incomplete. Non solo, ma esse dovranno essere presentate in tutti i particolari al ministro del Lavoro, e tutti, iscritti ai sindacati e pubblico in genere, potranno prenderne visione.

I dirigenti sindacali non potranno più fare accordi sotto banco, né i dirigenti d'azienda saranno più in condizione di nascondere i fondi stornati per combattere il sindacato o per pagare onorari a "consulenti in rapporti di lavoro" tipo Nathan Shefferman in cambio delle ben note e sporche prestazioni. Ogni attività dovrà infatti venire denunciata.

Quando aprimmo l'inchiesta sui Teamsters, un centinaio delle loro sezioni erano sotto amministrazione controllata, e alcune si trovavano in questa situazione da una quindicina d'anni, il che significa che da molto tempo la base non aveva più voce in capitolo, nella gestione dei suoi interessi locali. La legge in questione contempla i casi di amministrazione controllata sul tipo di quella instaurata dai Teamsters e dagli Operating Engineers, i quali ultimi hanno tenuto in ceppi due loro sezioni per ventinove anni. La legge stabilisce condizioni precise per l'imposizione dell'amministrazione controllata e ne prevede la cessazione in caso di irregolarità. Essa garantisce inoltre agli iscritti elezioni democratiche e lo scrutinio segreto. Ora è possibile intentare un'azione amministrativa a livello federale per fare annullare elezioni-truffa, ed è previsto che i dirigenti centrali debbano essere eletti almeno ogni cinque anni e quelli di sezione almeno ogni tre.

La nuova legge cerca inoltre di ripulire il movimento sindacale da individui sul tipo di quelli ingaggiati da Hoffa per la sua "guardia di palazzo". Perché un ex condannato possa fare il dirigente sindacale debbono trascorrere cinque anni dal momento della sua liberazione dal carcere.

Essa istituisce inoltre adatti strumenti procedurali per il recupero dei fondi illecitamente stornati dalle casse dei sindacati e prevede pene adeguate per appropriazione indebita di denaro dell'organizzazione. Ogni dirigente deve d'ora in poi ritenersi legalmente vincolato dallo statuto del suo sindacato, e questo non può concedere ai propri dirigenti prestiti superiori a 2000 dollari.

La legge proibisce inoltre di offrire o accettare somme di denaro a fini di corruzione nell'ambito dei rapporti tra sindacati e imprese, e prevede pene per i casi di violenza minacciata o attuata allo scopo di impedire a un iscritto l'esercizio dei suoi diritti. La

legge così com'è stata approvata ha enunciato alcuni punti deboli del primitivo progetto Landrum-Griffin, approvato dalla camera dei rappresentanti nel 1959. Ad esempio, una sezione piuttosto vaga considerava illegali tutte le clausole dei contratti sindacali dirette a proteggere i lavoratori e le lavoratrici dalla concorrenza delle aziende a paghe basse e orari lunghi. Se la proposta fosse diventata legge i racketeers che gestivano queste aziende non in regola avrebbero potuto colpire i lavoratori dei sindacati onesti, addirittura con la protezione della legge.

I delegati del senato e della camera dei rappresentanti che hanno elaborato il testo definitivo della legge, lo hanno molto migliorato rispetto al primitivo progetto passato alla camera; sono convinto che grazie al loro lavoro, avremo una legge molto migliore e più equa.

Naturalmente non può dirsi ancora perfetta. Grossi complessi industriali come la General Motors o la U.S. Steel hanno problemi diversi dalle piccole aziende, così come i grandi sindacati hanno problemi diversi dai sindacati minori. Le leggi che regolano i rapporti commerciali-finanziari tengono conto di questa diversità. La nuova legge sul lavoro considera invece i sindacati tutti alla stessa stregua, senza tener conto delle loro dimensioni e della loro capacità contrattuale. Le restrizioni al picchettaggio contenute nella nuova legge sono auspicabili quando un grande sindacato esercita il suo potere in maniera socialmente irresponsabile, e per motivi puramente pratici costringe a iscriversi alla sua organizzazione anche lavoratori che non hanno intenzione di aderirvi. Ma queste stesse restrizioni vengono invece a danneggiare i sindacati più piccoli e deboli, la cui sola arma contro la resistenza ostinata degli imprenditori è costituita da una pacifica linea di picchettaggio. Tali disposizioni produrranno effetti molto negativi e ostacoleranno seriamente lo sviluppo di un sindacalismo responsabile, specialmente nei settori non organizzati dell'economia. E questo è deprecabile. Io sono tuttavia felicissimo che la legge sia stata approvata e la ritengo sostanzialmente buona, oltre che assolutamente necessaria.

Il marcio e la disonestà messi in luce dalla commissione McClellan devono far riflettere tutti gli americani, perché sono penetrati in tutti i settori della vita economica: il mondo del lavoro e quello imprenditoriale, la legge, la stampa. La nuova legge sui sindacati costituisce un grande passo in avanti, ma non va

considerata una soluzione definitiva. Non possiamo permetterci di riposare sugli allori e pensare soddisfatti che tutto è stato fatto. A mio avviso, le rivelazioni della commissione McClellan sono soltanto i sintomi di mali morali molto più gravi.

Nell'autunno 1959 ebbi occasione di parlare in una delle più rinomate facoltà di giurisprudenza del nostro paese. Seppi dal professore di morale che il problema che appassionava soprattutto i suoi studenti in quel momento era se un avvocato può mentire a un giudice. Evidentemente non si sono fatti molti progressi. Dissi all'insegnante e ripetei più tardi nel mio discorso che la risposta a quel problema secondo me ci era stata insegnata all'età di sei anni.

Eppure nel corso di una trasmissione televisiva a base di quiz due bambini, rispettivamente di otto e dodici anni, vennero portati a mentire, e anche molti adulti cui fu chiesto di partecipare al gioco accettarono di fare altrettanto.

Perché in questo periodo di sempre più acuta competizione internazionale il nostro paese possa sopravvivere, dobbiamo riaffermare alcuni dei nostri valori fondamentali tramandatici dai nostri antenati, valori che sono profondamente radicati nella storia del nostro paese e ai quali dobbiamo se esso è assurto alla sua attuale potenza e se è riuscito a imporsi al rispetto della comunità delle nazioni.

La tirannia, la prepotenza, il corrompere e il lasciarsi corrompere sono atti ignominiosi. I dirigenti sindacali che rubano, che tradiscono la fiducia di coloro che li hanno eletti, gettano il disonore su tutto il movimento sindacale, il quale nella sua grande maggioranza è composto di uomini onesti. E i dirigenti di azienda che pur di battere i loro concorrenti si lasciano andare ad affari disonesti tradiscono la concezione etica di un libero sistema economico americano.

Né il movimento sindacale né il nostro sistema economico possono sopportare questa corruzione, dilagante e paralizzante. Kruscev ha detto che noi siamo una casa in rovina, una società in decadenza. Il fatto che egli lo dica non lo rende necessariamente vero. Ma che la corruzione e la disonestà, e il rammollimento fisico e morale siano oggi diffusi nel nostro paese, nessuno lo può mettere in dubbio.

Le grandi gesta del nostro passato sono state compiute da uomini di ben altra tempra, da individui che per la libertà e per i loro ideali hanno messo a repentaglio la vita. I soldati di Valley Forge, gli uomini che avanzarono fino a Cemetery Hill e coloro che si attestarono sulla sommità della collina accanto ai loro cannoni, i

pionieri del West e i marines che hanno combattuto a Belleau Woods e a Tarawa non hanno misurato i sacrifici con il metro del loro vantaggio. Sono state le loro conquiste e quelle di innumerevoli altri come loro a fare di noi una nazione ricca e potente.

Ma gli agi di cui ci siamo circondati, le vittorie che abbiamo riportato, il ripeterci nei discorsi in occasione delle feste nazionali che siamo un popolo coraggioso e magnanimo hanno esaurito davvero a tal punto la nostra forza di carattere da farci trovare impreparati ad affrontare i problemi attuali? Dagli atti della commissione McClellan troppe volte si ricava la sconcertante impressione che veramente non siamo preparati. Nella struttura morale della società americana stanno verificandosi pericolosi cedimenti.

Sono tempi incerti, questi, per gli Stati Uniti. L'uomo della strada si stringe nelle spalle dicendo: che cosa possiamo farci? Ma tutti dobbiamo prendere molto più interesse ai nostri problemi nazionali e far conoscere ai nostri legislatori qual è la nostra posizione nelle questioni importanti che ci si prospettano! Dobbiamo partecipare di più al governo delle nostre comunità, all'attività delle nostre scuole. Dobbiamo occuparci maggiormente della salute fisica, dell'equilibrio mentale e spirituale dei nostri figli. Una recente inchiesta ha rivelato che perfino nei sindacati dove regna la democrazia, la frequenza degli iscritti alle assemblee è inferiore al 12 per cento. I lavoratori, ai quali i sindacati appartengono, devono partecipare maggiormente alla loro direzione. E certamente sarebbe molto opportuno che gruppi imprenditoriali come le camere di commercio o le associazioni industriali adottassero la prassi morale messa in atto dall'AFL-CIO.

Per me è indispensabile che torniamo a quella disciplina morale e a quell'idealismo che hanno guidato il paese in passato. Dobbiamo pensare meno a noi stessi, alle ricchezze materiali, alla sicurezza economica e fisica, e di più al paese, e non a parole ma a fatti; dobbiamo ritrovare lo spirito di avventura, una decisa volontà di combattere il male, dobbiamo essere più disposti ad adoperarci per il bene comune. E come è stato in altri tempi della nostra storia, tocca a noi cittadini prendere l'iniziativa e metterci a fare il nostro dovere con entusiasmo e al tempo stesso con onestà.

Se vogliamo affrontare la sfida che il nostro tempo ci lancia, se vogliamo poter guardare un giorno a questa nostra epoca senza vergogna ma come a una svolta sulla via di un'America migliore, dobbiamo prima di tutto sconfiggere il nemico che è tra noi.

GLI AUTORI DI QUESTO NUMERO

Giulia Barrera è archivista di Stato e storica africanista (Ph.D., Northwestern University 2002). Lavora presso la Direzione generale archivi del Ministero per i beni e le attività culturali. Come storica, ha pubblicato soprattutto su questioni di razza e genere nell'Eritrea coloniale, mentre come archivista ha pubblicato su temi di diversa natura, come l'accesso agli archivi, la spartizione degli archivi coloniali o le politiche di conservazione degli archivi personali.

Sergio Splendore è ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell'Università di Milano. Le sue ricerche si situano nella sociologia dei media con un profondo interesse nei confronti degli studi sul giornalismo e della produzione dei media. È autore e co-autore di diversi articoli in quest'area. Fa parte del Worlds of Journalism Study e di NEPOCS (Network of European Political Communication Scholars).

Marcello Ravveduto è docente di Digital Public History alle Università di Salerno e di Modena e Reggio Emilia. È componente del Consiglio direttivo dell'Associazione Italiana di Public History. È componente del Comitato scientifico della rivista "Narcomafie" e della "Biblioteca digitale sulla camorra e sulla cultura della legalità" presso l'Università Federico II di Napoli. È autore di diversi saggi sul rapporto tra immaginario collettivo e fenomeni mafiosi. È il direttore scientifico della "Galleria virtuale sulle mafie e l'antimafia" nella Casa/Museo "Joe Petrosino".

Carolina Castellano è ricercatrice e insegna Storia contemporanea e Storia sociale al Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università di Napoli Federico II. I suoi interessi di ricerca si muovono tra la storia della giustizia nell'Italia contemporanea e la storia della criminalità organizzata, con particolare attenzione alla camorra campana.

Ombretta Ingrasci è ricercatrice a tempo determinato in Sociologia dei processi economici e del lavoro all'Università degli Studi di Milano, dove insegna "Sociologia della criminalità organizzata (corso progredito)" e "Politiche della sicurezza e dell'intelligence".

Mariele Merlati è ricercatrice presso la Facoltà di Scienze Politiche Economiche e Sociali dell'Università degli Studi di Milano, dove insegna Storia delle relazioni internazionali. È membro del Consiglio Direttivo di Cross-Osservatorio sulla criminalità organizzata. I suoi interessi di ricerca si incentrano, in particolare, sulla politica internazionale degli Stati Uniti e dell'Italia tra gli anni '70 e '80 del Novecento.